

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 313/01	Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria	1
2002/C 313/02	Manuale comune	97

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE DIRETTA ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E
CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA**

(2002/C 313/01)

NOTA INTRODUTTIVA

L'Istruzione consolare comune adottata dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicata con sigla SCH/COM-ex(99) 13 nell'allegato A della Decisione 1999/435/CE del Consiglio (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1) e pubblicata nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317], è stata modificata, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2). Nel testo dell'istituzione consolare comune pubblicato in appresso figurano tutte le modifiche fino ad ora apportate.

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
I. Disposizioni generali	6
1. Ambito di applicazione	6
2. Classificazione e definizione dei visti	6
2.1. Il visto uniforme	6
2.1.1. Visto di transito aeroportuale	6
2.1.2. Visto di transito	6
2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio — Visto multiplo	6
2.1.4. Visto collettivo	7
2.2. Visto per soggiorni di lunga durata	7
2.3. Visto di validità territoriale limitata	7
2.4. Visto in frontiera	7
II. Rappresentanza diplomatica o consolare competente	7
1. Determinazione della parte contraente competente	7
1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda	7
1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della parte contraente competente per l'esame	8
2. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre parti contraenti conformemente all'articolo 17.2	9
2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale	9
2.2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre parti contraenti	9
2.3. Procedura di consultazione in caso di rappresentanza	9
3. Domande di visto presentate in una parte contraente diversa da quella di residenza	9
4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme	9
III. Ricevimento della domanda	10
1. Modulo di domanda di visto — Numero di domande	10
2. Documentazione da allegare	10
3. Attendibilità circa il ritorno ed i mezzi di sostentamento	10
4. Colloquio personale con il richiedente	10
IV. Base normativa	10
V. Esame e deliberazione	11
<i>Criteria di base per l'esame</i>	11
1. Esame delle domande di visto	11
1.1. Verifica della domanda di visto	11
1.2. Verifica dell'identità del richiedente	11
1.3. Esame del documento di viaggio	11
1.4. Verifica di altri documenti in relazione alla domanda	12
— Documenti giustificativi della finalità del viaggio	12
— Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno	12

	<i>pagina</i>
— Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento	12
— Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio	12
— Altri documenti eventualmente richiesti	13
1.5. Esame della buona fede del richiedente	13
2. Procedura di decisione in merito alle domande di visto	13
2.1. Scelta del tipo di visto e numero di ingressi	13
2.2. Responsabilità amministrativa del servizio adito	13
2.3. Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare di altre autorità centrali	13
a) Procedura	14
b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale	14
c) Contenuto della consultazione	14
d) Trasmissione tre autorità centrali	15
e) Termine di risposta — Proroga	15
f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione	15
g) Trasmissione di documenti specifici	15
2.4. Irricevibilità della domanda	15
3. Visti con validità territoriale limitata	16
VI. Compilazione della vignetta visto	16
1. Zona delle diciture comuni. Zona 8	16
1.1. Dicitura «VALIDO PER»	16
1.2. Dicitura «DA ... A»	17
1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»	17
1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»	17
1.5. Dicitura «RILASCIATO A ... IL»	18
1.6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»	18
1.7. Dicitura «TIPO DI VISTO»	18
1.8. Dicitura «COGNOME E NOME»	18
2. Zona riservata alle menzioni nazionali (Annotazioni). Zona 9	18
3. Zona riservata alla fotografia	19
4. Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5	19
5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto	19
5.1. Firma del visto	19
5.2. Annullamento della vignetta già compilata	19
5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto	19
5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme	19
5.5. Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto	20

	<i>pagina</i>
VII. Gestione amministrativa ed organizzazione	20
1. Organizzazione del servizio visti	20
2. Schedari ed archiviazione dei moduli	20
3. Registrazione del visto	20
4. Diritti da riscuotere per il rilascio del visto	20
VIII. Cooperazione consolare locale	21
1. Orientamento della cooperazione consolare locale	21
2. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente	21
3. Esame della buona fede del richiedente	21
4. Scambio di statistiche	21
5. Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici	22
5.1. Modalità dell'intermediazione	22
5.2. Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori	22

ALLEGATI ALL'ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

	<i>pagina</i>
1. — Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001	24
— Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001	24
2. Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari ...	27
3. Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale	31
4. Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto	35
5. Lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2	53
6. Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme	53
7. Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali ..	54
8. Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza	58
9. Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni	64
10. Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica	64
11. Lista dei documenti su cui si può apporre il visto	64
12. Diritti in euro da riscuotere, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto	65
13. Modalità di compilazione della vignetta visto	66
14. Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale	84
15. Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità	87
16. Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme	93

ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

Diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti dell'accordo di Schengen**Requisiti necessari per il rilascio di un visto uniforme per il territorio nazionale di tutte le parti contraenti dell'accordo di Schengen.**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Ambito di applicazione**

Conformemente a quanto previsto al capitolo III (sezioni n. 1 e 2) della «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990», alla quale hanno aderito successivamente l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni comuni all'esame delle richieste di visto per soggiorni non superiori a tre mesi — incluso il visto di transito — validi per il territorio di tutte le parti contraenti ⁽¹⁾.

I visti per soggiorni superiori a tre mesi rimarranno soggetti alle procedure nazionali e consentiranno soltanto il soggiorno nel territorio nazionale. I titolari di tali visti potranno, tuttavia, transitare attraverso il territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel paese che ha concesso il visto, sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e non siano segnalati ai fini della non ammissione nell'elenco della parte contraente nel cui territorio desiderano transitare.

2. **Classificazione e definizione dei visti**2.1. *Il visto uniforme*

È un'autorizzazione o una decisione di una parte contraente materializzata mediante l'apposizione di una vignetta su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera. Esso autorizza lo straniero soggetto a tale formalità a presentarsi ad un valico di frontiera esterna della parte contraente di rilascio o di un'altra parte contraente e richiedere, secondo il tipo di visto, il transito o il soggiorno, sempre che soddisfi gli altri

requisiti previsti per il transito o l'ingresso. Infatti, il fatto di essere in possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto irrevocabile d'ingresso.

2.1.1. **Visto di transito aeroportuale**

Visto che permette ad uno straniero, soggetto specificamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito.

Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'Allegato n. 3 e i viaggiatori non cittadini di questi paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità di tali paesi.

Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella parte III dell'allegato n. 3.

2.1.2. **Visto di transito**

Visto che consente ad uno straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo.

Questo visto può essere concesso per uno, due o, eccezionalmente, vari transiti, a condizione che la durata di ogni transito non superi i 5 giorni.

2.1.3. **Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio. Visto multiplo**

Visto che consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per seme-

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 138 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, queste disposizioni non riguardano il territorio extraeuropeo della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi.

stre a decorrere dalla data del primo ingresso. Tale visto può essere concesso generalmente per uno o più ingressi.

Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno. (Cfr. V. 2, 2.1).

2.1.4. Visto collettivo

Visto di transito o di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato — salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale — su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri, organizzato socialmente o giuridicamente prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio delle parti contraenti si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo.

Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Vi sarà almeno un responsabile del gruppo provvisto di passaporto e, ove necessario, di visto individuale.

2.2. Visto per soggiorni di lunga durata

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.

Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati mediante o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della presente convenzione e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione, riportate nella parte IV dell'Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), o figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.

2.3. Visto di validità territoriale limitata

Visto di una parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste parti contraenti (Cfr. V 3 della presente Istruzione).

2.4. Visto in frontiera ⁽¹⁾

II. Rappresentanza diplomatica o consolare competente

Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto (cfr. allegato 1) che desiderino recarsi nel territorio di una delle parti contraenti dell'accordo di Schengen debbono rivolgersi al servizio visti della rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente.

1. Determinazione della parte contraente competente

1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda

L'esame della domanda di visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito e la relativa deliberazione spettano nell'ordine:

- a) — Alla parte contraente che costituisce la sola destinazione o, se ve ne sono altre, la principale destinazione del viaggio. Una parte contraente di transito non può in nessun caso essere considerata destinazione principale.

La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determina la parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni. Nell'esame di tali elementi, la rappresentanza diplomatica o consolare si basa soprattutto sui documenti giustificativi presentati dal richiedente.

- La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare del motivo o finalità essenziale del viaggio qualora una o più destinazioni siano la conseguenza diretta o il complemento di un'altra destinazione.

⁽¹⁾ In casi eccezionali, per un soggiorno di breve durata o per un transito, potranno essere rilasciati visti in frontiera conformemente alle condizioni fissate nella parte II punto 5 del Manuale comune.

— La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare della maggiore durata del soggiorno qualora nessuna delle destinazioni sia la conseguenza diretta o il complemento delle altre.

- b) — Alla parte contraente di primo ingresso, qualora non sia possibile identificare la parte contraente di destinazione principale.

Per parte contraente di primo ingresso si intende la parte contraente attraverso la cui frontiera esterna il richiedente entra nel territorio delle parti contraenti Schengen, dopo che siano stati controllati i suoi documenti.

— Qualora non preveda l'obbligo del visto per l'eventuale richiedente, la parte contraente non è tenuta a rilasciarlo e, a meno che tale parte non lo rilasci volontariamente con il consenso del richiedente, la competenza ricade sulla parte contraente di prima destinazione o sulla parte contraente di primo transito che richiedano il visto.

— L'esame di una domanda di visto con validità limitata al territorio di una parte contraente o del Benelux e la relativa deliberazione sono di competenza della parte o delle parti contraenti interessate.

1.2. *Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della parte contraente competente per l'esame*

- a) Qualora non esista in un paese una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente competente il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente che rappresenti gli interessi della parte contraente responsabile. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione della parte contraente rappresentata, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria di uno Stato del Benelux, questa assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati Benelux.
- b) Se nella capitale di un paese esistono rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria della parte contraente competente per l'esame, ma non nella regione in cui viene presentata la domanda e in questa stessa regione esistono invece rappresentanze consolari di prima categoria di una o più altre parti contraenti Schengen, i visti, con carattere eccezionale e unicamente nei paesi di grande estensione territoriale, potranno essere rilasciati da un'altra parte contraente in rappresentanza della parte contraente responsabile dell'esame, a condizione che vi sia un esplicito accordo di rap-

presentanza tra le due parti contraenti e nel rispetto delle disposizioni tecniche dell'accordo in questione.

- c) Le disposizioni delle lettere a) e b) consentono in tutti i casi al richiedente il visto di rivolgersi, a scelta, alla rappresentanza consolare o diplomatica di prima categoria che rappresenta la parte contraente competente o a quella della parte contraente competente.

- d) Il gruppo di lavoro II «Visti» elabora una sintesi dei meccanismi di rappresentanza adottati, che rivede periodicamente.

- e) Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi:

— Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.

— Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.

— Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

— La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.

— Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentati per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto.

- In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto deve avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen.
- Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.
- La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.
- Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.
- La sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati è sottoposto al gruppo centrale affinché prenda conoscenza delle modifiche apportate a tale sintesi, di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

2. **Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre parti contraenti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2**

2.1. *Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale*

La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'auto-

rità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne (cfr. allegato 5 A).

2.2. *Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre parti contraenti*

La rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre parti contraenti (cfr. parte V. 2, 2.3). Fintantoché il comitato esecutivo non avrà elaborato la lista dei casi soggetti a consultazione preliminare delle altre autorità centrali, si utilizzerà a tal fine l'elenco allegato alla presente Istruzione consolare comune (cfr. allegato 5 B).

2.3. *Procedura di consultazione in caso di rappresentanza*

- a) Le domande di visto relative alle nazionalità dell'allegato 5 C presentate in un'Ambasciata o in un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di uno Stato partner formano oggetto di una consultazione dello Stato rappresentato.
- b) Gli elementi delle domande di visto da scambiare sono quelli attualmente trasmessi nell'ambito delle consultazioni dell'allegato 5 B. Tuttavia, nel formulario deve obbligatoriamente figurare un campo relativo alle referenze nel territorio dello Stato rappresentato.
- c) I termini, la loro proroga e il tipo di risposta sono quelli attualmente previsti nell'Istruzione consolare comune.
- d) Le consultazioni ai sensi dell'allegato 5 B sono effettuate dallo Stato rappresentato.

3. **Domande di visto presentate in una parte contraente diversa da quella di residenza**

Quando la domanda di visto è presentata in una parte contraente che non è la parte contraente di residenza del richiedente e se vi sono dubbi sulle reali intenzioni del richiedente (in particolare se vi è il rischio di immigrazione clandestina), il visto potrà essere rilasciato soltanto previa consultazione della rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria con sede nella parte contraente di residenza del richiedente e/o della propria autorità consolare centrale.

4. **Abilitazione per il rilascio del visto uniforme**

Sono abilitate al rilascio dei visti uniformi soltanto le rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 6.

III. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

1. Modulo di domanda di visto — Numero di domande

Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.

Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.

2. Documentazione da allegare

Lo straniero deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) un documento di viaggio valido su cui si possa applicare il visto (cfr. allegato 11);
- b) eventualmente, i documenti giustificativi della finalità e delle condizioni del soggiorno previsto:

Se, a giudicare dalle informazioni di cui dispone la rappresentanza diplomatica o consolare, il richiedente ha una buona reputazione, il servizio preposto al rilascio dei visti può dispensarlo dalla presentazione dei documenti giustificativi relativi all'oggetto e alle condizioni del soggiorno.

3. Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento

Lo straniero deve altresì convincere la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda del fatto che esso dispone di mezzi di sussistenza sufficienti e che esistono garanzie relative al suo ritorno nel paese di provenienza.

4. Colloquio personale con il richiedente

Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza.

Si potrà, ovviamente, derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buona fede, in relazione alla sua lontananza dalla rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buona fede degli interessati.

La parte VIII.5 contiene norme più particolareggiate sulle domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori ⁽¹⁾.

IV. Base normativa

I visti uniformi, possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il testo degli articoli è riportato in appresso.

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

- b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

- d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

- e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 3: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

2. L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2 (cfr. V. 3).

Articolo 11, paragrafo 2

- (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che, nel corso del semestre considerato, una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 14, paragrafo 1

- (1) Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a questa o a queste parti contraenti.

Articolo 16

Se una parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale parte contraente che dovrà informarne le altre parti contraenti.

V. ESAME E DELIBERAZIONE

La rappresentanza diplomatica o consolare verifica in primo luogo i documenti presentati (1), li esamina, e prende una decisione in merito alla domanda di visto (2):

Criteria di base per l'esame

Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle parti contraenti, la lotta contro l'immigrazione illegale nonché altri aspetti legati alle relazioni internazionali. Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione del paese interessato.

Per quanto riguarda la sicurezza, occorre verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura.

Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nei paesi del gruppo di Schengen in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di studio, di lavoro o ragioni familiari. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui «gruppi a rischio», ossia i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, la rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria si asterrà dal rilascio del visto.

Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buona fede; queste informazioni verranno scambiate in comune nell'ambito della cooperazione consolare.

1. Esame delle domande di visto

1.1. Verifica della domanda di visto:

- la durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso,
- le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo dovrà figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio.

1.2. Verifica dell'identità del richiedente e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati.

1.3. Esame del documento di viaggio:

- Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato.

- Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso nel territorio delle parti contraenti.
- Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2, della convenzione di applicazione).
- Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a quello sopraccitato (tre mesi), ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese.
- Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio delle parti contraenti.

1.4. *Verifica di altri documenti in relazione alla domanda*

Il numero e il tipo di documenti dipendono dall'esistenza di un eventuale rischio di immigrazione illegale e dalle condizioni locali (per esempio, divise convertibili o meno) che possono variare da un paese all'altro. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, le rappresentanze diplomatiche e consolari possono definire modalità pratiche adattate alle circostanze locali.

Tali documenti giustificativi devono obbligatoriamente attestare la finalità del viaggio, i mezzi di trasporto e di ritorno, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio:

- Documenti giustificativi della finalità del viaggio, per esempio:
 - lettera di invito,
 - convocazione,
 - partecipazione ad un viaggio organizzato.
- Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, per esempio:
 - biglietto di viaggio (andata e ritorno),
 - valuta per la benzina o assicurazione del veicolo.
- Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento:

Si potranno accettare come prova di mezzi di sostentamento il denaro in contanti in valuta convertibile, i travellers' cheques, i libretti di assegni a madre e figlia su un conto in valuta, le carte di credito o qualsiasi altro mezzo che consenta di provare la disponibilità di risorse in valuta.

Il livello dei mezzi di sostentamento deve essere proporzionale alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vita nel o nei paesi Schengen visitati. A tal fine, le autorità nazionali delle parti contraenti determineranno ogni anno un livello di risorse indicativo ai fini dell'ingresso in frontiera (cfr. allegato 7) ⁽¹⁾.

- Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio:

Rivestiranno carattere giustificativo, tra l'altro, i seguenti documenti:

- a) Le prenotazioni di alberghi o stabilimenti analoghi.
- b) I documenti attestanti il possesso di un contratto di affitto o di un titolo di proprietà di un'abitazione, stilati a nome del richiedente il visto nella parte contraente di soggiorno.
- c) Se lo straniero dichiara che alloggerà presso il domicilio di una persona o di un'altra entità, le rappresentanze consolari dovranno verificare che lo straniero alloggerà effettivamente nel luogo indicato:

— sia procedendo alle necessarie verifiche presso le autorità nazionali,

— sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un certificato recante l'impegno a fornire l'alloggio redatto dalla persona che invita in un formulario armonizzato, verificato dall'autorità competente della parte contraente, conformemente alle modalità stabilite dalla sua legislazione nazionale. Un modello di tale formulario armonizzato potrà essere elaborato dal comitato esecutivo,

— sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un documento ufficiale o pubblico recante l'impegno a fornire l'alloggio, redatto e verificato conformemente al diritto nazionale della parte contraente.

La presentazione dei documenti recanti l'impegno a fornire l'alloggio cui si riferiscono i due precedenti trattini non comporta l'imposizione di un nuovo

⁽¹⁾ Tale livello di risorse indicativo sarà fissato conformemente alle modalità descritte alla parte I del Manuale comune.

requisito per il rilascio del visto. Questi documenti sono tuttavia strumenti di utilità pratica per giustificare presso il Consolato la disponibilità di alloggio ed eventualmente dei mezzi di sostentamento. Qualora una parte contraente utilizzi un tale documento, questo deve in ogni caso precisare l'identità della persona che invita e della persona invitata o delle persone invitate, l'indirizzo dell'abitazione, la durata e quanto concerne l'ospitalità, l'eventuale relazione di parentela e la situazione regolare di soggiorno della persona che invita.

Dopo il rilascio del visto, il Consolato apporrà il proprio timbro e riporterà il numero del visto sul documento per evitare che questo venga riutilizzato.

Tali verifiche mirano ad evitare gli inviti di comodo, fraudolenti o emananti da stranieri in situazione irregolare o precaria.

Il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di presentare il documento giustificativo relativo alla disponibilità di un alloggio prima della presentazione della sua domanda di visto uniforme, qualora dimostri di possedere mezzi economici adeguati per far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nella parte contraente che si propone di visitare.

- Altri documenti eventualmente richiesti:
 - documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese di residenza;
 - autorizzazione paterna, nel caso di minorenni;
 - documenti giustificativi relativi alla situazione socio-professionale del richiedente.

Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato.

1.5. *Esame della buona fede del richiedente*

Perché sia riconosciuta la sua buona fede, è opportuno verificare se il richiedente fa parte delle persone di buona fede riconosciute come tali nell'ambito della cooperazione consolare locale.

Si consulteranno inoltre le informazioni scambiate a cui fa riferimento la parte VIII3 della presente istruzione.

2. **Procedura di decisione in merito alle domande di visto**

2.1. *Scelta del tipo di visto e numero di ingressi*

Il visto uniforme può essere (articolo 11):

- Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso.
- Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi.
- Un visto di transito che permette al titolare di transitare una, due o, eccezionalmente, più volte e per una durata non superiore a cinque giorni attraverso il territorio delle parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, sempre a condizione che gli sia garantito l'ingresso in questo Stato terzo e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

2.2. *Responsabilità amministrativa del servizio adito*

Il responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare assume, conformemente alle sue competenze nazionali, la piena responsabilità circa le modalità pratiche di rilascio dei visti da parte della rispettiva rappresentanza diplomatica o consolare e circa la procedura di consultazione reciproca.

La rappresentanza diplomatica o consolare adotterà la sua decisione in funzione dell'informazione di cui dispone e delle circostanze concrete di ogni singola domanda.

2.3. *Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare delle autorità centrali delle altre parti contraenti*

Le parti contraenti hanno deciso di attuare un sistema ai fini della realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali.

In caso di guasto del sistema tecnico di consultazione, le parti contraenti potranno, in via transitoria e a seconda dei casi, adottare le seguenti misure:

- Limitazione della consultazione ai soli casi per i quali la consultazione è considerata indispensabile.
- Uso della rete locale delle ambasciate e dei consolati delle parti contraenti interessate al fine di veicolare le consultazioni.
- Uso della rete delle ambasciate delle parti contraenti situate a) nel paese che deve effettuare la consultazione; b) nel paese che deve essere consultato.
- Uso dei mezzi convenzionali tra i punti di contatto (fax, telefono, ecc.).
- Intensificazione della vigilanza a beneficio dell'interesse comune.

Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5 B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del ministero degli Affari esteri o di altre autorità (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito:

La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda di visto da parte di una persona inclusa in tali categorie deve innanzitutto verificare mediante consultazione del Sistema di Informazione Schengen che il richiedente non figuri nell'elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione.

La rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre attenersi alla seguente procedura:

a) Procedura

La procedura di cui alla lettera b) non deve essere seguita qualora il richiedente sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen ai fini della non ammissione.

b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale

La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda da parte di una persona inclusa nelle categorie per cui è necessario procedere alla consultazione delle autorità centrali, informerà direttamente della domanda di visto l'autorità centrale del suo paese.

- Se l'autorità centrale decide di rifiutare il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.
- Se tale autorità si occupa della pratica in qualità di parte contraente rappresentante di un'altra parte contraente competente, essa informerà della domanda l'autorità centrale di quest'ultima. Se l'autorità centrale della parte contraente rappresentata — o quella della stessa parte con-

traente rappresentante se previsto dall'accordo di rappresentanza tra le due parti — rifiuta il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.

c) Contenuto della consultazione

Per formalizzare la consultazione delle autorità centrali, la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda trasmetterà alla rispettiva autorità centrale le seguenti informazioni:

1. Rappresentanza diplomatica o consolare in cui è stata presentata la domanda.
2. Nome e cognome, data e luogo di nascita del richiedente (o dei richiedenti) e, se conosciuti, i cognomi dei genitori.
3. Cittadinanza del richiedente (o dei richiedenti) e, nella misura del possibile, precedenti cittadinanze.
4. Tipo di documento (o documenti) di viaggio presentato, numero e date di rilascio e di scadenza dello stesso.
5. Durata e finalità del soggiorno per cui si procede alla richiesta di visto.
6. Date previste per il viaggio.
7. Domicilio, professione, datore di lavoro del richiedente.
8. Riferimenti negli Stati membri, in particolare precedenti domande o soggiorni negli Stati firmatari.
9. Frontiera attraverso cui il richiedente desidera entrare nello spazio Schengen.
10. Altri cognomi (da celibe/nubile o, eventualmente, coniugato/a al fine di completare l'identificazione in conformità dei requisiti dell'ordinamento interno delle parti contraenti e dell'ordinamento interno dello Stato di cui il richiedente ha la cittadinanza).
11. Altre indicazioni ritenute di interesse per le rappresentanze consolari, quali coniuge o figli minorenni che accompagnano il titolare e che figurano sul passaporto, altri visti già ottenuti, altre domande per la medesima destinazione.

Questi dati verranno ricavati dal modulo di richiesta del visto e riportati secondo l'ordine nel quale figurano in tale modulo.

Tali informazioni serviranno di base per l'esame da parte delle autorità centrali che devono essere consultate. In linea di principio, spetta alla parte contraente che effettua la consultazione determinare il mezzo di trasmissione da cui deve comunque risultare la data e l'ora della trasmissione e della relativa ricezione da parte delle autorità centrali destinatarie della stessa.

d) Trasmissione tra autorità centrali

L'autorità centrale della parte contraente la cui rappresentanza riceve la domanda procede, a sua volta, alla consultazione dell'autorità o delle autorità centrali della parte o delle parti contraenti che abbiano richiesto tale procedura. A tal fine, sono considerate autorità centrali le autorità designate dalle parti contraenti.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, tali autorità trasmettono la loro valutazione della domanda di visto all'autorità centrale che ha avviato la consultazione.

e) Termine di risposta — Proroga

Il termine massimo previsto per la risposta delle autorità centrali consultate all'autorità centrale consultatrice è di sette giorni civili. Il termine iniziale di risposta decorre dalla trasmissione della domanda da parte dell'autorità centrale che deve effettuare la consultazione.

Se entro tale termine una delle autorità centrali consultate informa l'autorità consultatrice dell'opportunità di estendere il periodo di risposta, questo può essere prorogato di altri sette giorni.

In circostanze eccezionali, l'autorità centrale consultata potrà chiedere una proroga motivata superiore ai sette giorni.

Le autorità in questione si adopereranno affinché, in caso di urgenza, la risposta sia comunicata quanto prima.

Una volta scaduto il termine iniziale e, eventualmente, il termine della proroga, la mancanza di risposta equivarrà ad un'autorizzazione, ossia indicherà che a giudizio della o delle parti contraenti consultate non esiste alcun motivo che osti al rilascio del visto.

f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione

Dopo la scadenza del termine iniziale o del termine della proroga, l'autorità centrale della parte contraente cui è stata presentata la domanda può autorizzare la rappresentanza diplomatica o consolare a rilasciare il visto uniforme.

In mancanza di una decisione esplicita della propria autorità centrale, la rappresentanza diplomatica o consolare richiesta potrà rilasciare il visto trascorsi 14 giorni a decorrere dalla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità centrale consultatrice. Spetta ad ogni autorità centrale informare le proprie rappresentanze dell'inizio del termine di consultazione.

Qualora l'autorità centrale consultatrice abbia ricevuto una richiesta di proroga eccezionale dei termini dovrà comunicarla alla rappresentanza, la quale non potrà decidere fintantoché l'autorità centrale non si sarà espressamente pronunciata.

g) Trasmissione di documenti specifici

In casi eccezionali, l'ambasciata presso la quale è stata presentata la domanda di visto può, su richiesta della rappresentanza consolare dello Stato consultato ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Schengen, trasmettere il formulario di domanda del visto (con la fotografia).

Tale procedura si applica unicamente nelle località nelle quali esistono rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato che effettua la consultazione e dello Stato consultato e solo per le cittadinanze di cui all'allegato 5 B.

Ad eccezione delle consultazioni a livello locale attualmente previste all'allegato 5 B dell'Istruzione consolare comune, la risposta o la domanda di proroga del termine di consultazione non potranno in nessun caso avvenire a livello locale, ma si dovrà sempre utilizzare la rete di consultazione tra autorità centrali.

2.4. Irricevibilità della domanda

Qualora la rappresentanza diplomatica o consolare di una parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale parte contraente.

Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata conformemente al seguente testo:

«In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5,

primo comma, lettere a), c), d) ed e) (indicare la dicitura utile), secondo cui... (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari)».

Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali.

Qualora una rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a non proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda.

3. Visti con validità territoriale limitata

È possibile rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio nazionale di una o più parti contraenti:

1. Quando, per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), una rappresentanza diplomatica o consolare ritenga necessario derogare al principio definito all'articolo 15 di tale convenzione di applicazione (articolo 16).
2. Nel caso previsto all'articolo 14 della convenzione di applicazione, il quale recita:

«1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.»

3. Quando, per ragioni di urgenza (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), la rappresentanza diplomatica o consolare non applica la procedura di consultazione delle autorità centrali o quando tale procedura dà luogo a determinate obiezioni.

4. Quando, in caso di necessità, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia a una persona un nuovo visto per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale tale persona ha già ricevuto un visto di tre mesi.

La validità è limitata al territorio di una sola parte contraente, del Benelux, o di due Stati Benelux nei casi 1, 3 e 4, e al territorio di una o più parti contraenti, del Benelux o di due Stati Benelux nel caso 2.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari delle altre parti contraenti devono esserne informate.

VI. COMPILAZIONE DELLA VIGNETTA VISTO

Negli allegati 8 e 13 sono riportati esempi di compilazione della vignetta visto con le rispettive caratteristiche di sicurezza.

1. Zona delle diciture comuni. Zona 8

1.1. Dicitura «VALIDO PER»

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:

- a) Stati Schengen
- b) Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, ven-

gono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per i Paesi Bassi e B per il Belgio)

c) Benelux

d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorni di lunga durata + Stati Schengen

— Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della

parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».

- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula «Stati Schengen».
- Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:
 - a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati.
 - b) iscrizione della menzione «Stati Schengen» nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.
- Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una parte contraente.

1.2. Dicitura «DA ... A»

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

- Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.

— Trattino di separazione orizzontale.

— Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

— Esempio: 15-04-94 = 15 aprile 1994

Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4.

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT».

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI»

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido ⁽¹⁾ sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima

(1) Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.

delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

1.5. Dicitura «RILASCIATO A....IL....»

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL».

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad esempio «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge).

Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto al coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente ⁽¹⁾.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto.

Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre, eventual-

mente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto ⁽¹⁾.

1.7. Dicitura «TIPO DI VISTO»

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.

A Visto di transito aeroportuale

B Visto di transito

C Visto per soggiorni di breve durata

D Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

D+C Visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

1.8. Dicitura «COGNOME E NOME»

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura «nome/i». La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici ⁽¹⁾.

2. Zona riservata alle menzioni nazionali («ANNOTAZIONI»). Zona 9

A differenza della zona 8 (diciture comuni e obbligatorie), questa zona è riservata alle eventuali diciture imposte dalle disposizioni interne e dalla prassi di alcune parti contraenti. In linea di massima, le parti contraenti sono libere di includere le diciture che riten-

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2:

«La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

gono opportune, benché si debbano informare tutte le parti contraenti affinché tali diciture possano essere interpretate (cfr. allegato n. 9).

3. Zona riservata alla fotografia ⁽¹⁾

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo come indicato nell'allegato 8. Per la fotografia da inserire nella vignetta visto si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70—80 % della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

- scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), senza esercitare pressioni
- stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa.

Ove manchi la fotografia si appone obbligatoriamente in questa zona la dicitura «valido senza fotografia» in due o tre lingue (lingua dello Stato membro che rilascia il visto, inglese e francese). In linea di massima, la dicitura è apposta mediante stampante e, in via eccezionale, con un timbro specifico che, in quest'ultimo caso, copre parimenti parte della zona stampata in calcografia che contorna, nel lato destro o sinistro, la zona riservata alla fotografia.

4. Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5

Su proposta degli Stati Schengen, sia il formato della vignetta visto che il formato previsto per la zona di stampa riservata alla lettura ottica sono stati adottati dall'ICAO. Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice). L'allegato 10 riporta le modalità di iscrizione in tale zona.

5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto

5.1. Firma del visto

Qualora il diritto o la prassi interna di una parte contraente preveda l'apposizione obbligatoria della firma ed essa debba essere manoscritta, il visto deve essere firmato — dopo essere stato applicato al passaporto — dalla persona abilitata.

Essa appone la sua firma all'estremità destra della zona riservata alle annotazioni, badando bene a far debordare la firma sulla pagina del passaporto o del documento di viaggio, ma non sulla zona di lettura ottica.

5.2. Annullamento della vignetta già compilata

Le vignette visto non potranno recare correzioni o cancellature. Se nel completare la vignetta si dovesse commettere un errore, essa dovrà essere annullata.

— Se si dovesse individuare l'errore prima di applicarla sul documento di viaggio, dovrà essere distrutta o tagliata in diagonale.

— Se si individua l'errore dopo aver apposto la vignetta sul passaporto, essa sarà barrata con una croce decussata di colore rosso e si procederà all'apposizione di una nuova vignetta.

5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto

La vignetta è completata prima di essere applicata al passaporto. Si procederà alla stampigliatura e alla firma una volta che questa sarà incollata sul passaporto o sul documento di viaggio.

Debitamente completata, essa è applicata alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro di identificazione della domanda. Saranno rifiutati i passaporti privi di spazi liberi per l'apposizione della vignetta, quelli scaduti e quelli che non consentono, durante il periodo di validità del visto, l'uscita, il ritorno dello straniero nel paese di origine o il suo ingresso in un paese terzo (cfr. articolo 13 della convenzione di applicazione).

5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

Nell'allegato 11 figurano i criteri che permettono di stabilire se su un documento di viaggio può essere o meno apposto un visto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della convenzione di applicazione.

Conformemente all'articolo 14 della convenzione, non è possibile apporre nessun visto su un documento di viaggio che non sia valido per nessuna parte contraente. Qualora il documento di viaggio sia valido soltanto per una o alcune parti contraenti, il visto apposto autorizzerà l'ingresso unicamente in questa o queste parti contraenti.

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da uno o più Stati membri, il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro deve utilizzare il modello uniforme di foglio per apporvi il visto rilasciato al titolare

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2:

«La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

del documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che rilascia il foglio. Il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata ⁽¹⁾.

5.5. *Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto*

Il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto nella zona riservata alle annotazioni; occorre prestare particolare attenzione affinché non sia apposto in modo da impedire la lettura dei dati; esso deve oltrepassare la vignetta sporgendo sopra la pagina del passaporto o documento di

viaggio. Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

Per evitare il reimpiego della vignetta visto applicata sul modello uniforme di foglio, il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra la vignetta e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e dei dati della compilazione e da non invadere la zona riservata alla lettura ottica eventualmente compilata ⁽¹⁾.

VII. GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE

1. **Organizzazione del servizio visti**

L'organizzazione del servizio visti è di competenza di ciascuna parte contraente.

Spetta al responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare adoperarsi affinché il servizio incaricato del rilascio dei visti sia organizzato in modo tale da evitare qualsiasi tipo di negligenza che possa facilitare furti o falsificazioni.

- Il personale preposto al rilascio dei visti non deve essere soggetto a nessun tipo di pressione locale.
- Si dovranno evitare le «abitudini» che possono provocare una riduzione del livello di vigilanza (per esempio, organizzando trasferimenti regolari del personale).
- La conservazione e l'utilizzo delle vignette visto dovranno essere sottoposti a misure di sicurezza analoghe a quelle previste per altri documenti che richiedono protezione.

2. **Schedari ed archiviazione dei moduli**

Ciascuna parte contraente è responsabile della gestione degli schedari e dell'archiviazione dei moduli di visto e, nel caso di visto soggetto a consultazione centrale, della fotografia del richiedente.

Il termine di archiviazione dei moduli è di almeno un anno in caso di rilascio del visto richiesto e di almeno cinque anni in caso di rifiuto di rilascio del visto.

Per facilitare la localizzazione di una domanda, nelle consultazioni e risposte tra autorità centrali vanno citati i rispettivi riferimenti di schedario e archivio.

3. **Registrazione del visto**

Ogni parte contraente procede alla registrazione dei visti rilasciati conformemente alla prassi nazionale. Le vignette visto annullate devono essere registrate come tali.

4. **Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto ⁽²⁾**

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12.

Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

⁽²⁾ Conformemente alla decisione 2002/44/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5, articolo 3:

- «(1) La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2004.
- (2) Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.
- (3) Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, il Segretario generale del Consiglio pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.»

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2:

«La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

VIII. COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE

1. **Orientamento della cooperazione consolare locale**

La cooperazione consolare locale si incentra, in generale, sulla valutazione dei rischi migratori e, in particolare, sulla determinazione di criteri comuni di esame delle pratiche, sullo scambio di informazioni sull'impiego di documenti falsi, sulle possibili reti di immigrazione illegale nonché sul rifiuto di domande di visti palesemente infondate o fraudolente. Tale cooperazione deve inoltre consentire lo scambio di informazioni sui richiedenti in buona fede e l'organizzazione in comune della divulgazione di informazioni al pubblico sui requisiti per la richiesta del visto Schengen.

La cooperazione consolare si svolge in funzione della realtà amministrativa e della struttura socio-economica locale.

Le rappresentanze si riuniranno con una periodicità che sarà dettata dalle circostanze e ai livelli che verranno ritenuti opportuni. Le relazioni delle discussioni svoltesi in tali riunioni saranno comunicate alle autorità centrali. Su domanda della Presidenza, si potrà trasmettere alla medesima una relazione d'insieme semestrale.

2. **Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente**

Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto — simultanee o successive ad un rifiuto recente — presso varie rappresentanze diplomatiche o consolari.

Fermi restando la reciproca consultazione e il reciproco scambio di informazioni, le rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura «Visto richiesto il... a... ». In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la rappresentanza diplomatica o consolare della parte contraente. Deve essere aggiunto il codice del tipo di visto richiesto.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera «R» seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulti inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno a livello locale, ove necessario, o dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione sostitutive o complementari.

3. **Esame della buona fede del richiedente**

Al fine di facilitare l'accertamento della buona fede del richiedente, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno, conformemente alla propria legislazione nazionale, procedere ad uno scambio di informazioni in base ad accordi presi a livello locale nell'ambito della cooperazione e conformemente a quanto stabilito al punto 1 del presente capitolo.

Le informazioni scambiate periodicamente potranno riferirsi ai nominativi dei richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, perduti, contraffatti o falsificati, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di tentata immigrazione illegale nel territorio delle parti contraenti.

Pur costituendo un valido aiuto nell'esame delle domande di visto, tali informazioni elaborate e scambiate non sostituiscono tuttavia l'esame dell'effettiva domanda di visto o la consultazione del Sistema di Informazione Schengen o delle autorità centrali richiedenti.

4. **Scambio di statistiche**

4.1 Le statistiche relative ai visti rilasciati e ai visti oggetto di un rifiuto formale per soggiorni di breve durata, per il transito e per il transito aeroportuale sono scambiate a scadenza trimestrale.

4.2 Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 della convenzione di Schengen e fermi restando i relativi obblighi esplicitati nell'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune, sulla base dei quali gli Stati Schengen devono trasmettere entro 72 ore i dati relativi al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati Schengen sono

tenute a scambiarsi ogni mese le proprie statistiche sui visti con validità territoriale limitata rilasciati nel mese precedente e di trasmetterle alle rispettive autorità centrali.

5. **Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici** ⁽¹⁾

In materia di domande di visto, la regola generale prevede un colloquio con il richiedente. Tuttavia, è prevista la facoltà di rinunciare a tale colloquio sempre che un'organizzazione nota e solvibile che programmi viaggi di gruppo, non sussistendo dubbi fondati circa la buona fede del richiedente, il motivo del viaggio o le intenzioni reali di far ritorno nel paese di provenienza, fornisca alla rappresentanza diplomatica o consolare la necessaria documentazione e attesti in maniera ragionevolmente attendibile tale buona fede, i motivi del viaggio e le reali intenzioni di far ritorno (Cfr. III.4).

L'intervento di agenzie amministrative, di agenzie di viaggio e di operatori turistici e di loro venditori in quanto intermediari ai quali si rivolge il richiedente, è una prassi frequente e utile, specialmente in paesi con un territorio molto esteso. Tali organismi commerciali non presentano una tipologia uniforme, in quanto l'impegno che essi assumono verso i clienti che affidano loro le domande di visti è differenziato, per cui il grado di solvibilità e di affidabilità loro attribuibile è, in linea di massima, direttamente proporzionale al loro maggiore o minore coinvolgimento nella programmazione globale del viaggio, dell'alloggio, delle assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto e del ritorno a loro spese nel paese di provenienza.

5.1. *Modalità dell'intermediazione*

- a) Il tipo più semplice di intermediazione è costituito dall'agenzia amministrativa, in cui il servizio di assistenza prestato al cliente consiste semplicemente nel fornire documenti di identificazione e giustificativi, al posto del cliente.
- b) Un secondo tipo di organismo commerciale è costituito dalle agenzie di trasporto, o agenzia di viaggio a livello locale, a volte collegate a compagnie aeree, anche non di bandiera, che effettuano il trasporto regolare o occasionale di passeggeri. L'assistenza al cliente comprende la fornitura dei documenti giustificativi oltre, se del caso, la vendita di biglietti e la prenotazione degli alberghi.

- c) Un terzo tipo di organismo di intermediazione è quello che rientra nel concetto di organizzatore o operatore turistico, vale a dire una persona fisica o giuridica che organizza in maniera non occasionale viaggi combinati (preparazione della documentazione relativa a viaggio, trasporto, alloggio, servizi turistici complementari, assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto, spostamenti interni, ecc.), vende tali viaggi combinati o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore o un'agenzia di viaggi legata per contratto all'operatore turistico.

Rispetto all'operatore turistico e all'agenzia venditrice del viaggio combinato, il richiedente il visto non è altri che il fruitore del viaggio programmato, nel cui pacchetto rientra l'offerta di esperire tale richiesta. Questo terzo modello di intermediazione è complesso e presenta varie sfaccettature sulle quali si può effettuare un controllo oggettivo: controllo della documentazione commerciale, controllo durante la gestione, verifica dell'effettuazione e della destinazione del viaggio, controllo attraverso i pernottamenti e controllo degli ingressi e uscite programmati in gruppo.

5.2. *Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori*

- a) Tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in una stessa città si sforzano di pervenire a un'applicazione armonizzata, a livello locale, delle linee di condotta definite in appresso, in funzione della tipologia di intermediazione proposta. Benché spetti a ciascuna rappresentanza diplomatica o consolare decidere se collaborare o meno con le agenzie, ognuna di esse deve mantenere la facoltà di ritirare in qualsiasi momento l'accreditamento se le circostanze lo richiedono o nell'interesse di una politica dei visti comune. Una rappresentanza diplomatica o consolare che decida di collaborare con un'agenzia deve attenersi alle prassi e alle modalità di lavoro stabilite nel presente capitolo.

— Le rappresentanze consolari degli Stati membri vigilano in particolare modo e collaborano in stretto contatto per valutare e accreditare a titolo eccezionale le agenzie amministrative. La pratica delle loro domande di visti è esaminata accuratamente e si verificano in ogni caso i documenti giustificativi del titolare del visto e i documenti relativi alla licenza e all'iscrizione dell'agenzia nel registro delle imprese.

— Ai fini della valutazione delle domande di visti presentate dalle agenzie di trasporto o agenzie di viaggio locali occorre tener conto in maniera

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 2:

«La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

specifica delle circostanze del richiedente e si procede, caso per caso, alla verifica dei documenti giustificativi. Le rappresentanze consolari collaborano strettamente rafforzando i propri dispositivi per individuare irregolarità presso le agenzie e le società di trasporto e, a sostegno di tali dispositivi, è prevista la notifica delle irregolarità commesse da tali agenzie in sede di cooperazione consolare locale e regionale.

- Ai fini dell'accreditamento degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) si tiene conto, fra gli altri, dei criteri seguenti: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, statuto della società, contratti con le banche con le quali operano, contratti aggiornati che le vincolino alle direttive comunitarie relative al turismo, nei quali devono figurare tutti gli elementi del viaggio combinato (alloggio e servizi del pacchetto turistico combinato), contratti con le compagnie aeree che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso e le polizze di assicurazione per l'assistenza medica e di viaggio che devono aver stipulato. Le domande di visto presentate da tali agenzie di viaggio devono essere esaminate con cura.
- b) In sede di cooperazione consolare locale, le rappresentanze diplomatiche e consolari cercano inoltre di armonizzare le procedure e le modalità operative nonché i criteri di controllo della regolarità dell'attività delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori). Tali controlli devono comprendere almeno la verifica in qualsiasi momento della documentazione di accreditamento, la fissa-

zione per campionamento di colloqui personali o telefonici con i richiedenti, la prova dei viaggi e dei pernottamenti effettuati e, per quanto possibile, la prova documentale del ritorno in gruppo.

- c) Devono essere scambiate frequentemente informazioni sul funzionamento delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori): notifica di irregolarità riscontrate, scambio regolare di informazioni in materia di visti negati, comunicazione di formule fraudolente riscontrate nella documentazione di viaggio o della mancata effettuazione del viaggio programmato. La cooperazione con le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggio (operatori turistici e venditori) deve costituire uno dei temi trattati in occasione di regolari riunioni organizzate nel quadro della cooperazione consolare comune.
- d) In sede di cooperazione consolare locale dev'essere effettuato lo scambio degli elenchi di agenzie amministrative, agenzie di viaggio e organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) accreditati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.
- e) Le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) devono presentare alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso cui sono accreditati uno o due agenti che diventano i soli intermediari autorizzati per quanto riguarda la presentazione delle domande di visti.

ALLEGATO 1

- I. **Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.**
- II. **Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.**

- I. *Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.*

1. Stati

AFGHANISTAN	DOMINICANA (REPUBBLICA)
ALBANIA	EGITTO
ALGERIA	EMIRATI ARABI UNITI
ANGOLA	ERITREA
ANTIGUA E BARBUDA	ETIOPIA
ARABIA SAUDITA	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
ARMENIA	FIGI (ISOLE)
AZERBAIGIAN	FILIPPINE
BAHAMAS	GABON
BAHREIN	GAMBIA
BANGLADESH	GEORGIA
BARBADOS	GHANA
BELIZE	GIAMAICA
BENIN	GIBUTI
BHUTAN	GIORDANIA
BIELORUSSIA	GRENADA
BIRMANIA/MYANMAR	GUINEA
BOSNIA ERZEGOVINA	GUINEA BISSAU
BOTSWANA	GUINEA EQUATORIALE
BURKINA FASO	GUYANA
BURUNDI	HAITI
CAMBOGIA	INDIA
CAMERUN	INDONESIA
CAPO VERDE	IRAN
CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)	IRAQ
CIAD	KAZAKSTAN
CINA	KENIA
COLOMBIA	KIRGHIZISTAN
COMORE (ISOLE)	KIRIBATI
CONGO	KUWAIT
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	LAOS
COREA DEL NORD	LESOTHO
COSTA D'AVORIO	LIBANO
CUBA	LIBERIA
DOMINICA	LIBIA
	MADAGASCAR

MALAWI	SAINT KITTS E NEVIS
MALDIVE	SAO TOMÈ E PRINCIPE
MALI	SEICELLE
MARIANNE SETTENTRIONALI	SENEGAL
MAROCCO	SIERRA LEONE
MARSHALL (ISOLE)	SIRIA
MAURITANIA	SOMALIA
MAURITIUS	SRI LANKA
MICRONESIA	SUDAFRICA
MOLDOVA	SUDAN
MONGOLIA	SURINAME
MOZAMBICO	SWAZILAND
NAMIBIA	TAGIKISTAN
NAURU	THAILANDIA
NEPAL	TANZANIA
NIGER	TOGO
NIGERIA	TONGA
OMAN	TRINIDAD E TOBAGO
PAKISTAN	TUNISIA
PALAU	TURKMENISTAN
PAPUA NUOVA GUINEA	TURCHIA
PERU	TUVALU
QATAR	UCRAINA
REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA (SERBIA E MONTENEGRO)	UGANDA
RUANDA	UZBEKISTAN
RUSSIA	VANUATU
SAINT VINCENT E GRENADINE	VIETNAM
SAINT LUCIA	YEMEN
SALOMONE (Isole)	ZAMBIA
SAMOA (Isole occidentali)	ZIMBABWE

2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come stati da almeno uno Stato membro

TAIWAN
AUTORITÀ PALESTINESE
TIMOR ORIENTALE

II. *Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).*

1. Stati

ANDORRA	BRUNEI
ARGENTINA	BULGARIA
AUSTRALIA	CANADA
BOLIVIA	CILE
BRASILE	CIPRO

COREA DEL SUD	NUOVA ZELANDA
COSTA RICA	PANAMA
CROAZIA	PARAGUAY
ECUADOR	POLONIA
EL SALVADOR	REPUBBLICA CECA
ESTONIA	ROMANIA
GIAPPONE	SAN MARINO
GUATEMALA	SANTA SEDE
HONDURAS	SINGAPORE
ISRAELE	SLOVACCHIA
LETTONIA	SLOVENIA
LITUANIA	STATI UNITI
MALESIA	SVIZZERA
MALTA	UNGHERIA
MESSICO	URUGUAY
MONACO	VENEZUELA
NICARAGUA	

2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

RAS di Hong Kong ⁽¹⁾

RAS di Macao ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

⁽²⁾ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

ALLEGATO 2

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.I. *Regime di circolazione alle frontiere esterne*

1. Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.
2. Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata all'istruzione consolare comune e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il Comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.
3. Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il Comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore.
4. Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione.
5. I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.
6. Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.
7. Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.
- 8.1. Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 5 della presente Istruzione).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.
- 8.2. Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.
- 8.3. In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione.
9. Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II. *Regime di circolazione alle frontiere interne*

Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

- III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno (cfr. pag. 66 del Manuale comune).

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio.

Inventario A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

	BNL	DK	D	EL	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Albania				DS			D						
Algeria							DS						
Angola									DS				DS
Antigua e Barbuda				DS									
Bahamas								DS					
Barbados							DS	DS					
Benin							DS						
Bosnia Erzegovina				D				D					
Botswana							DS	D					
Burkina Faso							DS						
Capo Verde									DS				
Ciad	D		DS										
Colombia							DS						
Costa d'Avorio	DS					DS	DS	DS					
Dominica							DS						
Egitto							DS						
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia			D			D	DS	DS					DS
Figi							DS						
Filippine		DS	DS	DS	DS		DS	DS		DS	DS		DS
Gabon					D								
Gambia							DS						

	BNL	DK	D	EL	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Ghana		DS											
Giamaica	DS		D										
Guyana							DS						
India		DS	D										
Kenya			D										
Kuwait							DS						
Lesotho							DS						
Malawi	DS		D										
Maldive								DS					
Marocco	DS		D	DS	D	D	DS	DS	DS				DS
Mauritania							DS						
Mozambico									DS				DS
Namibia			D										
Niger							DS						
Pakistan	DS	DS	D					DS		DS		DS	DS
Perù			D	DS	DS	DS	DS	DS		DS			
Repubblica Federale di Jugoslavia				DS			DS						
Repubblica Dominicana							DS						
Samoa (Isole Occidentali)							DS						
São Tomé e Príncipe									DS				
Seicelle								DS					
Senegal	D		DS			D	DS	DS					
Sudafrica			D	DS				DS	DS			DS	DS
Swaziland							DS						
Thailandia	DS	DS	DS	DS			DS	DS		DS	DS		DS
Togo							DS						
Trinidad e Tobago								DS					
Tunisia	DS		D	DS	D	D	DS	DS	DS				
Turchia	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	D	DS	DS	DS	DS
Uganda							DS						
Zimbabwe				DS									

DS: dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

D: dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici.

Inventario B

Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

	BNL	DK	D	EL	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Israele						X							
Messico												X	
Stati Uniti				X	X (*)	X (*)							

(*) Se sono in viaggio di servizio o in viaggio ufficiale.

ALLEGATO 3

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale ⁽¹⁾

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 3 senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

Parte I

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen ⁽²⁾ ⁽³⁾

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Repubblica democratica del)

ERITREA ⁽⁴⁾

ETIOPIA

GHANA

IRAN ⁽⁵⁾

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati Schengen

Non è richiesto un VTA:

— ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

⁽³⁾ Per i paesi del Benelux, la Francia e la Spagna

Non è richiesto un VTA:

— ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

⁽⁴⁾ Per la Germania

Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America

⁽⁵⁾ Per la Germania

Non è chiesto un UTA:

— ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio

Parte II:

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto

	BNL ⁽¹⁾	DK	D	EL	E ⁽²⁾	F ⁽³⁾	I ⁽⁴⁾	A ⁽⁵⁾	P	FIN	S	ISL	N
Albania						X							
Angola	X		X	X	X	X							
Costa d'Avorio					X								
Cuba					X								
Egitto						X ⁽⁶⁾							
Gambia			X										
Giordania			X										
Guinea	X					X							
Guinea Bissau					X	X							
Haiti						X							
India		X ⁽⁷⁾	X ⁽⁸⁾	X	X	X ⁽⁸⁾							
Libano			X			X ⁽⁶⁾							
Liberia					X	X		X	X				
Libia						X							
Mali					X								
Senegal							X		X				
Sierra Leone					X	X							
Siria	X		X	X		X ⁽⁹⁾							
Sudan	X		X	X		X							
Togo					X								
Turchia			X ⁽⁸⁾	X									

⁽¹⁾ Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

⁽²⁾ Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.

⁽³⁾ Non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio,
- ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III,
- ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

⁽⁴⁾ Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.

⁽⁵⁾ I cittadini di paesi terzi sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito:

- di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti, che garantisca un diritto di ritorno assoluto,
- di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione,
- di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.

⁽⁶⁾ Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

⁽⁷⁾ I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti. Non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale.

Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001.

⁽⁸⁾ Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

⁽⁹⁾ Lo stesso vale per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

Parte III

- A. Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

IRLANDA:

- *Residence permit + re-entry visa* (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

LIECHTENSTEIN:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) ⁽¹⁾
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

REGNO UNITO:

- *Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period* (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)
- *Certificate of entitlement to the right of abode* (certificato attestante il diritto di stabilimento)

- B. Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

ANDORRA:

- *Tarjeta provisional de estancia y de trabajo* (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile ⁽¹⁾.
- *Tarjeta de estancia y de trabajo* (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno ⁽¹⁾.
- *Tarjeta de estancia* (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno ⁽¹⁾.
- *Tarjeta temporal de residencia* (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo ⁽¹⁾.
- *Tarjeta ordinaria de residencia* (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni ⁽¹⁾.
- *Tarjeta privilegiada de residencia* (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni
- *Autorización de residencia* (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni ⁽¹⁾.
- *Autorización temporal de residencia y de trabajo* (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni ⁽¹⁾.
- *Autorización ordinaria de residencia y de trabajo* (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni
- *Autorización privilegiada de residencia y de trabajo* (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata

CANADA:

- *Returning Resident Permit* (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto)

GIAPPONE:

- *Re-entry permit to Japan* (autorizzazione al reingresso in Giappone) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

MONACO:

- *Carte de séjour de résident temporaire de Monaco* (permesso di soggiorno temporaneo) ⁽¹⁾
- *Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco* (permesso di soggiorno ordinario)
- *Carte de séjour de résident privilégié de Monaco* (permesso di soggiorno per residente privilegiato)
- *Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque* (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

SAN MARINO:

- *Permesso di soggiorno ordinario* (validità illimitata)
- *Permesso di soggiorno continuativo speciale* (validità illimitata)
- *Carta d'identità di San Marino* (validità illimitata)

STATI UNITI D'AMERICA:

- *Form I-551 permanent resident card* [valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni]
- *Form I-551 Alien registration receipt card* [valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni]
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (validità illimitata)
- *Form I-327 Reentry document* (valido 2 anni – rilasciato a titolari di un I-551) ⁽¹⁾
- *Resident alien card* [permesso di residenza per stranieri valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno]
- *Permit to reenter* (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) ⁽¹⁾
- *Valid temporary residence stamp* (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) ⁽¹⁾

SVIZZERA:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) ⁽¹⁾
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

⁽¹⁾ Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

ALLEGATO 4

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

BELGIO

- Carte d'identité d'étranger
 - Identiteitskaart voor vreemdelingen
 - Personalausweis für Ausländer
 - (Carta d'identità per stranieri)
- Certificat d'inscription au registre des étrangers
 - Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 - Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister
 - (Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)
- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
 - Carte d'identité diplomatique
 - Diplomatieke identiteitskaart
 - Diplomatischer Personalausweis
 - (Carta d'identità diplomatica)
 - Carte d'identité consulaire
 - Consulaire identiteitskaart
 - Konsularer Personalausweis
 - (Carta d'identità consolare)
 - Carte d'identité spéciale — couleur bleue
 - Bijzondere identiteitskaart — blauw
 - Besonderer Personalausweis — blau
 - (Carta d'identità speciale — colore blu)
 - Carte d'identité spéciale — couleur rouge
 - Bijzondere identiteitskaart — rood
 - Besonderer Personalausweis — rot
 - (Carta d'identità speciale — colore rosso)
 - Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge
 - Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood
 - Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau
 - (Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)
- Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans
 - Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto
 - Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild
 - (Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

DANIMARCA

Carte di soggiorno

EF/EØS – opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)

- Kort A. Tidsbegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

- Kort B. Tidsubegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

- Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reglerne

(Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

- Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reglerne

(Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)

- Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

- Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri)

Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.

Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.

Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni:

- Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

- Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo)

- Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Vignetta D. Familiari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori))

- Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Vignette rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

- Sticker E — Diplomatsk visering

(Vignetta E. — visto diplomatico) — è rilasciata ai diplomatici e ai famigliari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen.

- Sticker F — Opholdstilladelse

(Vignetta F. — permesso di soggiorno) — è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai famigliari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.

- Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

[Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)] Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

Altri documenti:

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

- Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale DK

GERMANIA

- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG
(Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea)
- Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland
(Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.

Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo («Aufenthalts gestattung für Asylbewerber») autorizzano l'ingresso senza visto.

- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri
 - Diplomatenausweis (rot)
(Tessera per agenti diplomatici) (rossa)
 - Ausweis für bevorrechtigte Personen (blau)
(Tessera per persone privilegiate) (blu)
 - Ausweis (gelb)
(Tessera) (gialla)
 - Ausweis (dunkelrot)
(Tessera) (rosso scuro)
 - Personalausweis (grün)
(Carta d'identità) (verde)
- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder:
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß)
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca)
 - Ausweis (grau)
(Tessera) (grigia)
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß mit grünen Streifen)
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca sbarrata da tratti verdi)
 - Ausweis (gelb)
(Tessera) (gialla)
 - Ausweis (grün)
(Tessera) (verde)
- Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)
 - Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Artikel 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)
 - Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D.
 - Protokollausweis für Verwaltungspersonal (tessera protocollare per il personale amministrativo)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB.
 - Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico di servizio)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP.
 - Protokollausweis für Ortskräfte (tessera protocollare per agenti locali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK.

- Protokollausweis für privates Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico privato)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP.
- Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen (tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO.

I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

GRECIA

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di lavoro)
- Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di studio)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio.]
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (beige-giallo) [Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da uno a cinque anni.]
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato ai rifugiati statuari ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.]
- Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού
(Carta d'identità per stranieri) (verde) [Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni.]
- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige) [Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale.]
- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (rosa) [Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata.]
- Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου
(Carta di identità per diplomatici) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου

(Carta di identità per funzionari consolari) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού

(Carta di identità per funzionari di organizzazioni internazionali) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής

(Carta di identità per funzionari amministrativi del corpo diplomatico) (azzurro)

— Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Nota: Le prime quattro categorie saranno valide fino alla loro scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001.

SPAGNA

Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.

I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:

— Permiso de residencia inicial

(Permesso di soggiorno iniziale)

— Permiso de residencia ordinario

(Permesso di soggiorno ordinario)

— Permiso de residencia especial

(Permesso di soggiorno speciale)

— Tarjeta de estudiante

(Tessera per studente)

— Permiso de residencia tipo A

(Permesso di soggiorno tipo A)

— Permiso de residencia tipo b

(Permesso di soggiorno tipo b)

— Permiso de trabajo y de residencia tipo B

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo B)

— Permiso de trabajo y de residencia tipo C

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo C)

— Permiso de trabajo y de residencia tipo d

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo d)

— Permiso de trabajo y de residencia tipo D

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo D)

— Permiso de trabajo y de residencia tipo E

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo E)

- Permiso de trabajo fronterizo tipo F

(Permesso di lavoro di frontiera tipo F)
- Permiso de trabajo y residencia tipo P

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo P)
- Permiso de trabajo y residencia tipo Ex

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex)
- Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (artículo 16 de la Ley nº 7/85)

(Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — art. 16 Legge 7/85)
- Permiso de residencia para refugiados

(Permesso di soggiorno per rifugiati)
- Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)
- Tarjeta de familiar residente comunitario

(Documento per familiare di un cittadino comunitario)
- Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:

- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo diplomático. Embajador. Documento de identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo diplomático. Documento de identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones diplomáticas. Personal administrativo y técnico. Documento de identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta diplomática de identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos internacionales. Estatuto diplomático. Documento de identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario consular de carrera. Documento de identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado consular. Expedida a favor de... Documento de identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a... Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de servicio. Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales. Expedida a favor de... Documento de identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

FRANCIA

1. Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé
(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)
- Carte de résident
(Permesso di residenza)
- Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)
(Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni)
- Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)
(Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni)
- Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)
(Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni)
- Carte de séjour de l'Espace Économique européen
(Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo)
- (Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri)
- Titoli di soggiorno speciali:
 - Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/A rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche)
 - Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'Organisations Internationales
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/M rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali)

- Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/D rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)
- Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/A rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)
- Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une Organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/M rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/D rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CC/C rilasciato ai funzionari consolari)
- Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/A rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)
- Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/C rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)
- Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/M rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/D rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/A rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)
- Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/C rilasciato al personale di servizio dei consolati)
- Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/M rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

- Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégalion auprès d'une organisation internationale
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/D rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/A rilasciato al personale privato dei diplomatici)
- Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/C rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)
- Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/M rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégalion permanente auprès d'une organisation internationale
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/D rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/A rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate)
- Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/C rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati)
- Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger
(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EF/M rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero)
- Titoli monegaschi
 - Carte de séjour de résident temporaire de Monaco
(permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)
 - Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco
(permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)
 - Carte de séjour de résident privilégié de Monaco
(permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)
 - Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque
(permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco).

2. Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:

- Document de circulation pour étrangers mineurs
(Documento di circolazione per stranieri minori)

- Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori)

- Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del Ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione)

3. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Nota 1:

Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.

Nota 2:

Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune.

ITALIA

- Carta di soggiorno (validità illimitata)

- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino
2. Permesso di soggiorno per cure mediche
3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

- Carta d'identità MAE — Corpo Diplomatico:

(Carta d'identità del ministero degli affari esteri)

- Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

- Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico

- Mod. 3 (arancione) Funzionari II° FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

- Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

NB I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

LUSSEMBURGO

- Carte d'identité d'étranger

(Carta d'identità per stranieri)

- Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale)

- Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères

(Tessera diplomatica rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri)

- Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri al personale amministrativo e tecnico delle Ambasciate)

- Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo)

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

PAESI BASSI

- Formulari seguenti:
 - Vergunning tot vestiging (modello «A»)
(Permesso di residenza)
 - Toelating als vluchteling (modello «B»)
(Titolo di ammissione con lo status di rifugiato)
 - Verblijf voor onbepaalde duur (modello «C»)
(Titolo di soggiorno a tempo indeterminato)
 - Vergunning tot verblijf (modello «D»)
(Permesso di soggiorno)
 - Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modello «D» con la scritta «voorwaardelijk» (condizionale)]
(Permesso di soggiorno condizionale)
 - Verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der EEG (modello «E»)
(Carta di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro della CEE)
- Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)
[Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)]
- Vreemdelingendocument accompagnato dal codice «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» o «F3»
(Documento per stranieri)
- Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten
(Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status
(Carta d'identità per i funzionari con status speciale)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties
(Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali)
- Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd
(Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede)
- Visum voor terugkeer
(Visto di ritorno)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Commento relativo ai trattini 1 e 2

Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1° marzo 1994 (il rilascio del modello «D» e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1° giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1° gennaio 1997 al più tardi.

Commento relativo al trattato 3

Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1° marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto.

Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il permesso di soggiorno condizionale è corredato del codice F1, F2 o F3.

Commento relativo al trattato 7

La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i familiari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

1. Agenzia spaziale europea — ASE (European Space Agency — ESA)
2. Ufficio europeo dei brevetti
3. Associazione internazionale per la promozione del tè — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA)
4. Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research — ISNAR)
5. Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA)
6. Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies — UNU-Intech)
7. African Management Services Company (AMSCO SA)

AUSTRIA

- Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'Azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno)

(A partire dal 1° gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto» si utilizzano attualmente le seguenti diciture:

«Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltsurlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)]

- Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1° gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata):

(«Wiedereinreise – Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise – Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle rappresentanze estere, sotto forma di un timbro;

«Gewöhnlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1° settembre 1996 in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95;

«Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale]

- Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993

(Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1° gennaio 1993)

- Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

[(Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal ministero federale degli Affari esteri]

- Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:

- Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremden-Gesetz 1997
(Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'art. 85 della legge sugli stranieri del 1997)
- Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung
(Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via)
- Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet
(Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione)
- Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997 bzw. § 7 AsylG 1991
(Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991)
- Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997 bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag
(Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta)

PORTOGALLO

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo consular, chefe de missão (Corpo consolare, capo di missione)
- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo consular, funcionário de missão (Corpo consolare, agente di missione)
- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Pessoal auxiliar de missão estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera)
- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera)
- Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo diplomático, chefe de missão (Corpo diplomatico, capo di missione)
- Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo diplomático, funcionário de missão (Corpo diplomatico, agente di missione)
- Título de residência (1 ano)
(Titolo di soggiorno — 1 anno)
- Título de residência anual (1 ano)
(Titolo di soggiorno annuale — 1 anno)
- Título de residência anual (cor de laranja)
(Titolo di soggiorno annuale — arancione)

- Título de residência temporário (5 anos)
(Titolo di soggiorno temporaneo — 5 anni)
- Título de residência vitalício
(Titolo di soggiorno permanente)
- Cartão de residência de nacional de um Estado-Membro da Comunidade Europeia
(Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea)
- Cartão de residência temporário
(Permesso di soggiorno temporaneo)
- Cartão de residência
(Permesso di soggiorno)
- Autorização de residência provisório
(Autorizzazione di soggiorno provvisoria)
- Título de identidade de refugiado
(Titolo d'identità per rifugiati)

FINLANDIA

- Pysyvä oleskelulupa
(Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta
- Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työluupa
(Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni:
 - A.1, A.2, A.3, A.4, A.5
E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 o
 - B.1, B.2, B.3, B.4
E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 o
 - D.1 e D.2
- Oleskelulupa uppehällstillstånd
(Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari
- Henkilökortti A, B, C e D
(Carta d'identità) rilasciata dal ministero degli Affari esteri al corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari
- Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus
(Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus).
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

SVEZIA

- Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Svezia certificato di residenza permanente) apposta sul passaporto
- Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd » (Svezia permesso di soggiorno temporaneo) apposta sul passaporto

La Svezia non rilascia carte/documenti per diplomatici ma appone un timbro sul loro passaporto (cfr. doc. 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLANDA

- Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso provvisorio)
- Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku

(Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare)
- Óbundið dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno permanente)
- Leyfi til vistráðningar

(Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari)
- Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permesso di lavoro per studente)
- Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso permanente)
- Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
 - Diplómatískt Persónuskilríki

(Carta d'identità diplomatica)
 - Persónuskilríki

(Carta d'identità)
- Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e dalla legge n. 82/2000)
- Takmarkað dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno temporaneo)

NORVEGIA

— Oppholdstillatelse

(Permesso di soggiorno)

— Arbeidstillatelse

(Permesso di lavoro)

— Bosettingstillatelse

(Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente)

I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno.

I suddetti permessi non sono considerati come documenti di viaggio. Nel caso in cui il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti sotto indicati può essere utilizzato insieme al permesso di lavoro, di soggiorno o di stabilimento:

— un documento di viaggio per rifugiato («Reisebevis») (colore azzurro);

— un passaporto di immigrante («Utlendingpass») (colore verde).

Il titolare di uno di detti documenti di viaggio ha la certezza di essere autorizzato a rientrare nel territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.

— Carta SEE

rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro famigliari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate.

— Identitetskort for diplomater

(Carta d'identità per diplomatici — rosso)

— Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare — marrone)

— Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — blu)

— Identitetskort for utsendte konsuler

(Carta d'identità per consoli — verde)

— Residence/Visa sticker

(Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta)

rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale.

ALLEGATO 5

RISERVATISSIMO

—

ALLEGATO 6

Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme

In applicazione di quanto concordato dai ministri e segretari di Stato nella riunione del 15 dicembre 1992, tutti gli Stati membri dell'accordo di Schengen hanno riconosciuto l'abilitazione dei seguenti consoli onorari a rilasciare visti uniformi per i periodi di tempo indicati:

L'attuale console onorario dei Paesi Bassi

- a Nassau (Bahamas), fino a quando non vi sarà una rappresentanza di prima categoria di uno Stato membro.

—

ALLEGATO 7

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

— *Straniero che risiede da un privato*

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

— *Straniero che risiede in albergo*

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma, della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma, della AuslG).

Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 EUR/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per esempio:

- di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco
- di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero
- di un vaglia telegrafico
- del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 EUR diarie in valuta straniera per persona e un minimo di 100 EUR.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre.

- a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 EUR — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 EUR a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.
- b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

- automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %,
- per decisione del governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° luglio 2002, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 EUR.

I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 EUR al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che «... l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi».

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1° marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che:

- la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze di fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale,
- gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio,
- lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno,
- i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Tabella A

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo

(in euro)

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni quota fissa quota giornaliera a persona	51,64 36,67	25,82 22,21
Oltre i 20 giorni quota fissa quota giornaliera a persona	206,58 27,89	118,79 17,04

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 EUR per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, paragrafo 2 Z 4, della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

- 75 EUR per ogni ingresso
- 40 EUR per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

FINLANDIA

L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 EUR per persona al giorno.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).

ATTUALITÀ

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visate adesive sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, quale modificato dal regolamento (CE) n. 154/2002 del Consiglio sulla base della stessa

Commissione, del 15 giugno 1995, e
 del regolamento (CE) n. 202/2002 della

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1° gennaio 1996;

considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure del titolo VI del trattato sull'Unione europea;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
- un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

ALLEGATO

**Caratteristiche di sicurezza**

1. In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio.
2. In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, S per Svezia, UK per Regno Unito.
4. Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. È utilizzato un carattere speciale.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.
7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.
8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.
10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11. Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto». L'autorità emittente deve indicare la categoria dei visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7.
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.
13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.

—

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n.1683/95 ⁽³⁾ ha istituito un modello uniforme per i visti.
- (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
- (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.
- (4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.
- (5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.
- (6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

- (7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.
- (8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilasci dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾.
- (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.⁽²⁾ Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).⁽³⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4. Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 bis. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 ⁽¹⁾, sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*) quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (**) o adottate sulla base dello stesso.

(*) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(**) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.»

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

ALLEGATO 9

RISERVATISSIMO

—

ALLEGATO 10

RISERVATISSIMO

—

ALLEGATO 11

Lista dei documenti su cui si può apporre il visto

Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:

- a) Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri.
- b) Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:
 - sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione
 - sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi.

Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti.

- c) Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.
- d) Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi ⁽¹⁾.

—

⁽¹⁾ Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.

ALLEGATO 12

Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto ⁽¹⁾

A. Transito aeroportuale	10 EUR
B. Transito (uno, due o più ingressi)	10 EUR
C1. Brevissima durata (massimo 30 giorni)	da 15 a 25 EUR
C2. Breve durata (massimo 90 giorni)	30 EUR + 5 EUR a partire dal 2 ingresso, in caso di più ingressi
C3. Ingressi molteplici, validità un anno	50 EUR
C4. Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni	50 EUR + 30 EUR per anno supplementare
D. Visti nazionali per soggiorni di lunga durata	Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente.
— Validità territoriale limitata	Importo non inferiore al 50 % di quello fissato per i visti A, B o C
— rilasciati in frontiera	Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente.
— visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone)	10 EUR + 1 EUR per persona
— visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (id.)	30 EUR + 1 EUR per persona
— visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (id.)	30 EUR + 3 EUR per persona

Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.

Principi:

- I. I diritti sono versati in moneta convertibile o nella moneta nazionale sulla base del cambio ufficiale in vigore.
- II. In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico.
- III. I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni.

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/44/CE del Consiglio del 20.12.2001, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5 articolo 3:

«1. La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2004.

2. Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

3. Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, il Segretariato generale del Consiglio pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.»

ALLEGATO 13

Modalità di compilazione della vignetta visto

Nota: di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.

Esempio 2 a)

VTA DOPPIO

(validità: un paese)



- Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno.
- Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00).
- Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato [esempio 2 a)]. Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso 2 paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» [esempio 2 b) in appresso].

VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC)

Esempio 15

- In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen».
- Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.
- Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C.

SINTESI

	«VALIDO PER»	«TIPO»	«NUMERO D'INGRESSI»	«DA».....«A»		«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO» (in giorni)
Transito aeroportuale	ITALIA (per esempio) O STATI SCHENGEN	A	01	Data di partenza	Data di partenza + 7 giorni	XXX
			02	Data di partenza	Data di ritorno + 7 giorni	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 3 mesi)	
Transito	STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio)	B	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni	XXX o da 1 a 5
			02	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi)	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1a partenza		
Breve soggiorno	STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio)	C	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni	da 1 a 90
			MULT ⁽²⁾	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni)	
Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno	FRANCIA (per esempio) + STATI SCHENGEN	D + C				

⁽¹⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

⁽²⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

ALLEGATO 14

Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale

1. INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA

1.1. **Generalità**

Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione.

Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. La parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione di applicazione).

Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune [SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr., cap. V, punto 3], è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso.
- b) Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre parti contraenti.

1.2. **Norme procedurali**

Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:

1.2.1. *Rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari*

Per l'informazione delle altre parti contraenti valgono le disposizioni [cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7] previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.

1.2.2. *Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera*

In questo caso, l'informazione delle altre parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.

1.2.3. È necessario che le parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni.

1.2.4. Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati.

1.2.5. Sono trasmessi alle parti contraenti i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata

Motivi della limitazione territoriale del visto:

- motivi umanitari
- motivi di interesse nazionale
- obblighi internazionali
- documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti
- secondo visto nell'arco di un semestre
- per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali
- obiezioni di un'Autorità centrale in un caso soggetto a consultazione.

2. ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME

Sulla base dei principi adottati dal Comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], è obbligatorio informare le parti contraenti nei seguenti casi:

2.1. **Annullamento del visto**

L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.

La parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Tipo e numero del documento di viaggio

Numero della vignetta visto

Tipo di visto

Data e luogo del rilascio del visto

Data e motivo dell'annullamento.

2.2. **Revoca del visto**

La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.

La parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.

2.3. **Riduzione della durata di validità del visto**

Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.

2.4. **Procedura**

Le informazioni trasmesse alla parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa parte contraente.

3. **INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)**

L'articolo 25, paragrafo 1, dispone che la parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.

L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, prevede che la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

- consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della parte contraente che ha effettuato la segnalazione, e
- informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, la consultazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.

Stando allo spirito della convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle parti contraenti rimarrà una deroga.

Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura Sirene.

Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della convenzione di applicazione.

—

ALLEGATO 15

Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

Bundesdruckerei
Artikel-Nr. 10150

Ich der/die Unterzeichnende Je, soussigné(e) I, the undersigned

Name / Nom / Surname



Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽²⁾ / Document d'identité⁽¹⁾ / Titre de séjour⁽²⁾
Identity card⁽¹⁾ / Residence title⁽²⁾

wohnhaft in / Adresse / Address

Beruf / Profession / Profession

Zuständige Behörde
Autorité compétente
Competent authority

verpflichte mich gegenüber m'engage auprès du service take full responsibility
der Ausländerbehörde / des étrangers/de la représen- towards the aliens authority/
Auslandsvertretung, für tation diplomatique à diplomatic representation
héberger for accommodating

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No.

wohnhaft in / Adresse / Address

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant

⁽¹⁾
Art / type / type
Nummer / numéro / number

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽³⁾ / accompagné(e) de son conjoint⁽³⁾
/ accompanied by his or her spouse⁽³⁾

⁽²⁾
Nur bei seulement applicable
Ausländern, pour les to foreigners
Art des étrangers only,
Titels type de titre type of title

und Kinder⁽³⁾ / accompagné(e) de ses enfants⁽³⁾ / accompanied by children⁽³⁾

vom ... an bis zum ... / du ... au ... / from ... to ...

⁽³⁾
Name / nom / surname
Vorname / prénom / first name
Geburtstag / date de naissance / date of birth
Geschlecht / sexe / sex

nach § 84 des Ausländerge- et à prendre en charge le and for bearing the living costs
setzes die Kosten für den coût de la vie conformément according to § 84 of the
Lebensunterhalt und nach au § 84 de la loi sur les Aliens Act and the departure
§§ 82 und 83 des Auslän- étrangers et les frais de costs of the above foreigner
dergesetzes die Kosten für retour de l'étranger ci-dessus according to §§ 82 and 83 of
die Ausreise o. g. Auslän- conformément aux §§ 82 et the Aliens Act.
ders/in zu tragen. 83 de la loi sur les étrangers.

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einen gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen.

Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) o. g. Ausländers/in nach §§ 82 und 83 des Ausländergesetzes.

Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf

- den Umfang und die Dauer der Haftung,
- die Möglichkeit von Versicherungsschutz,
- die zwangsweise Betreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme, sowie
- die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben (§ 92 des Ausländergesetzes – Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.

Behörden- vermerke	Réservé à l'administration	Official remarks	Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers / Adresse du logement dans lequel l'hébergement sera assuré, au cas où il serait différent du logement habituel de l'hébergeant / Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the undersigned's normal address
-----------------------	-------------------------------	---------------------	---

Ich bin / j'en suis / I am

Mieter
locataire
tenant

Eigentümer
propriétaire
owner

Arbeitgeber / Employeur / Employer

Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der Wohnung, Höhe des Einkommens) /

Renseignements complémentaires concernant le logement, les revenus et la situation financière /

Other details of housing conditions, income and financial situation

Gebühren

Der/die Verpflichtungserklärende

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und gehe eine entsprechende Verpflichtung ein.

Ort Datum

Unterschrift

Bemerkungen

Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde/ Auslandsvertretung

Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir vollzogen worden. Die Beglaubigung der Unterschrift dient nur zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung.

Behörde: _____
Ort Datum
Im Auftrag (Siegel)

Stellungnahme der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung
Die finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpflichtungserklärenden wurde nachgewiesen / glaubhaft gemacht.

Behörde: _____
Ort Datum
Im Auftrag (Siegel)

cerfa
n° 10798*01

Je, soussigné(e)

Ich, der/die Unterzeichnende I, the undersigned

**Document souscrit en appli-
cation du décret n° 82-442 du
27 mai 1982 modifié pris pour
l'application de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions
d'entrée et de séjour des
étrangers en France**

nom / Name / name

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le/à / Geburtstag und -ort / date and place of birth

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

document d'identité⁽¹⁾ ou titre de séjour⁽¹⁾ / Identitätsdokument⁽¹⁾ oder Aufenthaltstitel⁽¹⁾/
identity document⁽¹⁾ or residence⁽¹⁾

adresse complète / wohnhaft in / full address

Département, commune
zuständige Verwaltung
Competent authority

**atteste
pouvoir accueillir:**

**bescheinige, folgende
Person(en) unterbringen
zu können:**

**declare being
able to accommodate:**

nom / Name / name

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le/à / geboren am/in / born on/at

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

passport n° / Reisepass-Nr. / passport No.

adresse / wohnhaft in / address

accompagné(e) de son conjoint⁽²⁾ / und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽²⁾ /
accompanied by spouse⁽²⁾

accompagné(e) de ses enfants⁽²⁾ / und Kinder⁽²⁾ / accompanied by children⁽²⁾

⁽¹⁾
type / Art / type
numéro / Nummer / number

⁽²⁾
nom / Name / surname
prénom / Vorname / first name
date de naissance / Geburtstag / date of birth
sexe / Geschlecht / sex

pendant (... jours) entre le ... et le ... / für (... Tage) zwischen dem ... und dem ... / for (... days)
from ... to ...

LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS s'applique aux réponses faites sur ce formulaire et garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la préfecture.

ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE: toute personne française ou étrangère résidant en France ou sur le territoire d'un autre État partie à la convention de Schengen qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France ou sur le territoire d'un autre État partie de la convention de Schengen sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 200 000 F.

ARTICLE 441-5 DU CODE PÉNAL: le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou d'accorder une autorisation est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende dans les cas évoqués au deuxième alinéa du même article.

ARTICLE 441-6 DU CODE PÉNAL: le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère, par une administration publique, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

1°/Cas où l'accueil est assuré au domicile principal de l'hébergeant: réservé à l'administration

adresse: se reporter à celle mentionnée au recto

justificatifs du domicile principal de l'hébergeant:

2°/Cas où l'accueil est assuré au domicile secondaire de l'hébergeant: réservé à l'administration

adresse complète:

justificatifs du domicile secondaire de l'hébergeant:

L'hébergeant

L'autorité publique compétente:

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. **Date:**

LU ET APPROUVÉ,

date et signature

signature et cachet

L'autorité consulaire

Les services de contrôle à l'entrée sur le territoire

date et cachet

date et cachet

ALLEGATO 16 ⁽¹⁾**Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme**

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione 2002/354/CE del Consiglio del 25.4.2001, GU L 123 del 9.5.2001, pag. 50, articolo 3: La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Domanda di visto per gli Stati Schengen

Foto

Modulo gratuito

1. Cognome/cognomi		<p>Ad uso esclusivo dell'ambasciata o del consolato</p> <p>Data della domanda:</p> <p>Fascicolo esaminato da:</p> <p>Documenti giustificativi: <input type="checkbox"/> Passaporto valido <input type="checkbox"/> Mezzi di sostentamento <input type="checkbox"/> Invito <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> Assicurazione malattia <input type="checkbox"/> Di altro tipo:</p> <p>Visto: <input type="checkbox"/> Rifiutato <input type="checkbox"/> Concesso</p> <p>Caratteristiche del visto: <input type="checkbox"/> VTL <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D + C</p> <p>Numero di ingressi: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Mult.</p> <p>Valido da: _____ a _____</p> <p>Valido per: _____</p>
2. Cognome/cognomi alla nascita (cognome/cognomi precedenti)		
3. Nome		
4. Data di nascita (anno, mese, giorno)	5. Numero di carta di identità (facoltativo)	
6. Luogo di nascita e Stato		
7. Cittadinanza/cittadinanze attuali	8. Cittadinanza di origine (cittadinanza alla nascita)	
9. Sesso <input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile	10. Stato civile <input type="checkbox"/> Non coniugato <input type="checkbox"/> Coniugato <input type="checkbox"/> Separato <input type="checkbox"/> Divorziato <input type="checkbox"/> Vedovo <input type="checkbox"/> Altro:	
11. Cognome del padre	12. Cognome della madre	
13. Tipo di passaporto: <input type="checkbox"/> Passaporto nazionale <input type="checkbox"/> Passaporto diplomatico <input type="checkbox"/> Passaporto di servizio <input type="checkbox"/> Documento di viaggio (Convenzione del 1951) <input type="checkbox"/> Passaporto per stranieri <input type="checkbox"/> Passaporto per marittimi <input type="checkbox"/> Documento di viaggio di altro tipo (specificare): _____		
14. Numero del passaporto	15. Rilasciato da	
16. Data del rilascio	17. Valido fino a	
18. Se soggiorna in uno Stato diverso dallo Stato di origine è autorizzato a rientrare in detto Stato? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si (numero e validità)		
*19. Occupazione attuale		
*20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento		
21. Destinazione principale	22. Tipo di visto: <input type="checkbox"/> Transito aeroportuale <input type="checkbox"/> Transito <input type="checkbox"/> Soggiorni di breve durata <input type="checkbox"/> Soggiorni di lunga durata	23. Visto: <input type="checkbox"/> Individuale <input type="checkbox"/> Collettivo
24. Numero di ingressi richiesti <input type="checkbox"/> Uno <input type="checkbox"/> Due <input type="checkbox"/> Multiplo	25. Durata del soggiorno <input type="checkbox"/> Visto chiesto per: ____ giorni	
26. Altri visti (rilasciati negli ultimi tre anni) e rispettivo periodo di validità		
27. In caso di transito, è titolare dell'autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, valido fino a: _____ Autorità che rilascia: _____		
*28. Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen		

* I familiari dei cittadini dell'UE o SEE (coniuge, figlio o ascendente a carico) non devono rispondere ai quesiti indicati con *. Essi devono presentare la documentazione comprovante i loro vincoli familiari.

29. Scopo del viaggio <input type="checkbox"/> Turismo <input type="checkbox"/> Affari <input type="checkbox"/> Soggiorno presso la famiglia o amici <input type="checkbox"/> Cultura/Sport <input type="checkbox"/> Ufficiale <input type="checkbox"/> Motivi sanitari <input type="checkbox"/> Di altro tipo (specificare)		Ad uso esclusivo dell'ambasciata o del consolato
*30. Data di arrivo	*31. Data di partenza	
*32. Frontiera dello Stato del primo ingresso o rotta di transito	*33. Mezzi di trasporto	
*34. Cognome dell'ospite o nome dell'impresa negli Stati Schengen e persona di contatto dell'impresa ospite. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati Schengen		
Cognome dell'ospite o nome dell'impresa	Telefono e fax	
Indirizzo completo	Indirizzo di posta elettronica	
*35. A carico di chi sono le spese di viaggio e le spese di soggiorno? <input type="checkbox"/> Mio <input type="checkbox"/> Ospite/ospiti <input type="checkbox"/> Impresa oposite Dichiarare le modalità e presentare i documenti giustificativi:		
*36. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Travellers cheques <input type="checkbox"/> Carte di credito <input type="checkbox"/> Alloggio <input type="checkbox"/> Di altro tipo: <input type="checkbox"/> Assicurazione di viaggio e/o malattia. Valida fino a:		
37. Cognome del coniuge	38. Cognome del coniuge alla nascita	
39. Nome del coniuge	40. Data di nascita del coniuge	
42. Figli (Le domande devono essere presentate separatamente per ciascun passaporto)		
Cognome	Nome	Data di nascita
1.		
2.		
3.		
43. Dati anagrafici del cittadino dell'UE o SEE di cui è a carico. Alla domanda rispondono soltanto i familiari dei cittadini dell'UE o SEE		
Cognome		Nome
Data di nascita	Cittadinanza	Numero del passaporto
Vincolo familiare:		del cittadino dell'UE o SEE
44. Sono informato del fatto e accetto che i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto siano comunicati alle autorità competenti degli Stati Schengen e, se necessario, trattati dalle stesse, ai fini dell'esame della mia domanda di visto. Tali dati potranno essere introdotti e archiviati in basi di dati alle quali possono avere accesso le autorità competenti dei singoli Stati Schengen. Su mia richiesta espressa, l'autorità consolare che esamina la mia domanda m'informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità del diritto nazionale dello Stato interessato. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della domanda o l'annullamento del visto già concesso nonché possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato Schengen che ha in trattazione la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati Schengen allo scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per l'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione di Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen.		
45. Domicilio d'origine		46. Telefono
47. Luogo e data	48. Firma (per i minori firma del titolare dell'affidamento, del tutore)	

MANUALE COMUNE

(2002/C 313/02)

NOTA INTRODUTTIVA

Il manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicato con sigla SCH/Com-ex(99) 13 nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1)], è stato modificato, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5). Il manuale comune, nella versione aggiornata, viene ora pubblicato a seguito dell'adozione di due decisioni del Consiglio, relative alla declassificazione del testo del manuale comune stesso nonché di tutti gli allegati, ad eccezione di tre [cfr. decisione 2000/751/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29) e decisione 2002/353/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49)].

INDICE

	<i>Pagina</i>
PARTE I: CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI	
1. Passaggio delle frontiere esterne	100
1.1. Conseguenza del permesso d'ingresso	100
1.2. Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati	100
1.3. Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati	100
2. Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne	100
3. Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti	101
3.1. Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito	102
3.2. Visti con validità territoriale limitata	102
3.3. Visti per soggiorni di oltre tre mesi	102
4. Altre condizioni d'ingresso	102
4.1. Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso adottati	102
4.2. Condizioni legate alla sicurezza	103
PARTE II: CONTROLLO ALLE FRONTIERE	
1. Principi generali del controllo	104
1.1. Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza	104
1.2. Oggetto del controllo	105
1.3. Modalità di controllo	105
1.4. Modalità di rifiuto di ingresso	106
2. Modalità pratiche di controllo	107
2.1. Apposizione di timbri	107
2.2. Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura	107
2.3. Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni	108
3. Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne ...	108
3.1. Controllo del traffico stradale	108
3.2. Controllo del traffico ferroviario	108
3.3. Controllo del traffico aereo civile internazionale	109
3.4. Controllo del traffico marittimo	111
3.5. Controllo della navigazione interna	113
4. Cooperazione	113
4.1. Scambio di informazioni	113
4.2. Funzionari di collegamento	113
5. Rilascio di un visto alla frontiera	114
6. Disposizioni speciali	114
6.1. Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro familiari provenienti da paesi terzi	114
6.2. Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente	115
6.3. Rifugiati e apolidi	115
6.4. Piloti ed altro personale a bordo di un aereo	115
6.5. Marittimi	115
6.6. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio	116
6.7. Frontalieri	116
6.8. Minori	116
6.9. Viaggi di gruppo	116
6.10. Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera	116
6.11. Membri di organizzazioni internazionali	117

ALLEGATI DEL MANUALE COMUNE

	<i>Pagina</i>
1. Valichi di frontiera autorizzati	118
2. Sanzioni contro il passaggio delle frontiere non autorizzato ⁽¹⁾	151
3. Accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera ⁽¹⁾	151
4. Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto	151
5. I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001	152
II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001	152
III. Regolamenti che disciplinano la circolazione dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari	152
5a. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale	159
6. Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza	163
6a. Indicazione delle modalità di compilazione della vignetta visto	169
6b. Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni (confidenziale)	190
6c. Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica (confidenziale)	190
7. Modelli di vignetta visto	191
8. Modelli di visto con validità territoriale limitata	199
8a. Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale	203
9. Modello di visto di soggiorno di lunga durata	206
10. Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali ..	207
11. Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto	212
12. Modelli di fogli aggiuntivi	230
13. Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri	244
14. Rilascio del visto uniforme in frontiera	333
14a. Diritti in euro da riscuotere per il rilascio del visto uniforme	334
14b. Lista delle richieste di visto soggetto alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 (confidenziale)	335

⁽¹⁾ Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1° giugno 2002.

L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.

PARTE I: CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI

1. **Passaggio delle frontiere esterne**

Articolo 3 della convenzione di applicazione

«(1) Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

(2) Le parti contraenti s'impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.»

1.1. **Conseguenza del permesso d'ingresso**

Una persona che è entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna di una parte contraente, di norma può circolare liberamente per al massimo tre mesi sul territorio di tutte le parti contraenti.

1.2. **Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati**

Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati di cui all'allegato 1, durante le ore di apertura stabilite. «Il passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate è passibile di sanzione, conformemente alla legislazione nazionale» ⁽¹⁾. Le ore di apertura devono essere indicate al valico di frontiera per mezzo di un cartello.

1.3. **Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati**

(...)

(²)

— le persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera — chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico ⁽¹⁾, e

— i marittimi che si recano a terra conformemente alla disposizione 6.5.2.

1.3.1 ⁽²⁾ Le autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale, possono rilasciare a persone o gruppi di persone un'autorizzazione puntuale che permetta loro di attraversare la frontiera esterna al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o delle ore di apertura stabilite,

— per esigenze particolari

— se gli interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale delle parti contraenti non vi si oppongono.

In ogni caso questa autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto se le persone che la richiedono presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera.

1.3.2. I cittadini del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad attraversare in qualsiasi luogo le frontiere dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

1.3.3. Le deroghe al disposto del punto 1.2 nell'ambito del piccolo traffico di frontiera — chiamato, in Italia, piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico — sono concesse conformemente agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i rispettivi paesi terzi limitrofi ⁽¹⁾.

2. **Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne**

Articolo 5 della convenzione di applicazione

«(1) Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può

⁽¹⁾ Testo modificato dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1° giugno 2002.

⁽²⁾ Testo soppresso dalla decisione 2002/352/CE (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1° giugno 2002.

essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal comitato esecutivo;
- b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;
- e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.

(2) L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

(3) È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.»

- 2.1. La lista, per ogni Paese, dei documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli che possono essere muniti di un visto, nel caso di stranieri soggetti all'obbligo del visto, figura all'allegato 4. La lista e i modelli di titoli di soggiorno e di visti di ritorno di cui all'articolo 5, paragrafo 3,

della convenzione di applicazione di Schengen figurano nell'allegato 11.

3. **Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti**

Articolo 10 della convenzione di applicazione

«(1) È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

(2) Fino all'istituzione di tale visto, le parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempre che il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

(3) In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.»

Articolo 11 della convenzione di applicazione

«(1) Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

- a) un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
- b) un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.»

Le parti contraenti riconoscono i rispettivi visti nazionali, fino all'adozione, per tutti i tipi di visti, di una vignetta visto uniforme. La vignetta visto uniforme è utilizzata per:

- visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi,
- visti di transito,

- visti per soggiorni non superiori a 3 mesi con validità territoriale limitata,
 - visti per soggiorni superiori a tre mesi.
- 3.1. **Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito**
- 3.1.1. La lista dei paesi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo del visto in tutte le parti contraenti figura all'allegato 5. Si rilascia un visto uniforme ai cittadini degli Stati enumerati in tale lista. Anche ai cittadini degli Stati che sono soggetti all'obbligo del visto soltanto in uno Stato Schengen è concesso un visto uniforme, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, con l'indicazione che il richiedente è soggetto al visto solo nello Stato in questione. Se uno straniero è soggetto all'obbligo del visto in più Stati Schengen, il visto uniforme rilasciato da uno di questi Stati Schengen, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo (terza frase), è ugualmente valido per quegli altri Stati Schengen che prevedono l'obbligo del visto.
- 3.1.2. La descrizione tecnica della vignetta visto figura all'allegato 6. Le indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto figurano nell'allegato 6a. Le diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni figurano nell'allegato 6b. Le norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica figurano nell'allegato 6c.
- 3.1.3. I modelli di vignette visto recanti le diciture possibili si trovano all'allegato 7.
- 3.1.4. Le diciture stampate sulla vignetta sono redatte in lingua inglese, francese e nelle rispettive lingue nazionali.
- 3.2. **Visti con validità territoriale limitata**
- 3.2.1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati da una parte contraente
- qualora essa ritenga necessario farlo per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali (articolo 5, paragrafo 2, articolo 16 della convenzione di applicazione), sebbene la persona non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione,
 - quando, nell'arco di sei mesi dalla scadenza del visto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, essa voglia rilasciare un altro visto (articolo 11, paragrafo 2, della convenzione di applicazione).
- 3.2.2. Il visto con validità territoriale limitata è un visto nazionale, valido soltanto per il territorio degli Stati che l'hanno rilasciato. Tale visto non consente tuttavia al suo titolare di invocare l'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione di applicazione per soggiornare nel territorio delle altre parti contraenti.
- 3.2.3. Il visto con validità territoriale limitata ha particolari elementi di identificazione. Un modello di questo tipo di visto figura all'allegato 8.
- 3.2.4. I principi e le procedure inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale figurano nell'allegato 8a.
- 3.3. **Visti per soggiorni di oltre tre mesi**
- 3.3.1. I visti per soggiorni di lunga durata sono visti nazionali. Il titolare di questo tipo di visto è autorizzato soltanto a transitare sul territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto, a meno che egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) della convenzione di applicazione ovvero figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
- 3.3.2. Un modello di visto per un soggiorno di lunga durata si trova all'allegato 9.
4. **Altre condizioni d'ingresso**
- Articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di applicazione*
- «(1) La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le parti contraenti e per i territori delle parti contraenti.»
- 4.1. **Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso addotti**
- Spetta allo straniero motivare e documentare, dietro richiesta, la sua domanda d'ingresso. In caso di dubbio, gli agenti addetti al controllo debbono chiedere di esibire ai fini della prova e dell'attendibilità, documenti giustificativi e pezze d'appoggio.
- 4.1.1. Per la prova e l'attendibilità dei motivi d'ingresso possono essere richiesti, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:
- 4.1.1.1. in caso di viaggi d'affari:
- l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio,

- altre pezze d'appoggio dalle quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o di servizio,
 - il biglietto d'ingresso per fiere e congressi;
- 4.1.1.2. in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:
- il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto scolastico al fine di partecipare a seminari teorici e pratici di formazione e di perfezionamento,
 - il libretto degli esami e i certificati di studio;
- 4.1.1.3. in caso di viaggi turistici o privati:
- un invito dell'ospitante,
 - una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce alloggio,
 - la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico,
 - il biglietto del viaggio di ritorno o biglietto per il giro turistico;
- 4.1.1.4. in caso di viaggi per altri motivi:
- gli inviti, le prenotazioni o i programmi,
 - le conferme di partecipazione, i biglietti d'ingresso o le ricevute, ecc.,
- per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose, dando informazioni il più possibile dettagliate, per esempio il nome dell'ente che ha trasmesso l'invito o la durata del soggiorno.
- 4.1.2. Gli stranieri che vogliono entrare nel territorio delle parti contraenti, debbono disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno,

giorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno Stato terzo. La valutazione dei mezzi di sussistenza è fatta in funzione dello scopo del soggiorno e sulla base delle categorie di prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ogni parte contraente figurano all'allegato 10.

La disponibilità dei mezzi in quantità necessaria può essere resa attendibile per esempio da contanti, assegni di viaggiatori («traveller's cheque»), carte di credito, un numero adeguato di Eurochèque con la relativa carta, documenti che dimostrino una responsabilità solidale.

4.2. **Condizioni legate alla sicurezza**

Al momento dell'ingresso si deve controllare se lo straniero, il suo veicolo o gli oggetti trasportati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di una parte contraente. Un tale pericolo può esistere più particolarmente quando lo straniero:

- è stato condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno,
- vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, compresi quelli di cui all'articolo 71 della convenzione di applicazione, o che intenda commettere fatti analoghi nel territorio di una parte contraente,
- è stato oggetto di una misura di allontanamento, di rinvio o di espulsione che comporta o ha come conseguenza un divieto effettivo d'ingresso o di soggiorno.

(Articolo 96, paragrafi 2 e 3, della convenzione di applicazione).

L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.

PARTE II: CONTROLLO ALLE FRONTIERE

1. Principi generali del controllo

Articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di applicazione

«(2) I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

- a) il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione;
- b) tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio;
- c) All'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a);
- d) all'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri;
- e) Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.»

Questi organi sono:

- per il Regno del Belgio: Police fédérale (Federale Politie) et Douane (Douane),
- per la Danimarca: det danske politi (Polizia danese),
- per la Repubblica ellenica: Ελληνική Αστυνομία (Elliniki Astynomia), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma), Τελωνεία (Telonia),
- per la Repubblica francese: D.C.P.A.F. (Direction Centrale de la Police aux Frontières), Douane,
- per la Repubblica federale di Germania: Bundesgrenzschutz, Dogana, Polizia dei Länder (Baviera, Brema e Amburgo),
- per la Repubblica italiana: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,
- per il Granducato di Lussemburgo: Douanes, «Service spécial de la Gendarmerie» nell'aeroporto,
- per il Regno dei Paesi Bassi: Koninklijke Marechaussee, Dogana (dazi ed accise), Polizia comunale a Rotterdam (porto),
- per la Repubblica portoghese: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direcção-Geral de Alfândegas, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana,
- per il Regno della Spagna: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas,
- per la Finlandia: Guardia di frontiera, dogana e polizia,
- per la Svezia: il controllo alle frontiere è svolto essenzialmente dalla polizia che può essere assistita dal servizio delle dogane, dai guardiacoste e dall'Ufficio delle migrazioni.

Il controllo delle persone in mare è compito dei guardiacoste,

1.1. Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza

1.1.1. L'esercizio delle misure di controllo alle frontiere esterne incombe ai funzionari della polizia di frontiera oppure agli organi ai quali sono stati affidati, conformemente all'ordinamento nazionale, compiti di polizia di frontiera.

- per la Repubblica d'Islanda: Ríkislögreglustjóri (Direttore generale della polizia nazionale), Lögreglustjórar (Capi delle circoscrizioni di polizia),
- per il Regno di Norvegia: in linea di massima i controlli alle frontiere esterne competono alla polizia; in taluni casi e su richiesta del Capo della polizia locale questi compiti possono essere affi-

- dati al servizio delle dogane o alle forze armate (più precisamente i guardiacoste o la guarnigione Varanger-Sud). In tali casi detti servizi esercitano poteri di polizia limitati.
- 1.1.2. Nell'esercizio di questi compiti, gli agenti hanno competenze di polizia di frontiera e competenze penali, definite in conformità alla legislazione nazionale.
- 1.2. **Oggetto del controllo**
- 1.2.1. Il controllo del traffico alle frontiere esterne comprende:
- il controllo di tutti i documenti che consentono di attraversare la frontiera e delle altre condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 della convenzione di applicazione, nonché eventualmente delle autorizzazioni di soggiorno e di lavoro,
 - la ricerca e la constatazione di infrazioni, segnalamente mediante la consultazione immediata delle segnalazioni relative alle persone ed agli oggetti nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca e, se del caso, esecuzione della condotta da eseguire relativa alla segnalazione in questione;
 - il controllo ai fini della prevenzione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale delle parti contraenti.
- 1.2.2. Nell'esercizio dei compiti di polizia di frontiera occorre rispettare il principio della proporzionalità.
- 1.3. **Modalità di controllo**
- Per misure di controllo e di sorveglianza efficaci, si intendono quelle misure che a giudizio delle autorità nazionali di sicurezza, di concerto con le autorità di sicurezza delle altre parti contraenti, consentono di far fronte alle situazioni contingenti di rischio e di pericolo.
- Il controllo del traffico alle frontiere esterne è pertanto eseguito nel rispetto dei seguenti principi uniformi:
- 1.3.1. Il controllo minimo per l'accertamento dell'identità, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di applicazione, consiste nell'accertare l'identità della persona in base a documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.
- 1.3.2. Il controllo approfondito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), comprende oltre al controllo minimo:
- 1.3.2.1. un esame approfondito per verificare:
- se il documento presentato è valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, se è provvisto del visto richiesto,
 - se il documento presenta indizi di falsificazione o di contraffazione;
- 1.3.2.2. le verifiche relative alla provenienza e alla destinazione della persona, come pure allo scopo del viaggio e, se necessario, il controllo dei documenti giustificativi corrispondenti;
- 1.3.2.3. la verifica che la persona dispone dei mezzi di sussistenza necessari sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un paese terzo, ovvero se è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- 1.3.2.4. la consultazione immediata dei dati relativi alle persone ed agli oggetti nel Sistema d'informazione Schengen e negli archivi nazionali di ricerca. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della convenzione di applicazione, si attuerà in primo luogo la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo;
- 1.3.2.5. la verifica che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.
- 1.3.3. Ferme restando le disposizioni dei punti 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, tutte le persone sono sottoposte, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo minimo.
- Gli stranieri sono sottoposti di norma, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo approfondito.
- 1.3.4. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono sottoposti a controlli approfonditi all'entrata e all'uscita in singoli casi, quando vi sono indizi che la persona interessata possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica.
- 1.3.5. In circostanze particolari i controlli alle frontiere esterne possono essere snelliti. Per circostanze particolari si intendono, in particolare, tempi di attesa irragionevoli dovuti al traffico intenso per raggiungere i posti di controllo sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.
- 1.3.5.1. Il funzionario locale responsabile dei controlli di frontiera può, nelle circostanze di cui al punto 1.3.5, stabilire delle priorità, modificandole il più frequentemente possibile perché l'efficacia dei controlli sia accresciuta. In linea di principio, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza sul controllo all'uscita.

- 1.3.5.2. Nello snellire i controlli il funzionario locale responsabile dei controlli di frontiera deve dar prova di discrezione. Tale snellimento può essere soltanto provvisorio, adattato a seconda delle circostanze e attuato procedendo per gradi.
- 1.3.5.3. Le persone, che sono conosciute personalmente dall'agente di controllo e delle quali egli sa, dopo un controllo iniziale, che non sono segnalate né nel Sistema d'informazione Schengen, né negli archivi nazionali di ricerca, e che sono in possesso di un documento valido che consente di attraversare la frontiera, sono sottoposte soltanto ad un controllo per sondaggio, onde verificare se sono in possesso del documento in questione. Questa disposizione vale, in particolare, per le persone che attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera. Questa categoria di persone deve essere sottoposta di tanto in tanto, inopinatamente ed ad intervalli irregolari, ad un controllo approfondito.
- 1.4. **Modalità di rifiuto di ingresso**
- 1.4.1. Il rifiuto d'ingresso è attuato con formale provvedimento notificato all'interessato e di applicazione immediata o, se del caso, dalla scadenza del termine previsto dalla legislazione nazionale. Detto provvedimento, debitamente motivato, è disposto quando uno straniero, che non soddisfa le condizioni d'ingresso, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione, non è ammesso ad entrare nel territorio di una parte contraente né a soggiornarvi. Il provvedimento di rifiuto d'ingresso è adottato dall'istanza competente in diritto nazionale, che indica le modalità di impugnazione, ove prevista.
- 1.4.1. a) In caso di rifiuto d'ingresso, l'addetto al controllo appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce.
- 1.4.2. Nel caso di un rifiuto di ingresso di uno straniero, l'addetto al controllo vigila affinché la persona non entri nel territorio della parte contraente o lasci senza indugio detto territorio se vi è già entrata.
- 1.4.3. Se lo straniero colpito da un provvedimento di rifiuto d'ingresso è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, marittima o terrestre, l'addetto al controllo deve ordinare al vettore di riprendere immediatamente a proprio carico detto straniero. Le spese di alloggio, di vitto nonché quelle inerenti al viaggio di ritorno possono essere ascritte al vettore. L'addetto al controllo deve ordinare che lo straniero sia ricondotto nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. Se il vettore non è in grado di eseguire immediatamente tale ordine, dovrà immediatamente provvedere a farlo eseguire da un altro vettore. Fino al momento dell'esecuzione dell'ordine, l'ufficio localmente responsabile è tenuto ad adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito degli stranieri ai quali è stato rifiutato l'ingresso (per esempio mantenendoli nell'area di transito dell'aeroporto, vietando loro di recarsi a terra nei porti marittimi, procedendo al fermo).
- 1.4.4. Quando il personale preposto ai controlli di frontiera constata che il titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, esso procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro «ANNUL-LATO». Le autorità centrali devono essere subito informate di tale decisione. La procedura da seguire figura nell'allegato 8a.
- Se al titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è rifiutato l'ingresso, si devono applicare le disposizioni riprese al punto 1.4.1. bis.
- 1.4.5. Ogni rifiuto d'ingresso deve essere annotato su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua nazionalità, degli estremi del documento che consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del rifiuto d'ingresso.
- 1.4.6. In caso di concorso di motivi che giustificano il rifiuto d'ingresso e l'arresto, si devono contattare le autorità giudiziarie competenti per decidere la condotta da eseguire nel rispetto delle legislazioni nazionali.
- 1.4.7. ⁽¹⁾ Specifici accordi per quanto concerne i beneficiari del diritto comunitario (i cittadini dell'Unione europea, i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini della Confederazione elvetica, nonché i loro familiari) sono descritti ai punti da 6.1.1. a 6.1.4.
- Le disposizioni dei punti 1.4.2, 1.4.5 e 1.4.6 si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione elvetica.
- Inoltre le disposizioni di cui al secondo comma, quelle dei punti 1.4.1. bis, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8. (fatte salve le disposizioni del punto 6.1.4) e 1.4.9 si applicano anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione elvetica che non sono cittadini di uno di tali Stati.
- 1.4.8. Se uno straniero — che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — chiede, facendo appello all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, di

⁽¹⁾ Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicabile dal 16 luglio 2002.

entrare e di transitare attraverso la frontiera esterna di una parte contraente diversa dalla parte contraente disposta ad accoglierlo, egli deve essere rinviato, lasciandogli la possibilità di presentarsi alla frontiera esterna della parte contraente che gli vuole accordare in via eccezionale il soggiorno.

1.4.9. Allo straniero che possiede, oltre a un documento di viaggio in corso di validità, un titolo di soggiorno o un visto di ritorno o, eventualmente, entrambi i documenti, rilasciati da una delle parti contraenti, previsti all'allegato 11, deve essere autorizzato l'ingresso e il transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di applicazione di Schengen, perché possa recarsi nel territorio di detta parte contraente, a meno che non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta e che la segnalazione non sia accompagnata da misure che si oppongono all'ingresso ed al transito.

2. Modalità pratiche di controllo

2.1. Apposizione di timbri

2.1.1. Al momento dell'ingresso nel territorio di una parte contraente si appone un timbro:

- sui documenti che consentono di attraversare la frontiera provvisti di un visto o di un visto di transito in corso di validità,
- sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di stranieri ai quali è rilasciato un visto alla frontiera per le parti contraenti,
- sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di stranieri che non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capitolo 3, sezione 1, della convenzione di applicazione.

Non si appone un timbro d'ingresso sui documenti dei cittadini della Comunità europea.

2.1.2. Il timbro d'uscita sarà apposto nei documenti che consentono di attraversare la frontiera che contengono un visto per più ingressi con una durata totale del soggiorno limitata.

2.1.3. All'atto del primo ingresso, i timbri devono essere apposti, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto per più ingressi), questi dovranno trovarsi sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto su quelle immediatamente seguenti.

2.1.4. Per la verifica d'ingresso e di uscita sono usati timbri di forma diversa (es. rettangolare per l'ingresso, rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Tali

timbri contengono la o le lettere che identificano lo Stato, l'indicazione del valico di frontiera, la data, il numero d'ordine, nonché un pittogramma per indicare il tipo di frontiera attraversata (terrestre, marittima o aerea).

2.1.5. Si desiste dall'apporre il timbro d'ingresso e di uscita:

- nel caso di persone che, in linea di massima, non sono sottoposte ad alcun controllo di persona (per esempio: capi di Stato, personalità il cui arrivo è stato già annunciato in forma ufficiale per via diplomatica),
- sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini dell'Andorra, di Malta, di Monaco, di San Marino e della Svizzera ⁽¹⁾,
- sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso dei marinai che soggiornano soltanto per la durata dello scalo nel territorio della parte contraente nel cui porto essi sono entrati,
- sulle licenze di pilota e sui tesserini di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»).

2.1.6. A richiesta di uno straniero, si può rinunciare in via eccezionale all'apposizione del timbro d'ingresso o di uscita, quando tale apposizione recherebbe pregiudizio a detto straniero. In tal caso occorre attestare l'ingresso o l'uscita su un foglio separato con indicazione del nome e del numero di passaporto.

2.2. Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura

Articolo 6, paragrafo 3, della convenzione di applicazione

«(3) Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo.»

2.2.1. La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura serve in particolare ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente.

⁽¹⁾ Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicabile dal 16 luglio 2002.

2.2.2. La sorveglianza è eseguita secondo criteri di tattica di polizia e con un impiego di forze adattate alla situazione concreta. Essa comporta cambiamenti frequenti ed inopinati della zona sorvegliata in modo tale da rendere l'attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente.

2.2.3. La sorveglianza è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o supposti «sensibili» allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può far ricorso a mezzi tecnici, ivi compresi i mezzi elettronici.

2.2.4. I mezzi impiegati sono adattati alle condizioni d'intervento e, in particolare, al genere ed alla natura della frontiera (frontiera terrestre, fluviale o marittima).

2.3. **Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni:**

- il nome del funzionario locale responsabile del controllo di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra,
- gli snellimenti del controllo delle persone applicati conformemente al punto 1.3.5,
- il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto o di autorizzazioni rilasciate alla frontiera,
- i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative),
- i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero e cittadinanza),
- le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti,
- gli eventi particolari.

Tutti gli uffici di frontiera (terrestri, marittimi ed aeroportuali) trascrivono su un registro tutte le informazioni di servizio, nonché qualsiasi elemento nuovo particolarmente rilevante.

3. **Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne**

3.1. **Controllo del traffico stradale**

3.1.1. Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera deve essere opportunamente regolata. Se necessario, saranno adottate misure che canalizzino o che blocchino il traffico, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti.

3.1.2. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il con-

trollo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi dovranno aver luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno possibilmente essere effettuati da due funzionari addetti al controllo e alla sorveglianza della frontiera o che appartengono all'amministrazione doganale.

3.1.3. In caso di traffico intenso, e a condizione che le condizioni locali lo consentano, si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri dei pullman di linea locali.

3.2. **Controllo del traffico ferroviario**

3.2.1. Le autorità addette al controllo e alla sorveglianza delle frontiere debbono assicurare che tutti i passeggeri dei treni, così come i dipendenti delle ferrovie, ivi compresi coloro che attraversano la frontiera esterna a bordo di treni merci o di treni vuoti, siano sottoposti a controllo, conformemente al disposto della parte II, punti 1.2, 1.3 e seguenti.

3.2.2. Il controllo del traffico ferroviario può avere luogo in due modi:

- durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo sul territorio di una parte contraente,
- nel treno durante il viaggio stesso.

Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti.

3.2.2. a) 1. Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri ad alta velocità (TAV), gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione e/o sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno nella o nelle stazioni precedenti.

2. Se il vettore è autorizzato, nel caso di treni provenienti da Stati terzi con più fermate nel territorio delle parti contraenti, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio Schengen, essi sono sottoposti ad un controllo di entrata nella stazione di destinazione o a bordo del treno nella misura in cui lo Stato in cui è situata la stazione di destinazione si è dichiarato d'accordo ai sensi della prima frase ed effettua per tale ragione controlli di entrata.

In caso contrario i viaggiatori sono sottoposti ad un controllo di uscita.

3. I passeggeri che desiderano prendere il treno conformemente al punto 2 nel territorio delle parti contraenti devono essere informati chiaramente,

prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

- 3.2.3. Il funzionario locale responsabile del controllo può ordinare che, ad intervalli irregolari o per motivi particolari, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano controllati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti al controllo di polizia di frontiera.

Il funzionario addetto al controllo agirà conformemente alle sue competenze nazionali. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o stranieri che intendono entrare illegalmente nel territorio, il funzionario incaricato del controllo, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informerà le parti contraenti verso le quali o attraverso le quali viaggia il treno.

- 3.2.4. Nel caso delle persone che viaggiano in vagone letto o in vagoni cuccette, i documenti che consentono di attraversare la frontiera sono controllati in linea di principio nello scompartimento di servizio riservato al cuccettista, a condizione che questi li abbia raccolti conformemente alle disposizioni impartitegli e li tenga pronti per il controllo. È opportuno verificare all'inizio del controllo se tutte le persone sono in possesso dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, confrontandoli con la lista d'occupazione e/o di prenotazione. Ad intervalli irregolari o per motivi particolari, conviene verificare l'identità delle persone negli scompartimenti, possibilmente in presenza del cuccettista.

3.3. **Controllo del traffico aereo civile internazionale**

Articolo 4 della convenzione di applicazione

«(1) Le parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

(2) Le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

(4) Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.»

- 3.3.1. ⁽¹⁾ Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato nel seguente modo:

- 3.3.1.1. I passeggeri di un volo esclusivamente in provenienza e a destinazione del territorio delle parti contraenti senza scalo nel territorio di un paese terzo (voli interni) non sono sottoposti a controllo.

(Esempi: Lussemburgo — Parigi

oppure

Roma — Bruxelles — Amburgo: nessun controllo)

- 3.3.1.2. I passeggeri di un volo in provenienza di uno Stato terzo, che si imbarcano su un volo interno, sono sottoposti ad un controllo all'entrata nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza di uno Stato terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di uno Stato terzo («transfer passengers») sono controllati all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.

[Esempi: New York — Parigi, a Parigi imbarco su un volo per Roma (Volo interno): controllo di entrata a Parigi

oppure

Bruxelles — Francoforte (volo interno), a Francoforte imbarco su un volo per Singapore: controllo di uscita a Francoforte]

- 3.3.1.3. Per i voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza «transfer passengers» e per i voli con più scali negli aeroporti delle parti contraenti senza cambio di aereo vale quanto segue:

- a) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza «transfer», precedente o successivo, nel territorio delle parti contraenti, sono sottoposti ad un controllo di entrata nell'aeroporto di arrivo e ad un controllo di uscita nell'aeroporto di partenza;

(Esempi: New York — Parigi: controllo di entrata Parigi

oppure

Roma — Cairo: controllo di uscita Roma)

- b) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi con più scali sul territorio delle parti contraenti senza cambio di aereo (passeggeri in transito) e senza imbarco durante il

⁽¹⁾ Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50), che ha anche soppresso il punto 3.3.1 originario (la numerazione dei punti è stata modificata di conseguenza). Applicabile dal 16 luglio 2002.

percorso su questo territorio, sono controllati all'entrata nell'aeroporto di destinazione ed all'uscita nell'aeroporto d'imbarco.

(Esempi: New York — Parigi — Francoforte — Roma, scali a Parigi e Francoforte soltanto per lo sbarco, essendo vietato l'imbarco per il resto del percorso: controllo di entrata per passeggeri che scendono rispettivamente a Parigi, Francoforte e Roma,

oppure

Amburgo — Bruxelles — Parigi — Il Cairo, scali a Bruxelles e Parigi soltanto per l'imbarco, essendo vietato lo sbarco: controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente ad Amburgo, Bruxelles e Parigi);

- c) Se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da Stati terzi con più scali sul territorio delle parti contraenti, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto del tratto su tale territorio essi sono sottoposti ad un controllo di uscita all'aeroporto di imbarco e ad un controllo di entrata all'aeroporto di arrivo.

I controlli dei passeggeri che, al momento di questi scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio delle parti contraenti, si effettuano conformemente al punto 3.3.1.3, lettera b). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

[Esempi: New York — Parigi — Francoforte — Roma, con imbarco autorizzato durante gli scali a Parigi e Francoforte: controllo di entrata per i passeggeri che sbarcano rispettivamente a Parigi, a Francoforte (anche per coloro che si sono imbarcati a Parigi) e a Roma (anche per coloro che si sono imbarcati a Parigi o Francoforte) e controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente a Parigi e a Francoforte,

oppure

Amburgo — Bruxelles — Parigi — Il Cairo, con sbarco autorizzato durante gli scali a Bruxelles e Parigi: controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente ad Amburgo, Bruxelles e Parigi e controllo di entrata per i passeggeri che sbarcano rispettivamente a Bruxelles e Parigi].

- 3.3.2. Il controllo delle persone si effettua, di norma, fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alla parte II, punti 1 e 2, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, è opportuno provvedere a canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo. La compagnia aeroportuale deve prendere le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato (in entrata o in uscita) nelle zone riservate o con accesso regolamentato, come per esempio l'area di transito.

- 3.3.3. Le disposizioni particolari relative al controllo delle persone cui sono sottoposti i membri d'equipaggio degli aerei figurano nella parte II, punto 6.4.2.

- 3.3.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. Per il controllo dei passeggeri degli aerei valgono le disposizioni di cui alla parte II, punti 1 e 2.

- 3.3.5. L'atterraggio ed il decollo

— di alianti,

— di ultraleggeri,

— di elicotteri,

— di aeromobili costruiti dalle persone stesse, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché

— di aerostati

sono regolati conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli accordi bilaterali.

- 3.3.6. *Procedura di controllo negli aeroporti minori*

- 3.3.6.1. Si deve assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori — ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali — conformemente alla parte II, punti 1 e 2.

- 3.3.6.2. Negli aeroporti minori si può di norma rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza degli agenti preposti al controllo in questi aeroporti purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

- 3.3.6.3. Qualora gli agenti preposti al controllo non siano presenti in permanenza in un aeroporto minore, chi gestisce l'aeroporto minore ha l'obbligo di informare in tempo le autorità di polizia di frontiera competenti sull'atterraggio e sul decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

- 3.3.7. Per evitare qualsiasi pericolo, occorre controllare negli aeroporti principali e in quelli minori i passeggeri dei voli interni di cui non si è in grado di stabilire con certezza se sono voli in provenienza esclu-

siva dai territori delle parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo.

Il controllo può essere effettuato, in virtù di appositi accordi, anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

3.4. **Controllo del traffico marittimo**

3.4.1. *Definizioni*

3.4.1.1. Per traffico marittimo si intende l'attività di navigazione svolta a titolo professionale tra due o più porti o approdi, che non ha carattere di collegamento regolare e parallelamente che non fa parte né della navigazione da diporto, né della pesca costiera, né di quella sulle vie d'acqua interne.

3.4.2.2. Il controllo deve mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri rispondano ai requisiti di cui alla parte II, punti 1 e 2.

3.4.1.2. Per passeggeri si devono intendere tutte le persone che sono imbarcate sulla nave e che non fanno parte dell'equipaggio.

3.4.2.3. In circostanze particolari, secondo quanto già previsto al paragrafo 1.3.5., i controlli del traffico marittimo potranno essere snelliti.

3.4.1.3. Per equipaggio si intende coloro che sono arruolati per compiere, a bordo, attività direttamente connesse all'esercizio delle navi e che figurano nella lista di equipaggio.

Quando per condizioni di traffico intenso, nonostante l'utilizzo di tutte le risorse organizzative e di personale disponibili, non sia possibile assicurare il controllo di tutti i passeggeri, il controllo potrà essere effettuato per sondaggio, secondo le priorità di volta in volta stabilite dal responsabile dei controlli di frontiera. Il controllo all'ingresso ha comunque la precedenza sul controllo in uscita.

3.4.1.4. Per agente marittimo si intende la persona fisica o la persona giuridica che rappresenta, sul posto, l'armatore in tutte le funzioni di armamento della nave.

3.4.2.4. Il controllo delle persone costituenti l'equipaggio delle navi è regolato nella parte II, paragrafi 6.5 e successivi.

3.4.1.5. Per collegamenti regolari devono intendersi i collegamenti in provenienza o a destinazione esclusiva di porti situati nel territorio delle parti contraenti senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori, nell'ambito dei quali le persone ed i veicoli sono trasportati secondo un orario regolare.

3.4.3. *Obblighi del comandante della nave*

3.4.1.6. Per nave da crociera si intende una nave che effettua un viaggio secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri partecipano ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale, in principio, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri.

3.4.3.1. Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, deve provvedere a stilare una lista dell'equipaggio e, se possibile, dei passeggeri, in duplice esemplare e a consegnarla, al momento dell'arrivo nel porto, al personale incaricato ai fini del controllo, effettuato a bordo della nave o nelle sue immediate adiacenze. Se per motivi di forza maggiore la lista non può essere trasmessa agli addetti al controllo, una copia deve essere consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che provvederà a trasmetterla senza indugio agli organi preposti ai controlli di frontiera.

3.4.1.7. Per navigazione da diporto si intende l'utilizzazione di navi a vela e/o a motore per uso privato e la pratica della navigazione sportiva o turistica.

Per quanto riguarda i collegamenti regolari, il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, non è tenuto a stilare l'elenco dei passeggeri.

3.4.1.8. Per pesca costiera si intende l'utilizzazione di navi per la pesca che ritornano quotidianamente o dopo alcuni giorni nel porto di origine situato nel territorio delle parti contraenti senza attracco in un porto situato in un paese terzo.

3.4.3.2. Un esemplare delle due liste, debitamente vistato dall'agente incaricato del controllo, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.4.2. *Modalità di controllo*

3.4.2.1. Il controllo avviene, di regola, nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o sul molo di attracco nelle aree all'uopo destinate nelle immediate adiacenze del porto.

3.4.3.3. Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve segnalare senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

3.4.3.4. Il comandante della nave è inoltre tenuto a comunicare alle autorità competenti immediatamente e,

quando possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.4.3.5. Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve comunicare con congruo anticipo e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave al personale incaricato dei controlli di frontiera o, se questo non è possibile, all'autorità marittima competente. Tali organi provvederanno a ritirare il secondo esemplare della lista o delle liste già precedentemente compilate e vistate.

3.4.4. *Eccezioni alle modalità di controllo di cui al punto 3.4.2*

3.4.4.1. I passeggeri e l'equipaggio a bordo di navi che effettuano collegamenti regolari di cui al punto 3.4.1.5 non sono sottoposti, di norma, ad alcun controllo.

3.4.4.2. Se una nave da crociera approda in più porti successivi situati nel territorio delle parti contraenti senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo è effettuato, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio delle parti contraenti.

3.4.4.3. In generale, il controllo delle persone in navigazione da diporto provenienti da un paese terzo si effettua, sia all'ingresso che all'uscita, in un porto autorizzato quale valico di frontiera del territorio delle parti contraenti.

Se tuttavia l'ingresso di un naviglio da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo dovranno essere avvisate se possibile prima dell'ingresso o, in ogni caso, al momento dell'arrivo del naviglio. La segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo.

Ciascuna parte contraente può imporre alle imbarcazioni da diporto provenienti da uno Stato terzo di accostare in un porto di ingresso autorizzato in cui si effettua il controllo delle persone a bordo.

All'atto di tale controllo, dovrà essere consegnato un documento in cui saranno riportate tutte le caratteristiche tecniche nonché il nome delle persone che si trovano a bordo.

Una copia di tale documento sarà consegnata alle autorità del primo porto d'ingresso autorizzato; un'altra copia sarà consegnata alle autorità dell'ultimo porto autorizzato prima della partenza verso un paese terzo, mentre una copia dovrà essere conservata con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di una delle parti contraenti.

Se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un altro porto, sarà necessario prendere contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino.

3.4.4.4. L'equipaggio a bordo di navi il cui esercizio è la pesca costiera e che, in linea di principio, ritornano quotidianamente nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio delle parti contraenti, senza gettare l'ancora in un porto situato nel territorio di Stati terzi, non è di norma sottoposto ad alcun controllo. Tuttavia, se le coste di uno Stato terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di una parte contraente, è auspicabile procedere ad un controllo per sondaggio ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina. Lo stesso vale per le persone che praticano la pesca sportiva e che passano occasionalmente un giorno a bordo della nave svolgendo tale attività.

L'equipaggio a bordo di una nave il cui esercizio è la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio delle parti contraenti, è sottoposto a controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 3.4.2 e 6.5.

Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, è tenuto ad indicare, se del caso, qualsiasi modifica dell'elenco del suo equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

3.4.4.5. *Collegamenti regolari soggetti a controllo*

Sono sottoposti a controllo i passeggeri dei collegamenti regolari che non ricadono sotto la parte II, punto 3.4.4.1.

Di norma si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i controlli degli stranieri e dei cittadini degli Stati UE/SEE, assoggettati ad un controllo minimo, devono essere eseguiti separatamente. Devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali,
- b) i passeggeri che non viaggiano a bordo di un'auto (passeggeri a piedi) devono essere controllati individualmente,
- c) il controllo degli occupanti di un'auto avviene in prossimità del veicolo stesso,
- d) i passeggeri di autobus sono sottoposti a controllo allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Tali persone devono lasciare l'autobus ai fini dei controlli,
- e) gli autisti e i loro eventuali accompagnatori sono controllati in prossimità del mezzo stesso. È preferibile che le formalità necessarie siano sbrigate separatamente dagli altri passeggeri,
- f) al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre una seconda linea di controllo,

- g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti almeno a controlli per sondaggio,
- h) i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

3.5. **Controllo della navigazione interna**

- 3.5.1. Per navigazione interna, con attraversamento di una frontiera esterna, si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per usi ricreativi o sportivi, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi.
- 3.5.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nella lista di equipaggio, nonché i membri delle loro famiglie, che risiedono a bordo.
- 3.5.3. Si applicano le pertinenti disposizioni di cui al punto 3.4.1 e le disposizioni di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3. e 3.4.4.

4. **Cooperazione**

Articolo 7 della convenzione di applicazione

«Le parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.»

Per l'applicazione uniforme ed efficace delle misure di controllo e di sorveglianza, le forze di polizia ed i servizi incaricati del controllo delle persone lavoreranno, in tutti i settori, in stretta e costante cooperazione.

4.1. **Scambio di informazioni**

Lo scambio di informazioni è incoraggiato al fine di controllare meglio e di approfondire la conoscenza dei fenomeni migratori, delle regolamentazioni in vigore nei paesi membri e delle tecniche utilizzate dagli agenti di controllo.

Lo scambio di dati di natura personale avviene conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella convenzione di applicazione.

Gli scambi riguardano i seguenti argomenti:

tra servizi centrali:

- statistiche mensili sulle attività di controllo e sulle varie manifestazioni dell'immigrazione clandestina;

tra servizi centrali e, se necessario, tra uffici di controllo:

- metodi di fabbricazione, di contraffazione e di uso fraudolento di documenti che consentono di attraversare la frontiera,
- procedure di individuazione, da parte dei servizi di controllo, di documenti che consentono di attraversare la frontiera contraffatti, falsificati o usurpati,
- itinerari e modalità di passaggio clandestini,
- situazioni di attualità, per le quali possono essere utili il concorso o le informazioni degli altri servizi di controllo,
- esecuzione delle misure d'intervento congiunte, in situazioni particolari.

Secondo la natura della comunicazione, le informazioni tra le autorità centrali o le autorità locali nazionali, sono trasmesse:

- per posta,
- attraverso reti (pubbliche) di radiocomunicazione, telefono, telex o teletext, fisse o mobili, nonché attraverso reti speciali della polizia, eventualmente dopo la messa a punto di specifiche tecniche uniformi,
- mediante i funzionari di collegamento distaccati presso gli organi centrali nazionali,
- attraverso servizi di contatto della polizia di frontiera,
- nel quadro delle consultazioni di servizio e dei convegni di specialisti.

4.2. **Funzionari di collegamento**

Le parti contraenti possono distaccare funzionari di collegamento permanenti presso i servizi centrali nazionali. L'invio può essere reciproco o unilaterale. In situazioni particolari i funzionari di collegamento possono essere distaccati per breve tempo anche presso altri servizi delle parti contraenti.

5. **Rilascio di un visto alla frontiera**
- Se si presume che uno straniero, per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata, conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo straniero è in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera (cfr. allegato 4),
 - soddisfa le condizioni d'ingresso, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione di applicazione,
 - fa valere un motivo imprevedibile ed imperioso d'ingresso comprovato, se possibile, da una pezza d'appoggio (per esempio fatti gravi e inopinati accaduti ad un parente stretto, cura medica, cambiamento di rotta degli aerei per ragioni tecniche o meteorologiche, motivi professionali urgenti), e
 - il viaggio di ritorno nel paese di origine o il transito verso un paese terzo sono garantiti.
- In casi particolari, l'autorizzazione delle istanze superiori potrà essere prescritta nelle disposizioni nazionali.
- 5.1. Lo straniero che chiede alla frontiera un visto per il transito nel territorio delle parti contraenti deve soddisfare le condizioni di cui al punto 5 e disporre dei visti necessari per gli altri paesi di transito, che non siano parti contraenti, e per il paese di destinazione. La durata del transito sul territorio delle parti contraenti non può superare i cinque giorni. Essa deve permettere il transito diretto nel territorio della o delle parti contraenti interessate, con le inevitabili o abituali interruzioni nel corso del viaggio.
- 5.2. Il rilascio di un visto in frontiera avviene mediante apposizione di un timbro o di un'etichetta sul documento di viaggio, sul quale può essere apposto un visto. Qualora lo spazio corrispondente non sia più disponibile, si apporrà il timbro o l'etichetta, come misura eccezionale, su un foglio aggiuntivo, inserito nel documento. I modelli di fogli aggiuntivi figurano nell'allegato 12.
- 5.3. Le indicazioni relative al rilascio del visto uniforme in frontiera figurano nell'allegato 14.
- 5.4. I diritti da riscuotere per il rilascio del visto sono indicati nell'allegato 14a.
- 5.5. La lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, figura nell'allegato 14b.
- 5.6. I visti rilasciati alla frontiera devono essere registrati in un elenco.
6. **Disposizioni speciali**
- 6.1. ***Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famigliari provenienti da paesi terzi***
- 6.1.1. Per l'ingresso nelle parti contraenti i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee debbono essere in possesso di documenti validi che consentono di attraversare la frontiera previsti all'allegato 4, ma non di un visto.
- 6.1.2. Gli stranieri che, in virtù del diritto comunitario, beneficiano della libera circolazione perché famigliari di cittadini di Stati membri ma che, data la loro nazionalità, sono soggetti all'obbligo del visto per entrare nel territorio delle parti contraenti, rimangono soggetti a tale obbligo. Resta impregiudicata la possibilità di entrare senza visto alle condizioni di cui al punto 6.2.
- I famigliari che godono della libera circolazione sono:
- il coniuge ed i congiunti in linea discendente, che non hanno ancora compiuto 21 anni, o a carico,
 - i congiunti in linea ascendente di un cittadino delle Comunità Europee e quelli del coniuge che sono a loro carico.
- 6.1.3. A un cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee in possesso del documento richiesto per l'attraversamento della frontiera può essere rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui egli è cittadino soltanto se questi è considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica. A tale scopo, è possibile la consultazione degli elenchi nazionali delle persone ricercate, in esito alla quale può essere rifiutato l'ingresso.
- Se, come disposto sopra, il funzionario addetto al controllo della frontiera rifiuta a un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea l'ingresso nel territorio di una parte contraente, egli consegna a questo cittadino una notifica scritta motivata del rifiuto.
- 6.1.4. Il divieto di ingresso nei confronti degli stranieri di cui al punto 6.1.2 è autorizzato, tranne quando mancano i documenti necessari ivi menzionati, solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e salute pubblica. Le decisioni in merito al rilascio di visti alla frontiera ai famigliari di cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che sono autorizzati a circolare liberamente sebbene siano soggetti

all'obbligo del visto, saranno improntate ad una certa elasticità.

Per quanto riguarda il rifiuto di ingresso, sono d'applicazione le disposizioni del punto 1.4.1 conformemente al diritto nazionale.

6.2. **Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente**

Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un'altra parte contraente non hanno bisogno di un visto per entrare nel territorio delle altre parti contraenti. Per il resto, è d'applicazione il punto 1.4.9.

6.3. **Rifugiati e apolidi**

6.3.1. Il documento di viaggio per rifugiati, rilasciato in virtù della convenzione relativa allo status giuridico dei rifugiati del 28 luglio 1951 (convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati) è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera.

Il regime di visti per i titolari di questo documento di viaggio è disciplinato dalla legislazione nazionale, fermo restando il rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- i titolari di questo documento di viaggio che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato da una parte contraente sono esonerati dall'obbligo del visto di ingresso nel territorio delle parti contraenti,
- se il documento di viaggio è stato rilasciato dalla Danimarca, dal Regno Unito, dall'Irlanda, dall'Islanda, dal Liechtenstein, da Malta, dalla Norvegia, dalla Svezia o dalla Svizzera, i titolari di tale documento sono dispensati dall'obbligo del visto per entrare nel territorio del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.

I titolari di questo documento di viaggio non sono esonerati dall'obbligo del visto d'ingresso nel territorio della Repubblica ellenica e della Repubblica francese.

6.3.2. Il documento di viaggio per apolidi, rilasciato in virtù della convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera, salvo per la Repubblica portoghese.

I titolari di questi documenti di viaggio sono soggetti all'obbligo del visto, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da una parte contraente.

6.4. **Piloti ed altro personale a bordo di un aereo**

6.4.1. I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione

civile del 7 dicembre 1944, sono esonerati dall'obbligo del passaporto e del visto a condizione che nell'esercizio della propria professione:

- non lascino l'aeroporto di scalo,
- non lascino l'aeroporto di destinazione,
- non lascino il territorio del comune da cui dipende l'aeroporto, o
- lascino l'aeroporto soltanto per recarsi in un altro aeroporto situato nel territorio di una parte contraente.

6.4.2. Per il controllo del personale di volo valgono le disposizioni di cui alla parte II, punto 1.3 e seguenti.

Per quanto possibile, il controllo del personale di volo avrà la precedenza. Vale a dire che tale controllo sarà effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. Il controllo dell'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere limitato ad un controllo per sondaggio.

6.5. **Marittimi**

6.5.1. Per marittimi si intende la definizione di equipaggio quale ripresa al punto 3.4.1.3.

6.5.2. I marittimi in possesso di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di una carta d'identità per la gente di mare (rilasciati ai sensi della convenzione di Ginevra del 13 maggio 1958) possono, conformemente alle disposizioni della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 ed alle disposizioni nazionali, andare in franchigia all'interno del porto o nelle città ad esso prossime, senza presentarsi a un posto di frontiera, a condizione che gli interessati risultino nel ruolo dell'equipaggio, preliminarmente sottoposto a un controllo, della nave di appartenenza e che siano in possesso, ove necessario, di un visto. Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, può essergli rifiutato il diritto di recarsi a terra.

6.5.3. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, debbono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio delle parti contraenti, e segnatamente essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità, eventualmente provvisto di un visto qualora richiesto e disporre di sufficienti mezzi di sostentamento.

6.5.4. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte I, paragrafi 1 e seguenti, ai titolari di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di carta d'identità per la gente di mare potrà essere ugualmente consentito l'ingresso nel territorio delle parti contraenti per i seguenti motivi:

- imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto delle parti contraenti,

- transito per raggiungere un paese terzo o per rimpatrio,
- per motivi di urgenza o di necessità (malattia, licenziamento, fine contratto, ecc.).

Il personale preposto ai controlli di frontiera, in tali casi, provvederà ad acquisire tutti gli elementi necessari per evitare che vengano elusi i controlli all'ingresso in forza dello snellimento dei controlli previsto per tale categoria di soggetti.

Tali elementi di prova potranno essere i seguenti:

- dichiarazione scritta dell'armatore o dell'agente marittimo interessato,
- dichiarazione scritta delle autorità diplomatiche e consolari competenti,
- prove raccolte a seguito di puntuali accertamenti da parte delle autorità di polizia o, se del caso, di altre amministrazioni competenti,
- contratto con certificazione mediante apposizione di timbro dell'autorità marittima.

6.6. **Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio**

In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dalle parti contraenti, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni dovranno, nella misura del possibile, essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie, titolari della tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione di questa tessera e, se del caso, del loro documento che consente di attraversare la frontiera. I modelli di tali tessere figurano nell'allegato 13.

Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, l'agente addetto al controllo può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato di accoglienza o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se l'agente nutre dei dubbi, egli può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

I titolari di detti documenti sono dispensati normalmente dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

Pertanto, il personale addetto ai controlli non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio delle parti contraenti, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.

6.7. **Frontalieri**

6.7.1. Lo status dei frontalieri è definito conformemente al diritto nazionale delle parti contraenti.

6.7.2. Le modalità del controllo dei frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni relative al controllo degli stranieri. Sono consentiti controlli snelliti conformemente al punto 1.3.5.3.

6.8. **Minori**

6.8.1. Ai valichi di frontiera i minori sono sottoposti ad un controllo identico a quello al quale sono sottoposti gli adulti, anche quando sono accompagnati da persone autorizzate ad esercitare la patria potestà.

Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore. Egli dovrà assicurarsi, per quanto possibile, che i minori non lascino il territorio contro la volontà delle persone autorizzate ad esercitare la patria potestà.

(...) ⁽¹⁾

6.9. **Viaggi di gruppo**

6.9.1. Il grado di intensità del controllo al quale sottoporre i partecipanti ad un viaggio di gruppo è dettato di norma dalla loro cittadinanza.

6.9.2. In casi particolari, per es. viaggi di scolaresche, di anziani o pellegrinaggi, il controllo può essere limitato a una verifica della lista dei passeggeri o ad un controllo per sondaggio. Il responsabile del gruppo deve essere sottoposto in ogni caso a un controllo normale.

6.10. **Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera**

Se uno straniero fa domanda d'asilo alla frontiera, le autorizzazioni d'ingresso e di soggiorno sono disciplinate — fino alla determinazione della competenza per l'esame della domanda di asilo — dalla legislazione nazionale della parte contraente interessata.

⁽¹⁾ I punti 6.8.2 e 6.8.3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicabile dal 16 luglio 2002.

6.11. Membri di organizzazioni internazionali

I titolari dei seguenti documenti rilasciati dalle Organizzazioni internazionali in appresso indicate potranno beneficiare, nei limiti del possibile, della precedenza all'atto dei controlli, rispetto agli altri viaggiatori, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono inoltre dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

I documenti presi in considerazione sono, in particolare, i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale ONU e a quello delle istituzioni dipendenti, in base alla convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 21 novembre 1947,

- lasciapassare emesso dall'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
 - lasciapassare della Comunità economica europea (CEE),
 - lasciapassare della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom);
 - certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;
 - documenti rilasciati da un Quartiere generale della NATO (carta d'identità militare corredata da un ordine di missione, foglio di viaggio, ordine di servizio individuale o collettivo).
-

ALLEGATO 1

VALICHI DI FRONTIERA AUTORIZZATI

(parte I, punto 1.2 del manuale comune)

INDICE

BELGIO	pag. 119
DANIMARCA	pag. 119
GERMANIA	pag. 121
GRECIA	pag. 130
SPAGNA	pag. 132
FRANCIA	pag. 133
ITALIA	pag. 136
LUSSEMBURGO	pag. 142
PAESI BASSI	pag. 142
AUSTRIA	pag. 142
PORTOGALLO	pag. 145
FINLANDIA	pag. 146
SVEZIA	pag. 148
ISLANDA	pag. 148
NORVEGIA	pag. 149

BELGIO

Frontiere aeree

- Bruxelles-National (Zaventem)
- Ostende
- Deurne
- Bierset
- Gosselies
- Wevelgem (aerodromo)

Frontiere marittime

- Anvers
- Ostende
- Zeebruges
- Nieuwpoort
- Gand
- Blankenberge

Frontiere terrestri

- TAV (tunnel sotto la Manica)
Gare de Bruxelles-Midi

DANIMARCA

Frontiere marittime*Danimarca*

- | | |
|--|---------------------------------------|
| — Aabenraa Havn | — Fredericia Havn |
| — Aalborg Havn A/S | — Frederikshavn Havn |
| — Aalborg Portland A/S | — Gedser Færgehavn |
| — Aarø Havn | — Grenaa Havn |
| — Aarøsund Havn | — Gråsten Havn |
| — Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør) | — Gulfhavn (på Stigsnæs ved Skælskør) |
| — Allinge Havn | — Haderslev Havn |
| — Asnæs-, Advedøre-, Kyndby-, Masnedø-,
Stigsnæsværkets Havne | — Hals Havn |
| — Assens Havn | — Hanstholm Havn |
| — Bagenkop Havn | — Hasle Havn |
| — Bandholm Havn | — Havnen ved Kolby Kås (Samsø) |
| — Bogense Havn | — Helsingør Færgehavn |
| — Bønnerup Havn | — Hirtshals Havn |
| — Dansk Salt A/S' Anlægskaj (Mariager) | — H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn |
| — Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn (Frederiksværk) | — Hobro Havn |
| — Dragør Havn | — Holbæk Havn |
| — Enstedværkets Havn (Aabenraa) | — Holstebro-Struer Havn |
| — Esbjerg Havn | — Horsens Havn |
| — Faaborg Havn | — Hou Havn (Odder) |
| — Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn | — Hundested Havn |
| — Faxe Havn | — Hvide Sande Havn |
| | — Kalundborg Havn |

- | | |
|---|--|
| — Kaløvig Bådehavn | — Rødby Færge- og Trafikhavn |
| — Kerteminde Havn & Marina | — Rømø Havn |
| — Klintholm Havn | — Rønne Havn |
| — Kolding Havn | — Skagen Havn |
| — Kongsdal Havn | — Skive Havn |
| — Korsør Havn | — Skærbækværkets Havn |
| — Københavns Havn | — Statoil Pieren, Melbyvej 17 i Kalundborg |
| — Køge Havn | — Stege Havn |
| — Lemvig Havn | — Stevns Kridtbruds Udsikningspier |
| — Lindø-Terminalen | — Stubbekøbing Havn |
| — Lyngs Odde Ammoniakhavn | — Studstrupværkets Havn (Skødstrup) |
| — Marstal Havn | — Svaneke Havn |
| — Middelfart Havn | — Svendborg Trafikhavn |
| — Nakskov Havn | — Søby Havn |
| — Nexø Havn | — Sønderborg Havn |
| — NKT Trådværket A/S' Havn (Middelfart) | — Sæby Havn |
| — Nordjyllandsværkets Havn | — Tejn Havn |
| — Nykøbing F. Havn | — Thisted Havn |
| — Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn | — Thorsminde Havn |
| — Nyborg Havn A/S (Lindholm Havn og Avernakke Pier) | — Thyborøn Havn |
| — Næstved Havn | — Vang Havn |
| — Odense Havn | — Vejle Havn |
| — Odense Staalskibsværft A/S' Havn | — Vordingborg Havn |
| — Orehoved Havn | — Ærøskøbing Havn |
| — Randers Havn | — Århus Havn |
| — Rudkøbing Havn | |

Isole Færøer

- | | |
|---------------------|-------------------|
| — Fuglafjarðar Havn | — Runavíkar Havn |
| — Klaksvíkar Havn | — Tórshavnar Havn |
| — Kollafjarðar Havn | — Tvøroyrar Havn |
| — Oyra Havn | — Vágs Havn |

Groenlandia

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| — Aasiaat (Egedesminde) | — Paamiut (Frederikshåb) |
| — Ilulissat (Jakobshavn) | — Qaanaaq (Thule) |
| — Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) | — Qaqortoq (Julianehåb) |
| — Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) | — Qasigiannuit (Christianshåb) |
| — Maniitsoq (Sukkertoppen) | — Qeqertarsuaq (Godhavn) |
| — Nanortalik | — Sisimiut (Holsteinsborg) |
| — Narsaq | — Tasiilaq (tidl. Angmagssalik) |
| — Narsarsuaq | — Upernavik |
| — Nuuk (Godthåb) | — Uummannaq |

Frontiere aeree*Danimarca*

— Aalborg Lufthavn	— Københavns Lufthavn, Roskilde
— Aarhus Lufthavn	— Lemvig Flyveplads
— Billund Lufthavn	— Odense Lufthavn
— Bornholms Lufthavn	— Skive Lufthavn
— Esbjerg Lufthavn	— Stauning Lufthavn
— Herning Flyveplads	— Sønderborg Lufthavn
— Karup Lufthavn	— Thisted Lufthavn
— Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup	— Vojens Lufthavn
— Københavns Lufthavn i Kastrup	— Ærø Lufthavn

Isole Færøer

— Vágar Lufthavn

Groenlandia

— Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)
— Nuuk (Godthåb)
— Qaanaaq

GERMANIA

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—DANIMARCA

Designazione del valico — zona tedesca

Flensburg Bahnhof
Wassersleben
Kupfermühle
Flensburg Bahnhof
Harrislee
Ellund Autobahn (BAB 7)
Jardelund
Weesby
Neupepersmark
Westre
Böglum
Süderlügum Bahnhof
Aventoft
Rosenkranz
Rodenäs

Designazione del valico — zona danese

Pattburg (Padborg)
Køllund
Krusau (Kruså)
Pattburg Bahnhof (Station Padborg)
Pattburg (Padborg)
Frøslee (Frøslev)
Sophienthal (Sofiedal)
Groß Jündewatt (St. Jyndeved)
Alt Peppersmark (Pebersmark)
Grünhof (Grøngård)
Seth (Sæd)
Tøndern (Tønder)
Møllehus
Rüttebüll (Rudbøl)
Hoger (Højer)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—POLONIA

Designazione del valico — zona tedesca

Ahlbeck

Linken

Grambow Bahnhof

Pomellen-Autobahn (BAB 11)

Tantow Bahnhof

Rosow

Mescherin

Gartz

Schwedt

Hohensaaten-Hafen

Hohenwutzen

Küstrin-Kietz

Küstrin-Kietz Bahnhof

Frankfurt/Oder Hafen

Frankfurt/Oder Straße

Frankfurt/Oder Bahnhof

Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12)

Eisenhüttenstadt

Guben Straße

Guben Bahnhof

Forst Bahnhof

Forst-Autobahn (BAB 15)

Bad Muskau

Podrosche

Horka Bahnhof

Ludwigsdorf Autobahn

Görlitz Straße

Görlitz Bahnhof

Ostriz

Zittau Chopin-Straße

Zittau-Friedensstraße

Designazione del valico — zona polacca

Swinemünde (Świnoujście)

Neu Lienken (Lubieszyn)

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow (Rosówek)

Greifenhagen (Gryfino)

Fiddichow (Widuchowa)

Niederkränig (Krajnik Dolny)

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin (Kostrzyn)

Słubice

Słubice

Kunersdorf (Kunowice)

Schwetig (Świecko)

Mühlow (Miłów)

Guben (Gubin)

Guben (Gubin)

Forst (Zasieki)

Erlenholz (Olszyna)

Muskau (Mużaków)

Priebus (Przewoz)

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Kleinschönau (Sieniawka)

Poritsch (Porajow)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—REPUBBLICA CECA

Designazione del valico — zona tedesca

Zittau Bahnhof
 Seifhennersdorf (Nordstraße)
 Seifhennersdorf
 Neugersdorf
 Ebersbach Bahnhof
 Sebnitz
 Schmilka
 Bad Schandau Bahnhof
 Schöna
 Bahratal
 Zinnwald
 Neurehefeld
 Reitzenhain
 Bärenstein (ferroviario)
 Bärenstein
 Oberwiesenthal
 Johanngeorgenstadt Bahnhof
 Johanngeorgenstadt
 Klingenthal
 Bad Brambach Bahnhof
 Schönberg
 Bad Elster
 Selb
 Selb-Plössberg Bahnhof
 Schirnding Cheb/Eger Bahnhof
 Schirnding
 Waldsassen
 Mähring
 Bärnau
 Waidhaus (B 14)
 Waidhaus Autobahn (BAB 6)
 Eslarn
 Waldmünchen
 Furth im Wald Schafberg
 Furth im Wald Bahnhof
 Eschlkam
 Neukirchen b. HL. Blut
 Bayerisch Eisenstein
 Bayerisch Eisenstein Bahnhof
 Philippsreuth
 Haidmühle

Designazione del valico — zona ceca

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)
 Rumburg (Rumburk)
 Warnsdorf (Varnsdorf)
 Georgswalde (Jiřikov)
 Rumburg (Rumburk)
 Nedereinsiedel (Dolní Poustevna)
 Herrnskretsch (Hřensko)
 Tetschen (Děčín)
 Herrnskretsch (Høensko)
 Peterswald (Petrovice)
 Zinnwald (Cinovec)
 Moldava (Moldau)
 Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)
 Weipert (Vejprty)
 Weipert (Vejprty)
 Gottesgab (Boží Dar)
 Breitenbach (Potučky)
 Breitenbach (Potučky)
 Graslitz (Kraslice)
 Voitzersreuth (Vojtanov)
 Voitzersreuth (Vojtanov)
 Grün (Dobruva)
 Asch (Aš)
 Asch (Aš)
 Eger (Cheb)
 Mühlbach (Pomezí)
 Heiligenkreuz (Svatý Kříž)
 Promenhof (Broumov)
 Paulusbrunn (Pavlov Studenec)
 Rosshaupt (Rozvadov)
 Rosshaupt (Rozvadov)
 Eisendorf (Železná)
 Haselbach (Lisková)
 Vollmau (Folmava)
 Böhmisches Kubitzen (Česká Kubice)
 Neumark (Všeruby)
 St. Katharina (Sverá Katerina)
 Markt Eisenstein (Železná Ruda)
 Markt Eisenstein (Železná Ruda)
 Kuschwarda (Strážný)
 Tusset (Stožek)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA — SVIZZERA

Designazione del valico — zona tedesca

Konstanz-Klein Venedig

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Konstanz-Emmishofer Tor

Konstanz-Paradieser Tor

Gaienhofen

Hemmenhofen

Wangen

Öhningen-Oberstaad

Öhningen

Rielasingen Bahnhof

Singen Bahnhof

Rielasingen

Gasthof «Spießhof» an der B 34

Gottmadingen

Murbach

Gailingen-Ost

Gailingen-Brücke

Gailingen-West

Randegg

Bietingen

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Schlatt am Randen

Büßlingen

Wiechs-Dorf

Wiechs-Schlauch

Neuhaus-Randen

Fützen

Stühlingen

Eberfingen

Eggingen

Erzingen

Erzingen Bahnhof

Weisweil

Jestetten-Wangental

Jestetten-Hardt

Designazione del valico — zona svizzera

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz Personenbahnhof

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Kreuzlingen

Kreuzlingen-Emmishofer

Tägerwilen

Steckborn

Steckborn

Mammern

Stein am Rhein

Stein am Rhein

Ramsen Bahnhof

Schaffhausen

Ramsen-Grenze

Gasthof «Spießhof»

Buch-Grenze

Buch-Dorf

Ramsen-Dorf

Diessenhofen

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Neu Dörflingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen-Ebringer Straße

Thayngen-Schlatt

Hofen

Altdorf

Merishausen

Bargen

Beggingen

Schleitheim

Hallau

Wunderklingen

Trasadingen

Trasadingen Bahnhof

Wilchingen

Osterfingen

Neuhausen

Jestetten Bahnhof	Neuhausen Bahnhof
Altenburg-Rheinau Bahnhof	Neuhausen Bahnhof
Altenburg-Nohl	Nohl
Altenburg-Rheinbrücke	Rheinau
Nack	Rüdlingen
Lottstetten	Rafz-Solgen
Lottstetten-Dorf	Rafz-Grenze
Lottstetten Bahnhof	Rafz Bahnhof
Baltersweil	Rafz-Schluchenberg
Dettighofen	Buchenloh
Bühl	Wil-Grenze
Günzgen	Wasterkingen
Herdern	Rheinsfelden
Rötteln	Kaiserstuhl
Reckingen	Rekingen
Rheinheim	Zurzach-Burg
Waldshut Bahnhof	Koblenz
Waldshut-Rheinbrücke	Koblenz
Waldshut-Rheinfähre	Juppen/Full
Dogern	Leibstadt
Albbruck	Schwaderloch
Laufenburg	Laufenburg
Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke	Stein/Holzbrücke
Bad Säckingen	Stein
Rheinfelden	Rheinfelden
Grenzacherhorn	Riehen-Grenzacher Straße
Inzlingen	Riehen-Inzlinger Straße
Lörrach-Wiesentalbahn	Riehen Bahnhof
Lörrach-Stetten	Riehen
Lörrach-Wiesenuferweg	Riehen-Weilstraße
Weil-Ost	Riehen-Weilstraße
Basel Badischer Personenbahnhof	Basel Badischer Bahnhof
Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein	Basel Badischer Rangierbahnhof
Weil-Otterbach	Basel-Freiburger Straße
Weil-Friedlingen	Basel-Hiltalinger Straße
Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)	Basel

Valichi di frontiera autorizzati*PORTI SUL BODENSEE*

Lindau-Städtischer Segelhafen	Meersburg
Lindau-Hafen	Überlingen
Bad Schachen	Mainau
Wasserburg (Bodensee)	Konstanz-Hafen
Langenargen	Insel Reichenau
Friedrichshafen-Hafen	Radolfzell

Valichi di frontiera autorizzati*PORTI SUL RENO*

Rheinfelden-Rheinhafen	Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)
Wyhlen (Wyhlen GmbH)	Weil-Schiffsanlegestelle
Grenzach (Fa. Geigy)	Weil-Rheinhafen

Valichi di frontiera autorizzati*PORTI DEL MARE DEL NORD*

List/Sylt	Elsfleth
Hörnum/Sylt	Brake
Dagebüll	Großensiel
Wyk/Föhr	Nordenham
Wittdün/Amrum	Fedderwardersiel
Pellworm	Eckwarderhörne
Strucklahnungshörn/Nordstrand	Varel
Süderhafen/Nordstrand	Wilhelmshaven
Husum	Hooksiel
Friedrichstadt	Horumersiel
Tönning	Carolinensiel (Harlesiel)
Büsum	Neuharlingersiel
Meldorfer Hafen	Bensersiel
Friedrichskoog	Westeraccumersiel
Helgoland	Norddeich
Itzehoe	Greetsiel
Wewelsfleth	Wangerooge
Brunsbüttel	Spiekeroog
Glückstadt	Langeoog
Elmshorn	Baltrum
Uetersen	Norderney
Wedel	Juist
Hamburg	Borkum
Hamburg-Neuenfelde	Emden
Buxtehude	Leer
Stade	Weener
Stadersand	Papenburg
Bützflether Sand	Herbrum
Otterndorf	
Cuxhaven	
Bremerhaven	
Bremen	
Lemwerder	

Valichi di frontiera autorizzati*PORTI DEL BALTICO*

Flensburg-Hafen	Puttgarden Bahnhof
Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)	Puttgarden
Glücksburg	Burgstaaken
Langballigau	Heiligenhafen
Quern-Neukirchen	Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)
Gelting	Grömitz
Maasholm	Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine)
Schleimünde	Niendorf
Kappeln	Lübeck-Travemünde
Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine)	Lübeck
Schleswig	Timmendorf
Ostseebad Damp	Wolgast
Eckernförde	Wismar
Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)	Warnemünde
Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)	Rostock Überseehafen
Rendsburg	Stralsund
Strande	Libben
Schilksee	Bock
Kiel-Holtenau	Saßnitz
Kiel	Ruden
Möltenort/Heikendorf	Greifswald-Ladebow Hafen
Jägersberg (Hafenanlage der Bundesmarine)	Kamminke
Laboe	Ahlbeck Seebrücke
Orth	
<i>ODERHAFF</i>	
Anklam Hafen	Ueckermünde
Karnin	Altwarp Hafen

Valichi di frontiera autorizzati**Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione***NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN*

Eggebek	Kiel-Holtenau
Flensburg-Schäferhaus	Lübeck-Blankensee
Helgoland-Düne	Schleswig/Jagel
Hohn	Westerland/Sylt
Itzehoe-Hungriger Wolf	Wyk/Föhr

NEL LAND MECEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE

Barth	Neubrandenburg-Trollenhagen
Heringsdorf	Rostock-Laage

NEL LAND AMBURGO

Hamburg

NEL LAND BREMA

Bremen	Bremerhaven-Luneort
--------	---------------------

NEL LAND BASSA SASSONIA

Borkum	Leer-Papenburg
Braunschweig-Waggum	Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen
Bückerburg-Achum	
Celle	Norderney
Damme/Dümmer-See	Nordholz
Diepholz	Osnabrück-Atterheide
Emden	Peine-Eddersee
Fassberg	Wangerooge
Ganderkesee	Wilhelmshaven-Mariensiel
Hannover	Wittmundhafen
Jever	
Nordhorn-Lingen	Wunstorf

NEL LAND BRANDEBURGO

Cottbus-Drewitz	Nauen
Cottbus-Neuhausen	Neuhausen
Kyritz	Schönhagen

NEL LAND BERLINO

Tegel	Schönefeld
Tempelhof	

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

Aachen-Merzbrück	Marl/Loemühle
Arnsberg	Meinerzhagen
Bielefeld-Windelsbleiche	Mönchengladbach
Bonn-Hardthöhe	Münster-Osnabrück
Dahlemer Binz	Nörvenich
Dortmund-Wickede	Paderborn-Lippstadt
Düsseldorf	Porta Westfalica
Essen-Mülheim	Rheine-Bentlage
Hangelar	Siegerland
Hopsten	
Köln/Bonn	Stadtlohn-Wenningfeld

NEL LAND SASSONIA

Dresden	Rothenburg/Oberlausitz
Leipzig-Halle	

NEL LAND TURINGIA

Erfurt

NEL LAND RENANIA PALATINATO

Büchel	Pferdsfeld
Föhren	Pirmasens-Zweibrücken
Koblenz-Winningen	Speyer
Mendig	Worms-Bürgerweide-West

NEL LAND SAAR

Saarbrücken-Ensheim Saarlouis/Düren

NEL LAND HESSE

Egelsbach Fritzlar
Allendorf/Eder Kassel-Calden
Frankfurt/Main Reichelsheim

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

Aalen-Heidenheim-Elchingen Laupheim
Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden Leutkirch-Unterzeil
Baden-Baden-Oos Mannheim-Neuostheim
Donaueschingen-Villingen Mengen
Freiburg/Brg. Mosbach-Lohrbach
Friedrichshafen-Löwentl Niederstetten
Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd) Offenburg
Karlsruhe Forchheim Schwäbisch Hall
Konstanz Stuttgart

NEL LAND BAVIERA

Aschaffenburg Lechfeld
Augsburg-Mühlhausen Leipheim
Bayreuth-Bindlacher Berg Memmingen
Coburg-Brandensteinebene München «Franz Joseph Strauß»
Eggenfelden/Niederbayern Neuburg
Erding Nürnberg
Fürstenfeldbruck Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH
Hassfurth-Mainwiesen Passau-Vilshofen
Herzogenaurach Roth
Hof-Pirk Rothenburg o. d. Tauber
Ingolstadt Straubing-Wallmühle
Kempten-Durach Weiden/Opf.
Landsberg/Lech Würzburg am Schenkenturm
Landshut-Ellermühle

GRECIA

Εναέρια σύνορα

1. ΑΘΗΝΑ
2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4. ΡΟΔΟΣ
5. ΚΕΡΚΥΡΑ
6. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ
7. ΧΑΝΙΑ
8. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
9. ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11. ΑΡΑΞΟΣ ⁽¹⁾
12. ΣΗΤΕΙΑ
13. ΧΙΟΣ ⁽¹⁾
14. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
15. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
16. ΚΑΒΑΛΑ
17. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
18. ΜΗΛΟΣ ⁽¹⁾
19. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
20. ΘΗΡΑ
21. ΣΚΙΑΘΟΣ
22. ΚΑΡΠΑΘΟΣ ⁽¹⁾
23. ΜΥΚΟΝΟΣ
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25. ΕΛΕΥΣΙΝΑ
26. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
27. ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

Frontiere aeree

- ATHINA
- HERAKLION
- THESSALONIKI
- RHODOS
- KERKIRA (KORFU)
- ANTIMACHIA (KOS)
- CHANIA
- PITHAGORIO – SAMOS
- MITILINI
- IOANNINA
- ARAXOS ⁽¹⁾
- SITIA
- CHIOS ⁽¹⁾
- ARGOSTOLI
- KALAMATA
- KAVALA
- AKTIO-VONITSAS
- MILOS ⁽¹⁾
- ZAKINTHOS
- THIRA
- SKIATHOS
- KARPATHOS ⁽¹⁾
- MIKONOS
- ALEXANDROUPOLI
- ELEFSINA
- ANDRAVIDA
- ATSIKI-LIMNOS

Θαλάσσια σύνορα

1. ΓΥΘΕΙΟ
2. ΣΥΡΟΣ
3. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
4. ΣΤΥΛΙΔΑ
5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΡΕΘΥΜΝΟ
7. ΛΕΥΚΑΔΑ
8. ΣΑΜΟΣ
9. ΒΟΛΟΣ
10. ΚΩΣ
11. ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Frontiere marittime

- GHITHIO
- SIROS
- IGOYMENITSA
- STILIDA
- AGIOS NIKOLAOS
- RETHIMNO
- LEFKADA
- SAMOS
- VOLOS
- KOS
- DAFNI-AGIOU OROUS

⁽¹⁾ Gli aeroporti d'Araxos, di Chios, di Karpathos e di Milos sono valichi di frontiera non autorizzati. Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

12. ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ	IVIRA-AGIOU OROUS
13. ΓΕΡΑΚΙΝΗ	GERAKINI
14. ΓΛΥΦΑΔΑ	GLIFADA
15. ΠΡΕΒΕΖΑ	PREVEZA
16. ΠΑΤΡΑ	PATRA
17. ΚΕΡΚΥΡΑ	KERKIRA
18. ΣΗΤΕΙΑ	SITIA
19. ΧΙΟΣ	CHIOS
20. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ARGOSTOLI
21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	THESSALONIKI
22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ	KORINTHOS
23. ΚΑΛΑΜΑΤΑ	KALAMATA
24. ΚΑΒΑΛΑ	KAVALA
25. ΙΘΑΚΗ	ITHAKI
26. ΠΥΛΟΣ	PILOS
27. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	PITHAGORIO-SAMOS
28. ΛΑΥΡΙΟ	LAVRIO
29. ΗΡΑΚΛΕΙΟ	HERAKLIO
30. ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	SAMI-KEFALONIA
31. ΠΕΙΡΑΙΑΣ	PIREAS
32. ΜΗΛΟΣ	MILOS
33. ΚΑΤΑΚΩΛΟ	KATAKOLO
34. ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ	SOUDA-CHANIA
35. ΙΤΕΑ	ITEA
36. ΕΛΕΥΣΙΝΑ	ELEFSINA
37. ΜΥΚΟΝΟΣ	MIKONOS
38. ΝΑΥΠΛΙΟ	NAFPLIO
39. ΧΑΛΚΙΔΑ	CHALKIDA
40. ΡΟΔΟΣ	RODOS
41. ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ZAKINTHOS
42. ΘΗΡΑ	THIRA
43. ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	KALI-LIMENES-HERAKLIΟΥ
44. ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ	MYRINA-LIMNOS
45. ΠΑΞΟΙ	PAXI
46. ΣΚΙΑΘΟΣ	SKIATHOS
47. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ALEXANDROUPOLI
48. ΑΙΓΙΟ	AIGHIO
49. ΠΑΤΜΟΣ	PATMOS
50. ΣΥΜΗ	SIMI
51. ΜΥΤΙΛΗΝΗ	MITILINI
52. ΧΑΝΙΑ	CHANIA

Χερσαία σύνορα**Σύνορα με την Αλβανία**

1. ΚΑΚΑΒΙΑ
2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

Σύνορα Fyrom

1. ΝΙΚΗ
2. ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΕΥΖΩΝΟΙ
4. ΔΟΙΡΑΝΗ

Σύνορα με τη Βουλγαρία

1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
4. ΟΡΜΕΝΙΟ

Σύνορα με την Τουρκία

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ
2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ

SPAGNA

Frontiere aeree

- Madrid-Barajas
- Barcelona
- Gran Canaria
- Palma de Mallorca
- Alicante
- Ibiza
- Malaga
- Sevilla
- Tenerife Sur
- Valencia
- Almeria
- Asturias
- Bilbao
- Fuerteventura
- Gerona

Frontiere maritime

- Algeciras (Cadix)
- Alicante
- Almería

Frontiere terrestri**Con l'Albania**

1. ΚΑΚΑΒΙΑ
2. CRISTALOPIGHI

Con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1. ΝΙΚΙ
2. ΙΔΟΜΕΝΙ (FERROVIARIO)
3. ΕΥΖΟΝΙ
4. ΔΟΙΡΑΝΙ

Con la Bulgaria

1. ΠΡΟΜΑΧΟΝΑΣ
2. ΠΡΟΜΑΧΟΝΑΣ (FERROVIARIO)
3. ΔΙΚΕΑ ΕΒΡΟΣ (FERROVIARIO)
4. ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΒΡΟΣ

Con la Turchia

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΕΒΡΟΣ
2. ΠΙΘΙΟ (FERROVIARIO)
3. ΚΙΠΙ, ΕΒΡΟΣ

- Granada
- Lanzarote
- La Palma
- Menorca
- Santander
- Santiago
- Vitoria
- Saragossa
- Pamplona
- Jerez de la Fontera
- Valladolid
- Reus
- Vigo
- La Coruña
- Murcia

- Arrecife (Lanzarote)
- Avilés (Asturien)
- Barcelona

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| — Bilbao | — Malaga |
| — Cadiz | — Melilla |
| — Cartagena (Murcia) | — Motril (Granada) |
| — Castellón | — Palma de Mallorca |
| — Ceuta | — Sagunto (provincia de Valencia) |
| — Ferrol (La Coruña) | — San Sebastian |
| — Gijón | — Santa Cruz de Tenerife |
| — Huelva | — Santander |
| — Ibiza | — Sevilla |
| — La Coruña | — Tarragona |
| — La Línea de la Concepción | — Valencia |
| — La Luz (Las Palmas) | — Vigo |
| — Mahón | |

Frontiere terrestri

- | | |
|-----------|--|
| — Ceuta | — La Seo de Urgel |
| — Melilla | — La Línea de la Concepción ⁽¹⁾ |

FRANCIA

Frontiere aeree

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Abbeville | 23. Cahors-Lalbenque |
| 2. Agen-la Garenne | 24. Calais-Dunkerque |
| 3. Ajaccio-Campo dell'Oro | 25. Calvi-Sainte-Catherine |
| 4. Albi-le-Séquestre | 26. Cannes-Mandelieu |
| 5. Amiens-Glisy | 27. Carcassonne-Salvaza |
| 6. Angers-Marcé | 28. Castres-Mazamet |
| 7. Angoulême-Brie-Champniers | 29. Châlons-Vatry |
| 8. Annecy Methet | 30. Chambéry-Aix les Bains |
| 9. Annemasse | 31. Charleville-Mézières |
| 10. Auxerre-Branches | 32. Châteauroux-Déols |
| 11. Avignon-Caumont | 33. Cherbourg-Mauperthus |
| 12. Bâle-Mulhouse | 34. Clermont-Ferrand-Aulnat |
| 13. Bastia-Poretta | 35. Colmar-Houssen |
| 14. Beauvais-Tillé | 36. Courchevel |
| 15. Bergerac-Roumanière | 37. Deauville-Saint-Gatien |
| 16. Besançon-La Vèze | 38. Dieppe-Saint-Aubin |
| 17. Béziers-Vias | 39. Dijon-Longvic |
| 18. Biarritz-Bayonne-Anglet | 40. Dinard-Pleurtuit |
| 19. Bordeaux-Mérignac | 41. Dôle-Tavaux |
| 20. Bourges | 42. Epinal-Mirecourt |
| 21. Brest-Guipavas | 43. Figari-Sud Corse |
| 22. Caen-Carpiquet | 44. Cap-Tallard |

⁽¹⁾ Il posto doganale e di controllo di polizia di «La Línea de la Concepción» non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al trattato di Utrecht.

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 45. Genève-Cointrin | 77. Orléans-Bricy |
| 46. Granville | 78. Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
| 47. Grenoble-Saint Geoirs | 79. Paris-Charles de Gaulle |
| 48. Hyères-Le-Palivestre | 80. Paris-le Bourget |
| 49. Issy-les-Moulineaux | 81. Paris-Orly |
| 50. La Môle | 82. Pau-Pyrénées |
| 51. Lannion | 83. Périgueux-Bassilac |
| 52. La Rochelle-Laleu | 84. Perpignan-Rivesaltes |
| 53. Laval-Entrammes | 85. Poitiers-Biard |
| 54. Le Castelet | 86. Pontarlier |
| 55. Le Havre-Octeville | 87. Pontoise-Cormeilles-en-Vexin |
| 56. Le Mans-Arnage | 88. Quimper-Pluguffan |
| 57. Le Touquet-Paris Plage | 89. Reims-Champagne |
| 58. Lille-Lesquin | 90. Rennes Saint-Jacques |
| 59. Limoges-Bellegarde | 91. Roanne-Renaison |
| 60. Lognes-Emerainville | 92. Rodez-Marcillac |
| 61. Lorient-Lann Bihoué | 93. Rouen-Vallée de Seine |
| 62. Lyon-Bron | 94. Saint-Brieuc-Armor |
| 63. Lyon-Saint-Exupéry | 95. Saint-Etienne-Bouthéon |
| 64. Marseille-Provence | 96. Saint-Nazaire-Montoir |
| 65. Meaux-Esbly | 97. Saint-Yan |
| 66. Megève | 98. Strasbourg-Entzheim |
| 67. Metz-Nancy-Lorraine | 99. Tarbes-Ossun-Lourdes |
| 68. Monaco-Héliport | 100. Toulouse-Blagnac |
| 69. Montbéliard-Courcelles | 101. Tours-Saint-Symphorien |
| 70. Montpellier-Fréjorgues | 102. Toussus-le-Noble |
| 71. Morlaix-Ploujean | 103. Troyes-Barbèrey |
| 72. Nancy-Essey | 104. Valence-Chabeuil |
| 73. Nantes-Atlantique | 105. Valenciennes-Denain |
| 74. Nevers-Fourchambault | 106. Vannes-Meucon |
| 75. Nice-Côte d'Azur | 107. Vesoul-Frotey |
| 76. Nîmes-Garons | 108. Vichy-Charmeil |

Frontiere maritime

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Agde | 11. Boulogne |
| 2. Ajaccio | 12. Brest |
| 3. Anglet | 13. Caen-Ouistreham |
| 4. Arcachon | 14. Calais |
| 5. Bastia | 15. Calvi |
| 6. Bayonne | 16. Camaret |
| 7. Beaulieu-sur-Mer | 17. Cannes-Vieux Port |
| 8. Biarritz | 18. Cap-d'Agde |
| 9. Bonifacio | 19. Carry-le-Rouet |
| 10. Bordeaux | 20. Carteret |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 21. Cassis | 50. Morlaix |
| 22. Cherbourg | 51. Nantes-Saint-Nazaire |
| 23. Ciboure | 52. Nice |
| 24. Concarneau | 53. Noirmoutier |
| 25. Dieppe | 54. Paimpol |
| 26. Dunkerque | 55. Pornic |
| 27. Fécamp | 56. Port-Camargue |
| 28. Golfe-Juan | 57. Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
| 29. Granville | 58. Port-en-Bessin |
| 30. Groix | 59. Port-la-Nouvelle |
| 31. Gruissan | 60. Porto-Vecchio |
| 32. Hendaye | 61. Port-Vendres |
| 33. Honfleur | 62. Propriano |
| 34. La Rochelle-La Pallice | 63. Quimper |
| 35. La Turballe | 64. Roscoff |
| 36. Le Croisic | 65. Rouen |
| 37. Le Guilvinec | 66. Royan |
| 38. Le Havre | 67. Saint-Brieuc (maritime) |
| 39. Le Palais | 68. Saint-Cyprien |
| 40. Les Sables-d'Olonne-Port | 69. Saint-Florent |
| 41. Le Touquet-Etaples | 70. Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
| 42. Le Tréport | 71. Saint-Malo |
| 43. Leucate | 72. Saint-Valéry-en-Caux |
| 44. L'Île-Rousse | 73. Sète |
| 45. Lorient | 74. Toulon |
| 46. Macinaggio | 75. Valras |
| 47. Mandelieu-la Napoule | 76. Villefranche-sur-Mer |
| 48. Marseille | 77. Villeneuve-Loubet |
| 49. Monaco-Port de la Condamine | |

Frontiere terrestri**Con la Svizzera**

- | | |
|--|--|
| 1. Abbevillers (route) | 13. Huningue (route) |
| 2. Bâle-Mulhouse aéroport (passaggio pedonale tra settori) | 14. La Cheminée (route) |
| 3. Bois-d'Amont | 15. La Cure |
| 4. Chatel | 16. Les Fourgs |
| 5. Col France | 17. Les Verrières (route) |
| 6. Delle (route) | 18. Leymen-Benken |
| 7. Divonne-les-Bains | 19. Moëllsulaz |
| 8. Ferney-Voltaire | 20. Mouthe (route) |
| 9. Ferrières-sous-Jougne | 21. Pfetterhouse |
| 10. Bahnhof Genève-Cornavin | 22. Pontarlier (gare) |
| 11. Goumois | 23. Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex |
| 12. Hegenheim-Allschwill | 24. Pougny |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 25. Prévessin | 30. Saint-Louis-Lysbuchel |
| 26. Saint-Gingolph | 31. Vallard-Thonex |
| 27. Saint-Julien-Perly | 32. Vallorbe (treni internazionali) |
| 28. Saint-Louis (autoroute) | 33. Vallorcine |
| 29. Saint-Louis-Bâle (gare) | 34. Veigy |

Con il Regno Unito (collegamento fisso sotto la Manica)

1. Gare de Paris-Nord/London Waterloo Station/Ashford International Station
2. Gare de Lille-Europe/London Waterloo Station/Ashford International Station
3. Cheriton/Coquelles
4. Gare de Fréthun/London Waterloo Station/Ashford International Station
5. Gare de Chessy-Marne-la-Vallée
6. Gare d'Avignon-Centre

Con Andorra

Pas de la Case

ITALIA

Frontiere aeree

— Alessandria	Polizia di Stato
— Alghero (SS)	Polizia di Stato
— Ancona	Polizia di Stato
— Aosta	Polizia di Stato
— Bari	Polizia di Stato
— Bergamo	Polizia di Stato
— Biella	Polizia di Stato
— Bologna	Polizia di Stato
— Bolzano	Polizia di Stato
— Brescia	Polizia di Stato
— Brindisi	Polizia di Stato
— Cagliari	Polizia di Stato
— Catania	Polizia di Stato
— Crotone	Polizia di Stato
— Cuneo	Polizia di Stato
— Firenze	Polizia di Stato
— Foggia	Polizia di Stato
— Forlì	Polizia di Stato
— Genova	Polizia di Stato
— Grosseto	Polizia di Stato
— Lamezia Terme (CZ)	Polizia di Stato
— Lampedusa (AG)	Carabinieri
— Lecce	Polizia di Stato
— Marina di Campo (LI)	Carabinieri
— Milano Linate	Polizia di Stato
— Napoli	Polizia di Stato
— Novi Ligure	Carabinieri

— Olbia (SS)	Polizia di Stato
— Oristano	Polizia di Stato
— Padova	Polizia di Stato
— Palermo	Polizia di Stato
— Pantelleria (TP)	Carabinieri
— Para	Polizia di Stato
— Perugia	Polizia di Stato
— Pescara	Polizia di Stato
— Pisa	Polizia di Stato
— Reggio di Calabria	Polizia di Stato
— Rimini	Polizia di Stato
— Roma Ciampino	Polizia di Stato
— Roma Fiumicino	Polizia di Stato
— Roma Urbe	Polizia di Stato
— Ronchi de Legionari (GO)	Polizia di Stato
— Salerno	Polizia di Stato
— Siena	Polizia di Stato
— Taranto-Grottaglie	Polizia di Stato
— Torino	Polizia di Stato
— Tortoli (NU)	Polizia di Stato
— Trapani	Polizia di Stato
— Treviso	Polizia di Stato
— Varese Malpensa	Polizia di Stato
— Venezia	Polizia di Stato
— Verona	Polizia di Stato
— Villanova d'Albenga (SV)	Carabinieri

Frontiere marittime

— Alassio (SV)	Polizia di Stato
— Alghero (SS)	Polizia di Stato
— Ancona	Polizia di Stato
— Anzio — Nettuno (RM)	Polizia di Stato
— Augusta (SR)	Polizia di Stato
— Barcoli (NA)	Carabinieri
— Bari	Polizia di Stato
— Barletta (BA)	Polizia di Stato
— Brindisi	Polizia di Stato
— Cagliari	Polizia di Stato
— Campo nell'Elba (LI)	Carabinieri
— Caorle (VE)	Carabinieri
— Capraia Isola (LI)	Carabinieri
— Capri (NA)	Polizia di Stato
— Carbonia (CA)	Polizia di Stato
— Castellammare di Stabia (NA)	Polizia di Stato

— Castellammare del Golfo (TP)	Polizia di Stato
— Catania	Polizia di Stato
— Chioggia (VE)	Polizia di Stato
— Civitavecchia (RM)	Polizia di Stato
— Crotone	Polizia di Stato
— Duino Aurisina (TS)	Polizia di Stato
— Finale Ligure (SV)	Carabinieri
— Fiumicino (RM)	Polizia di Stato
— Formia (LT)	Polizia di Stato
— Gaeta (LT)	Polizia di Stato
— Gallipoli (LE)	Polizia di Stato
— Gela (CL)	Polizia di Stato
— Genova	Polizia di Stato
— Gioia Tauro (RC)	Polizia di Stato
— Grado (GO)	Polizia di Stato
— Ischia (NA)	Polizia di Stato
— La Maddalena (SS)	Carabinieri
— La Spezia	Polizia di Stato
— Lampedusa (AG)	Polizia di Stato
— Lerici (SP)	Carabinieri
— Levanto (SP)	Carabinieri
— Licata (AG)	Polizia di Stato
— Lignano Sabbiadoro (VE)	Carabinieri
— Lipari (ME)	Carabinieri
— Livorno	Polizia di Stato
— Loano (SV)	Carabinieri
— Manfredonia (FG)	Polizia di Stato
— Marciana Marina (LI)	Carabinieri
— Marina di Carrara (MS)	Polizia di Stato
— Marsala (TP)	Polizia di Stato
— Mazara del Vallo (TP)	Polizia di Stato
— Messina	Polizia di Stato
— Milazzo (ME)	Polizia di Stato
— Molfetta (BA)	Carabinieri
— Monfalcone (GO)	Polizia di Stato
— Monopoli (BA)	Carabinieri
— Napoli	Polizia di Stato
— Olbia (SS)	Polizia di Stato
— Oneglia (IM)	Polizia di Stato
— Oristano	Polizia di Stato
— Ortona (CH)	Carabinieri
— Otranto (LE)	Polizia di Stato
— Palau (SS)	Polizia di Stato
— Palermo	Polizia di Stato

— Pantelleria (TP)	Carabinieri
— Pesaro	Polizia di Stato
— Pescara	Polizia di Stato
— Piombino (LI)	Polizia di Stato
— Porto Azzurro (LI)	Carabinieri
— Porto Cervo (SS)	Polizia di Stato
— Porto Empedocle (AG)	Polizia di Stato
— Porto Ferrajo (LI)	Polizia di Stato
— Porto Nogaro (UD)	Carabinieri
— Porto Tolle (RO)	Polizia di Stato
— Porto Torres (SS)	Polizia di Stato
— Porto Venere (SV)	Carabinieri
— Portofino (IM)	Carabinieri
— Pozzallo (RG)	Carabinieri
— Pozzuoli (NA)	Polizia di Stato
— Rapallo (GE)	Polizia di Stato
— Ravenna	Polizia di Stato
— Reggio di Calabria	Polizia di Stato
— Rimini	Polizia di Stato
— Rio Marina (LI)	Carabinieri
— Riposto (CT)	Carabinieri
— Santa Maria Ligure (GE)	Carabinieri
— San Remo (IM)	Polizia di Stato
— Santa Teresa di Gallura (SS)	Polizia di Stato
— San Benedetto del Tronto (AP)	Polizia di Stato
— Salerno	Polizia di Stato
— Savona	Polizia di Stato
— Siracusa	Polizia di Stato
— Sorrento (NA)	Polizia di Stato
— Taormina (ME)	Polizia di Stato
— Taranto	Polizia di Stato
— Termini Imerese (PA)	Polizia di Stato
— Terracina (LT)	Polizia di Stato
— Torre Annunziata (NA)	Polizia di Stato
— Tortoli (NU)	Polizia di Stato
— Torviscosa (UD)	Carabinieri
— Trapani	Polizia di Stato
— Trieste	Polizia di Stato
— Varazze (SV)	Carabinieri
— Vasto (CH)	Polizia di Stato
— Venezia	Polizia di Stato
— Viareggio (LU)	Polizia di Stato
— Vibo Valentia Marina (VV)	Polizia di Stato

Frontiere terrestri**Frontiere con la Svizzera**

— Bellavista di Clivio (VA), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Biegno Indemini (VA), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Bizzarone (CO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Brogeda (CO), 1 ^a categoria commerciale	Guardia di Finanza
— Brogeda (CO), 1 ^a categoria turistica	Polizia di Stato
— Chiasso (CO), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Colle G.S. Bernardo (AO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Colle Menoure (AO), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Cremenaga (VA), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Crociale dei Mulini (CO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Domodossola (VB), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Drezzo (CO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Forcola di Livigno (SO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Fornasette (VA), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Gaggiolo (VA), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Iselle (VB), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Luino (VA), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Luino (VA), 1 ^a categoria lacuale	Polizia di Stato
— Maslianico (CO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Monte Bianco (AO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Monte Moro (VB), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Monte Spluga (SO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Oria Val Solda (CO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Oria Val Solda (CO), 1 ^a categoria lacuale	Carabinieri
— Paglino (VB), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Palone (VA), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Passo S. Giacomo (VB), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Piaggio Valmara (VB), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Piattamala (SO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Pino Lago Maggiore (VA), 1 ^a categoria ferroviaria	Carabinieri
— Plain Maison (AO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Plateau Rosa (AO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Ponte Chiasso (CO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Ponte del Gallo (SO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Ponte Ribellasca (VB), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Ponte Ribellasca (VB), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Ponte Tresa (VA), 1 ^a categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
— Porto Ceresio (VA), 1 ^a categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
— Ronago (CO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Saltrio (VA), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza

— S. Margherita di Stabio (CO), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— S. Maria dello Stelvio (SO), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
— S. Pietro di Clivio (VA), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Tirano (SO), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Traforo G.S. Bernardo (AO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Tubre (BZ), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Valmara di Lanzo (CO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Villa di Chiavenna (SO), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Zenna (VA), 1 ^a categoria	Carabinieri

Frontiere con la Slovenia

— Basovizza (TS), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Castelletto versa (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Chiampore (TS), 2 ^a categoria	Carabinieri
— Devetachi (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Ferneti (TS), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Fusine Laghi (UD), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Gorizia, 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Gorizia Casa Rossa, 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Gorizia S. Gabriele, 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Gorizia S. Pietro, 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Gorizia Via Rafut, 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Jamiano (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Merna (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Mernico (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Molino Vecchio (UD)	Guardia di Finanza
— Monrupino (TS), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Noghere (TS), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Passo Predil (UD), 1 ^a categoria	Carabinieri
— Pese (TS), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Plessiva (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Polava di Cepletischis (UD), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Ponte Vittorio, 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Prebenico Caresana (TS), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Rabuiese (TS), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— Robedischis (UD), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— Salcano (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— S. Andrea (GO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
— S. Barbara (TS), 2 ^a categoria	Polizia di Stato
— S. Bartolomeo (TS), 1 ^a categoria	Carabinieri
— S. Floriano (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
— S. Pelagio (TS), 2 ^a categoria	Carabinieri
— S. Servolo (TS), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza

— Stupizza (UD), 1ª categoria	Guardia di Finanza
— Vencò (GO), 1ª categoria	Guardia di Finanza
— Villa Opicina (TS), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
— Ucceca (UD), 1ª categoria	Guardia di Finanza

NB: I valichi di 2ª categoria sono abilitati al solo passaggio dei residenti nelle zone di frontiera muniti di documenti specifici (c.d. Piccolo traffico di frontiera)

LUSSEMBURGO

Frontiere aeree

— Luxembourg

PAESI BASSI

Frontiere aeree

— Amsterdam Schiphol	— Lelystad
— De Kooy	— Maastricht-Aachen
— Eindhoven	— Rotterdam
— Enschede Twente	— Valkenburg (ZH)
— Groningen Eelde	

Frontiere marittime

— Amsterdam IJmond	— Hoek van Holland/Europoort
— Delfzijl	— Lauwersoog
— Den Helder	— Moerdijk
— Dordrecht	— Rotterdam-Havens
— Gent-Terneuzen	— Scheveningen
— Harlingen	— Vlissingen

AUSTRIA

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

Aeroporti

Graz-Thalerhof	Linz-Hörsching
Innsbruck-Kranebitten	Salzburg-Maxglan
Klagenfurt-Wörthersee	Wien-Schwechat

Aerodromi, campi d'aviazione

Bad Kleinkirchheim	Goldeck Talstation
Dobersberg	Halleg
Eferding	Heliport Pongau
Feldkirchen-Ossiacher See	Hofkirchen
Ferlach	Hohenems-Dornbirn
Ferlach-Glainach	Kapfenberg
Freistadt	Kappl
Friesach-Hirt	Kitzbühel
Fürstenfeld	Krems-Langenlois
Gmunden	

Kufstein-Langkampfen	Scharnstein
Lanzen-Turnau	Schärding-Suben
Leoben-Timmersdorf	Seitenstetten
Leopoldsdorf	Spitzerberg
Lienz-Nikolsdorf	St. Pölten
Linz-Ost	Stockerau
Mariazell	Trieben
Mauterndorf	Villach
Mayrhofen	Völkermarkt
Micheldorf	Vöslau
Niederöblarn	Waidring
Nötsch im Gailtal	Wattens
Ottenschlag	Weiz-Unterfladnitz
Pinkafeld	Wels
Punitz-Güssing	Wiener Neudorf
Reutte-Höfen	Wiener Neustadt/Ost
Ried-Kirchheim	Wietersdorf
St. Andrä im Lavanttal	Wolfsberg
St. Donat	Zell am See
St. Georgen am Ybbsfeld	Zeltweg
St. Johann/Tirol	Zwatzhof (eliporto)

Porti

Porti sul Danubio

Hainburg ⁽¹⁾

Wien-Praterkai ⁽¹⁾

Porti sul lago di Costanza

Hafen Bregenz ⁽²⁾

Hafen Hard ⁽²⁾

Frontiere terrestri

Frontiere terrestri con la Svizzera (con il Liechtenstein)

Martinsbruck	Feldkirch-Buchs (ferroviaria)
Schalkhof	Tosters
Spiss	Nofels
Zebblas	Nofels-Fresch
Fimberpass	Meiningen
Tisis	Bangs ⁽³⁾

⁽¹⁾ Valico di frontiera sul Danubio per il traffico di passeggeri e merci.

⁽²⁾ Porto sul lago di Costanza – non esiste un traffico di linea, occupato solo in caso di escursioni in battello.

⁽³⁾ Il valico di frontiera di Bangs funge nel contempo da denominazione comune per i valichi di Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg e Jägersteig-Felsbandweg.

«Tschagguns» ⁽¹⁾	Wiesenrain
Koblach	Lustenau
Mäder	St. Margarethen (ferroviaria)
Hohenems	Höchst
Lustenau-Schmitterbrücke	Gaissau (compresa pista ciclabile di Radweg Gaissau)
Feldkirch-Buchs (ferroviaria)	

Frontiere terrestri con la Repubblica ceca

Plöckensteiner See-A. Stifter Denkmal	Grametten
Plöckensteiner See	Fratres
Guglwald	Oberthürna
Schöneben	Mitterretzbach
Weigetschlag	Hardegg
Summerau (ferroviario)	Kleinhaugsdorf
Wulowitz	Retz (ferroviario)
Pyhrbruck	Laa an der Thaya
Gmünd-Bahn	Drasenhofen
Gmünd-Böhmzeil	Schrattenberg
Gmünd-Bleylebenstraße	Reinthal
Schlag	Hohenau (ferroviario)
Neunagelberg	

Frontiera terrestre con la Repubblica slovacca

Hohenau-Brücke	Kittsee
Marchegg (ferroviario)	Kittsee-Jarovec
Berg	

Frontiera terrestre con l'Ungheria

Nickelsdorf-Hegyeshalom (ferroviario)	Deutschkreutz
Nickelsdorf-Straße	Rattersdorf
Nickelsdorf-Autobahn	Geschriebenstein
Andau	Rechnitz
Pamhagen	Schachendorf
Pamhagen (ferroviario)	Eberau
Mörbisch am See	Heiligenkreuz im Lafnitztal
Klingenbach	Jennersdorf (ferroviario)
Sopron ⁽²⁾	

⁽¹⁾ «Tschagguns» funge da denominazione comune per i valichi di frontiera di Plankner Sattel, Sainatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß e Sarottlpaß.

⁽²⁾ Sopron è la denominazione comune per i valichi di frontiera ferroviari di Wulkaprodersdorf-Sopron, Loipersbach-Sopron e Deutschkreutz-Sopron.

Frontiera terrestre con la Slovenia

Bonisdorf	Radlpass
Tauka	Soboth
Kalch	Laaken
St. Anna	Hühnerkogel
Gruisla	Lavamünd
Pölsen	Leifling
Goritz	Grablach
Zelting	Bleiburg-Bahn
Sicheldorf	Raunjak
Bad Radkersburg	Petzen
Mureck	Luscha
Weitersfeld-Murfähre	Uschowa
Spielfeld-Autobahn	Steiner Alpen
Spielfeld-Straße	Paulitschsattel
Spielfeld-Bahn	Seebergsattel
Ehrenhausen	Koschuta
Berghausen	Loibltunnel
Sulztal	Loiblpass
Langegg	Hochstuhl
Großwalz	Kahlkogel
Schlossberg	Rosenbach (ferroviario)
Arnfels	Karawankentunnel
Oberhaag	Mittagskogel
St. Pongratzen	Wurzenpass

PORTOGALLO

Frontiere marittime

CONTINENTALI

— Aveiro	— Nazaré
— C. das Freiras	— Olhão
— Cascais	— Peniche
— Doca dos Olivais-Lissabon	— Portimão
— Cais da Estiva Velha-Porto	— Póvoa do Varzim
— Faro	— S. Martinho do Porto
— Figueira da Foz	— Sesimbra
— Lagos	— Setúbal
— Leixões	— Sines
— Porto de Lisboa	— Viana do Castelo
— Marina de Vila Moura	

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- PF 208-Porto di Funchal
- Porto de Porto Santo-Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Porto de Angra do Heroismo/Praia da Vitoria — Ilha de Terceira
- Porto de Ponta Delgada — Ilha de S. Miguel
- Cais da Horta — Ilha do Faial

Frontiere aeree

CONTINENTALI

- Aeroporto de Lisboa
- Aeroporto de Faro
- Aeroporto Francisco Sá Carneiro — Porto

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- Aeroporto de Santa Catarina — Ilha da Madeira
- Aeroporto de Porto Santo — Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Aerogare civil das Lajes — Ilha Terceira
- Aeroporto de Santa Maria — Ilha de Santa Maria
- Aeroporto de Ponta Delgada — Ilha de San Miguel

FINLANDIA

Frontiere terrestri

Vaalimaa	Ruhovaara*
Vainikkala (ferroviario)	Haapavaara*
Nuijamaa	Leminaho*
Niirala	Inari*
Vartius	Kokkojärvi*
Raja-Jooseppi	Kivipuro*
Imatra*	Rajakangas*
Kellosekä*	Karikangas*
Kortesalmi*	Karttimo*
Kolmikanta*	Kurvinen*
Uukuniemi*	Onkamo*
Valkeavaara*	Virtaniemi*

Nota: I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.

Aeroporti

Enontekiö	Jyväskylä
Helsinki – Malmi	
Helsinki – Vantaa	Kajaani
Ivalo	
Joensuu	Kemi – Tornio

Kittilä	Pori
Kruunupyy	Rovaniemi
Kuopio	Savonlinna
Kuusamo	Tampere – Pirkkala
Lappeenranta	Turku
Maarianhamina	Vaasa
Mikkeli	Varkaus
Oulu	

Frontiere marittime**Valichi portuali per navi da pesca e mercantili**

Eckerö	Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto)
Hamina	Naantali
Hanko	Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto)
Haukipudas	Oulu
Helsinki	Parainen
Inkoo	Pietarsaari (anche per imbarcazioni da diporto)
Kalajoki	Pori (anche per imbarcazioni da diporto)
Kaskinen (anche per imbarcazioni da diporto)	Porvoo
Kemi (anche per imbarcazioni da diporto)	Raaha
Kokkola	Rauma (anche per imbarcazioni da diporto)
Kotka	Tammisaari
Kristiinankaupunki	Tornio
Lappeenranta	Turku
Loviisa	Uusikaupunki (anche per imbarcazioni da diporto)
Långnäs	Vaasa

Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto ed idrovolanti

Bågaskär	Nauvo
Enskär	Orregrund
Glosholmen	Pirttisaari
Haapasaaret	Porkkala (anche per idrovolanti)
Hanko (anche per idrovolanti)	Raaha
Hiittinen	Röyttä
Jussarö	Santio
Kalajoki	Storklubb
Kokkola	Suomenlinna (anche per idrovolanti)
Kotka (anche per idrovolanti)	Susiluoto
Kummelgrund	Valassaaret
Kökar	Vallgrund
Maarianhamina (anche per idrovolanti)	Virpiniemi
Mäntyluoto	

SVEZIA

Arlanda	Nyköping
Arvidsjaur	Nynäshamn
Borlänge	Oxelösund
Gävle	Ronneby
Göteborg	Sandhamn
Halmstad	Simrishamn
Helsingborg	Slite
Härnösand	Stockholm
Jönköping	Strömstad
Kalmar	Sundsvall
Karlshamn	Säffle
Karlskrona	Söderköping
Karlstad	Södertälje
Kristianstad	Trelleborg
Landskrona	Trollhättan
Landvetter	Uddevalla
Lidköping	Umeå
Linköping	Visby
Luleå	Västerås
Lysekil	Växjö
Malmö	Ystad
Marstrand	Örebro
Mora	Örnsköldsvik
Norrköping	Östersund

ISLANDA

Aeroporti

Akureyri	Keflavík
Egilsstaðir	
Höfn	Reykjavík

Porti

Akranes	Höfn
Akureyri	Ísafjörður
Bolungarvík	Patreksfjörður
Fáskrúðsfjörður	Raufarhöfn
Fjarðarbyggð	Reykjanesbær
Grindavík	Reykjavík
Grundarfjörður	Sandgerði
Grundartangi	Sauðárkrúkur
Hafnarfjörður	Seyðisfjörður
Húsavík	

Siglufjörður	Vopnafjörður
Skagaströnd	Þorlákshöfn
Vestmannaeyjar	Þórshöfn

NORVEGIA

Aeroporti

Gardermoen	Kristiansund
Fagernes	Ørland
Geilo	Røros
Sandefjord	Stjørdal
Skien	Bodø
Notodden	Narvik
Kristiansand	Sortland
Sola	Bardufoss
Haugesund	Tromsø
Leirvik	Alta
Bergen indre	Lakselv
Ålesund	Kirkenes
Molde	

Frontiere marittime

Oslo	Mandal
Halden	Egersund
Sarpsborg	Gjesdal
Fredrikstad	Hå
Hvaler	Sandnes
Moss	Sokndal
Follo	Rana
Drammen	Sola
Hurum	Stavanger
Holmestrand	Haugesund
Horten	Tysvær
Tønsberg	Odda
Sandefjord	Lindås
Larvik	Askøy
Skien	Sotra
Porsgrunn	Leirvik
Kragerø	Bergen indre
Arendal	Høyanger
Grimstad	Årdalstangen
Risør	Florø
Kristiansand	Måløy
Farsund	Ålesund
Flekkefjord	Molde

Kristiansund	Balsfjord
Ørland	Finnsnes
Hummelvik	Karlsøy
Orkanger	Lyngen
Trondheim	Skjervøy
Steinkjer	Tromsø
Stjørdal	Hammerfest
Namsos	Havøysund
Mosjøen	Honningsvåg
Bodø	Alta
Narvik	Båtsfjord
Sortland	Vardø
Svolvær	Kjøllefjord
Gryllefjord	Vadsø
Harstad	Kirkenes

Frontiere terrestri

Storskog

ALLEGATO 2

—

ALLEGATO 3

Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/EG del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1° giugno 2002.

—

ALLEGATO 4

Criteria in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto

Il presente documento corrisponde all'allegato 11 dell'Istruzione consolare comune.

Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:

- a) Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri.
- b) Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:
 - sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione,
 - sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi.

Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti.

- c) Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.
- d) Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi ⁽¹⁾.

—

⁽¹⁾ Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.

ALLEGATO 5

- I. **Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001⁽¹⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001⁽²⁾.**
- II. **Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001⁽¹⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001⁽²⁾.**
- III. **Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.**

Il presente documento corrisponde agli allegati 1 e 2 dell'Istruzione consolare comune.

- I. *Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.*

1. Stati

AFGHANISTAN	CAMERUN
ALBANIA	CAPO VERDE
ALGERIA	CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)
ANGOLA	CIAD
ANTIGUA E BARBUDA	CINA
ARABIA SAUDITA	COLOMBIA
ARMENIA	COMORE (ISOLE)
AZERBAIGIAN	CONGO
BAHAMAS	CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)
BAHREIN	COREA DEL NORD
BANGLADESH	COSTA D'AVORIO
BARBADOS	CUBA
BELIZE	DOMINICA
BENIN	DOMINICANA (REPUBBLICA)
BHUTAN	EGITTO
BIELORUSSIA	EMIRATI ARABI UNITI
BIRMANIA/MYANMAR	ERITREA
BOSNIA-ERZEGOVINA	ETIOPIA
BOTSWANA	REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVA (SERBIA-MONTENEGRO)
BURKINA FASO	FIGI (ISOLE)
BURUNDI	FILIPPINE
CAMBOGIA	GABON
	GAMBIA

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1.

GEORGIA	MOLDOVA
GHANA	MONGOLIA
GIAMAICA	MOZAMBICO
GIBUTI	NAMIBIA
GIORDANIA	NAURU
GRENADA	NEPAL
GUINEA	NIGER
GUINEA BISSAU	NIGERIA
GUINEA EQUATORIALE	OMAN
GUYANA	PAKISTAN
HAITI	PALAU
INDIA	PAPUA NUOVA GUINEA
INDONESIA	PERÙ
IRAN	QATAR
IRAQ	REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA
KAZAKSTAN	RUANDA
KENIA	RUSSIA
KIRGHIZISTAN	SAINT VINCENT E GRENADINE
KIRIBATI	SAINT LUCIA
KUWAIT	SALOMONE (ISOLE)
LAOS	SAINT KITTS E NEVIS
LESOTHO	SAMOA (ISOLE OCCIDENTALI)
LIBANO	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
LIBERIA	SEICELLE
LIBIA	SENEGAL
MADAGASCAR	SIERRA LEONE
MALAWI	SIRIA
MALDIVE	SOMALIA
MALI	SRI LANKA
MARIANNE SETTENTRIONALI	SUDAFRICA
MAROCCO	SUDAN
MARSHALL (ISOLE)	SURINAME
MAURITANIA	SWAZILAND
MAURITIUS	TAGIKISTAN
MICRONESIA	THAILANDIA
	TANZANIA

TOGO	UGANDA
TONGA	UZBEKISTAN
TRINIDAD E TOBAGO	VANUATU
TUNISIA	VIETNAM
TURKMENISTAN	YEMEN
TURCHIA	ZAMBIA
TUVALU	ZIMBABWE
UCRAINA	

2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

AUTORITÀ PALESTINESE

TAIWAN

TIMOR ORIENTALE

II. *Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.*

1. Stati

ANDORRA	MALESIA
ARGENTINA	MALTA
AUSTRALIA	MESSICO
BOLIVIA	MONACO
BRASILE	NICARAGUA
BRUNEI	NUOVA ZELANDA
BULGARIA	PANAMA
CANADA	PARAGUAY
CILE	POLONIA
CIPRO	REPUBBLICA CECA
COREA DEL SUD	ROMANIA
COSTA RICA	SAN MARINO
CROAZIA	SANTA SEDE
ECUADOR	SINGAPORE
EL SALVADOR	SLOVACCHIA
ESTONIA	SLOVENIA
GIAPPONE	STATI UNITI D'AMERICA
GUATEMALA	SVIZZERA
HONDURAS	UNGHERIA
ISRAELE	URUGUAY
LETTONIA	VENEZUELA
LITUANIA	

2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

RAS di Hong Kong ⁽¹⁾

RAS di Macao ⁽²⁾

III. *Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.*

I. **Regime di circolazione alle frontiere esterne**

1. Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.
2. Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata al presente manuale e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.
3. Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore.
4. Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione.
5. I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.
6. Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.
7. Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.
- 8.1. Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 14b del presente manuale).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.

- 8.2. Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.
- 8.3. In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione.

⁽¹⁾ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

⁽²⁾ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

9. Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II. *Regime di circolazione alle frontiere interne*

Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

- III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno.

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio

INVENTARIO A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario

	BNL	DK	D	GR	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Albania				DS			D						
Algeria							DS						
Angola									DS				
Antigua e Barbuda				DS									
Bahamas								DS					
Barbados							DS	DS					
Benin							DS						
Bosnia-Erzegovina				D				D					
Botswana							DS						
Burkina Faso							DS						
Capo Verde									DS				
Ciad	D		DS										
Colombia							DS						
Costa d'Avorio	DS					DS	DS	DS					
Dominica							DS						
Egitto							DS						
Repubblica Federale di Serbia-Montenegro			D	DS		D	DS	D					DS
Figi							DS						

	BNL	DK	D	GR	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Filippine		DS	DS	DS	DS		DS	DS		DS	DS		DS
Gabon						D							
Gambia							DS						
Ghana			DS										
Giamaica	DS		D										
Guyana							DS						
India		DS	D										
Kenya			D										
Kuwait							DS						
Lesotho							DS						
Malawi	DS		D										
Maldive								DS					
Marocco	DS		D	DS	D	D	DS	DS	DS				DS
Mauritania							DS						
Mozambico									DS				DS
Namibia			D										
Niger							DS						
Pakistan	DS	DS	D					DS		DS		DS	DS
Perù			D	DS	DS	DS	DS	DS		DS			
Repubblica federale di Jugoslavia				DS			DS						
Repubblica Dominicana							DS						
Samoa (Isole Occidentali)							DS						
São Tomé e Príncipe									DS				
Seicelle								D					
Senegal	D		DS			D	DS	DS					
Sudafrica			D	DS				DS	DS			DS	DS
Swaziland							DS						
Thailandia	DS	DS	DS	DS			DS	DS		DS	DS		DS
Togo							DS						
Trinidad e Tobago								DS					
Tunisia	DS		D	DS	D	D	DS	DS	DS				
Turchia	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	D	DS	DS	DS	DS
Uganda							DS						
Zimbabwe				DS									

DS: Dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

D: Dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici.

Inventario B

Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

	BNL	DK	D	GR	E	F	I	A	P	FIN	S	ISL	N
Israele						X							
Messico												X	
Stati Uniti d'America				X	X (*)	X (*)							

(*) Se sono in viaggio di servizio o in viaggio ufficiale.

ALLEGATO 5a

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale ⁽¹⁾

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 5a senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

Il presente documento corrisponde all'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune.

Parte I

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen ⁽²⁾ ⁽³⁾

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

ERITREA ⁽⁴⁾

ETIOPIA

GHANA

IRAN ⁽⁵⁾

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati Schengen

Non è richiesto un VTA:

— ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

⁽³⁾ Per i Paesi del Benelux, la Francia e la Spagna

Non è richiesto un VTA:

— ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

⁽⁴⁾ Per la Germania

Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

⁽⁵⁾ Per la Germania

Non è chiesto un VTA:

— ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

Parte II

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto

	BNL ⁽¹⁾	DK	D	GR	E ⁽²⁾	F ⁽³⁾	I ⁽⁴⁾	A ⁽⁵⁾	P	FIN	S	ISL	N
Albania						X							
Angola	X		X	X	X	X							
Costa d'Avorio					X								
Cuba					X								
Egitto						X ⁽⁶⁾							
Gambia			X										
Giordania			X										
Guinea	X					X							
Guinea Bissau					X								
Haiti						X							
India		X ⁽⁷⁾	X ⁽⁸⁾	X	X								
Indonesia									X				
Libano			X			X ⁽⁶⁾							
Liberia					X	X		X	X				
Libia						X							
Mali					X								
Senegal							X		X				
Sierra Leone					X	X							
Siria	X		X	X		X ⁽⁹⁾							
Sudan	X		X	X	X								
Togo					X								
Turchia			X ⁽⁸⁾	X									

⁽¹⁾ Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

⁽²⁾ Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.

⁽³⁾ Non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio,
- ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III,
- ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

⁽⁴⁾ Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.

⁽⁵⁾ I cittadini di paesi terzi sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito:

- di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti d'America, che garantisca un diritto di ritorno assoluto,
- di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione,
- di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.

⁽⁶⁾ Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

⁽⁷⁾ I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti d'America. Non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale.

Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001.

⁽⁸⁾ Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

⁽⁹⁾ Anche per i titolari del documento di viaggio per rifugiati palestinesi.

Parte III

- A. Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale ⁽¹⁾:

IRLANDA:

- *Residence permit + re-entry visa* (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

LIECHTENSTEIN:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) ⁽²⁾
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

REGNO UNITO:

- *Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period* (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)
- *Certificate of entitlement to the right of abode* (certificato attestante il diritto di stabilimento)

- B. Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

ANDORRA:

- *Tarjeta provisional de estancia y de trabajo* (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile ⁽²⁾.
- *Tarjeta de estancia y de trabajo* (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno ⁽²⁾.
- *Tarjeta de estancia* (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno ⁽²⁾.
- *Tarjeta temporal de residencia* (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo ⁽²⁾.
- *Tarjeta ordinaria de residencia* (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni ⁽²⁾.
- *Tarjeta privilegiada de residencia* (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni
- *Autorización de residencia* (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni ⁽²⁾.
- *Autorización temporal de residencia y de trabajo* (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni ⁽²⁾.
- *Autorización ordinaria de residencia y de trabajo* (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni
- *Autorización privilegiada de residencia y de trabajo* (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata

CANADA:

- *Returning Resident Permit* (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto)

JAPAN:

- *Re-entry permit to Japan* (autorizzazione al reingresso in Giappone) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Testo riguardante Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, soppresso dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.

⁽²⁾ Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

MONACO:

- *Carte de séjour de résident temporaire de Monaco* (permesso di soggiorno temporaneo) ⁽¹⁾
- *Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco* (permesso di soggiorno ordinario)
- *Carte de séjour de résident privilégié de Monaco* (permesso di soggiorno per residente privilegiato)
- *Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque* (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

SAN MARINO:

- *Permesso di soggiorno ordinario* (validità illimitata)
- *Permesso di soggiorno continuativo speciale* (validità illimitata)
- *Carta d'identità di San Marino* (validità illimitata)

STATI UNITI D'AMERICA:

- *Form I-551 permanent resident card* [valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni]
- *Form I-551 Alien registration receipt card* [valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni]
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (validità illimitata)
- *Form I-327 Reentry document* (valido 2 anni — rilasciato a titolari di un I-551) ⁽¹⁾
- *Resident alien card* [permesso di residenza per stranieri valido 2 ⁽¹⁾ o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno]
- *Permit to reenter* (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) ⁽¹⁾
- *Valid temporary residence stamp* (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) ⁽¹⁾

— SVIZZERA:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) ⁽¹⁾
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

⁽¹⁾ Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

ATTI LEGISLATIVI

Modelli di vigneta visto e relative caratteristiche di sicurezza

paragrafo 111

Il presente documento corrisponde all'originale in lingua italiana.

Le caratteristiche tecniche di sicurezza per i modelli di visti contemplati nel regolamento (CE) N. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, emanato da ultimo dal regolamento (CE) N. 334/2002, emanato sulla base dell'istesso

regolamento, sono disciplinate dal regolamento (CE) N. 1224/2002 del Consiglio, del 26 giugno 2002, per il periodo 2002.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 1995****che istituisce un modello uniforme per i visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1° gennaio 1996;

considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure del titolo VI del trattato sull'Unione europea;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
- un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

ALLEGATO

**Caratteristiche di sicurezza**

1. In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio.
2. In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, S per Svezia, UK per Regno Unito.
4. Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. È utilizzato tipo carattere speciale.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.
7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.
8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.
10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11. Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto». L'autorità emittente deve indicare la categoria del visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7.
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.
13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.

—

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n.1683/95 ⁽³⁾ ha istituito un modello uniforme per i visti.
- (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
- (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e i documenti contraffatti.
- (4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.
- (5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.
- (6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

- (7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.
- (8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilasci dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾.
- (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.⁽²⁾ Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).⁽³⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n.1683/95 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4. Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 a. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 ⁽¹⁾, sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (**), o adottate sulla base dello stesso.

(*) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(**) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.»

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

ALLEGATO 6a

Indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto

(punto 3.1.2)

La parte I del presente documento corrisponde ai punti da VI.1.1 a VI. 1.8. dell'Istruzione consolare comune e la parte II all'allegato 13 del medesimo documento.

I. Compilazione della vignetta visto**1. Zona delle diciture comuni (zona 8)****1.1. Dicitura «VALIDO PER»**

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:

- a) Stati Schengen;
 - b) Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e B per il Belgio);
 - c) Benelux;
 - d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata + Stati Schengen ⁽¹⁾.
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata avente, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di validità iniziale, altresì valore di visto uniforme per soggiorno di breve durata, questa dicitura indica per primo lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata e poi gli «Stati Schengen» ⁽¹⁾.
- Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:
- a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati.
 - b) iscrizione della menzione «Stati Schengen» nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

⁽¹⁾ Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2002.

Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una parte contraente.

1.2. *Dicitura «DA... A...»*

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

- Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.
- Esempio: 15—04—94 = 15 aprile 1994.

Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3. *Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»:*

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4.

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT».

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4. *Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI»:*

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido ⁽¹⁾, sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.

⁽¹⁾ Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

1.5. *Dicitura «RILASCIATO A...IL...»:*

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «L» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL».

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6. *Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»:*

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad esempio «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge).

Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto a coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto. Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto dei sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto ⁽¹⁾.

1.7. *Dicitura «TIPO DI VISTO»:*

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.

A: Visto di transito aeroportuale

B: Visto di transito

C: Visto per soggiorni di breve durata

D: Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

D+C: Visto per soggiorni di lunga durata avente altresì valore di visto per soggiorni di breve durata ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.

⁽²⁾ Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2001.

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

Nota: di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.

1.8. *Dicitura «COGNOME E NOME»*

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura nome/i. La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.

II. Modalità di compilazione della vignetta visto

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA)

Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr allegato 5a). Il titolare di un VTA non può lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito.

Esempio 1

VTA SEMPLICE



- Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A.
- Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso).
- La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (per esempio 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvi la sua partenza.
- Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX.

VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC) ⁽¹⁾

Esempio 15

- In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen».
- Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.
- Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C.

SINTESI

	«VALIDO PER»	«TIPO»	«NUMERO D'INGRESSI»	«DA ... A»		«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO» (in giorni)
Transito aeroportuale	ITALIA (per esempio) O STATI SCHENGEN	A	01	Data di partenza	Data di partenza + 7 giorni	XXX
			02	Data di partenza	Data di ritorno + 7 giorni	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 3 mesi)	
Transito	STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio)	B	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni	XXX o da 1 a 5
			02	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi)	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1a partenza		
Breve soggiorno	STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio)	C	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni	da 1 a 90
			MULT ⁽²⁾	Data di 1a partenza	Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni)	
Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno	FRANCIA (per esempio) + STATI SCHENGEN	D + C				

⁽¹⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

⁽²⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

ALLEGATO 6b

Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»

CONFIDENZIALE

ALLEGATO 6c

Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica

CONFIDENZIALE

ALLEGATO 7

Modelli di vignetta visto

(punto 3.1.3)

INDICE

BENELUX	pag. 192
DANIMARCA	pag. 193
GERMANIA	pag. 193
GRECIA	pag. 194
SPAGNA	pag. 194
FRANCIA	pag. 195
ITALIA	pag. 195
AUSTRIA	pag. 196
PORTOGALLO	pag. 196
FINLANDIA	pag. 197
SVEZIA	pag. 197
ISLANDA	pag. 198
NORVEGIA	pag. 198

BENELUX

**Joh. Enschedé**

SECURITY CARDS AND DOCUMENTS

Schengen**Visumsticker**

Benelux-landen



DANIMARCA



GERMANIA



GRECIA



SPAGNA

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

ETIQUETA ESPANOLA DEL
VISADO SCHENGEN

MODELO ELABORADO EN PROCESO DE PRODUCCION INDUSTRIAL

FRANCIA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

VIGNETTE VISA SCHENGEN



ITALIA



AUSTRIA



PORTOGALLO

S. — R.

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
DIRECÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES
E DA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL



FINLANDIA



SVEZIA



ISLANDA



NORVEGIA



ALLEGATO 8a

Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale

(punto 3.2.4)

Il presente documento corrisponde all'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune.

1. INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA**1.1. Generalità**

Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione.

Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero a causa di obblighi internazionali. La parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione di applicazione).

Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune [SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr., cap. V, punto 3], è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso.
- b) Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre parti contraenti.

1.2. Norme procedurali

Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:

1.2.1. Rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari

Per l'informazione delle altre parti contraenti valgono le disposizioni [cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7] previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.

1.2.2. Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera

In questo caso, l'informazione delle altre parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.

1.2.3. È necessario che le parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni.**1.2.4. Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati.**

1.2.5. Sono trasmessi alle parti contraenti i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata

Motivi della limitazione territoriale del visto:

- motivi umanitari
- motivi di interesse nazionale
- obblighi internazionali
- documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti
- secondo visto nell'arco di un semestre
- per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali
- obiezioni di un'autorità centrale in un caso soggetto a consultazione.

2. ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME

Sulla base dei principi adottati dal comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], è obbligatorio informare le parti contraenti.

2.1. **Annullamento del visto**

L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.

La parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Tipo e numero del documento di viaggio

Numero della vignetta visto

Tipo di visto

Data e luogo del rilascio del visto

Data e motivo dell'annullamento.

2.2. **Revoca del visto**

La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.

La parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.

2.3. Riduzione della durata di validità del visto

Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.

2.4. Procedura

Le informazioni trasmesse alla parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa parte contraente.

3. INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)

L'articolo 25, paragrafo 1, dispone che la parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.

L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma prevede che la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la parte contraente che ha effettuato la segnalazione:

- consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della parte contraente che ha effettuato la segnalazione, e
- informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, la consultazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.

Stando allo spirito della convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle parti contraenti rimarrà una deroga.

Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura Sirene.

Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della convenzione di applicazione.


ALLEGATO 9

Modello di visto di soggiorno di lunga durata

(punto 3.3.2)

VISTO DI LUNGO SOGGIORNO

- Il visto di lungo soggiorno consente una durata di soggiorno superiore a 90 giorni per semestre. Resta di competenza nazionale ma permette il libero transito attraverso gli altri Stati Schengen, per recarsi, la prima volta, nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.
- Il visto di lungo soggiorno è rappresentato dalla lettera D nella rubrica «Tipo di visto».
- Nella rubrica «Valido per» va indicato un solo paese. Tale menzione è seguita da: «(+ 1 transito Schengen)», per ricordare che il visto autorizza il transito attraverso il resto dello spazio Schengen per recarsi nello Stato di rilascio.
- La durata del soggiorno indicata non può essere superiore a 90 giorni.



ALLEGATO 10

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

(punto 4.1.2)

INDICE

BELGIO	pag. 208
DANIMARCA	pag. 208
GERMANIA	pag. 208
GRECIA	pag. 209
SPAGNA	pag. 209
FRANCIA	pag. 209
ITALIA	pag. 210
LUSSEMBURGO	pag. 210
PAESI BASSI	pag. 211
AUSTRIA	pag. 211
PORTOGALLO	pag. 211
FINLANDIA	pag. 211
SVEZIA	pag. 211
ISLANDA	pag. 211
NORVEGIA	pag. 211

Questo documento corrisponde all'allegato 7 dell'Istruzione consolare comune.

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

— *Straniero che risiede da un privato*

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

— *Straniero che risiede in albergo*

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 EUR ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma, della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma, della AuslG).

Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 EUR/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per esempio:

- di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco,
- di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero,
- di un vaglia telegrafico,
- del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 EUR diari in valuta straniera per persona e un minimo di 100 EUR.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre:

- a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 EUR — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 EUR a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.
- b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

- automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %,
- per decisione del governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° luglio 1998, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 EUR.

I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 EUR al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che « . . . l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi».

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1° marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che:

- la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze di fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale,
- gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio,
- lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno,
- i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Tabella A

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo*(in euro)*

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni quota fissa + quota giornaliera a persona	51,64 36,67	25,82 22,21
Oltre i 20 giorni quota fissa + quota giornaliera a persona	206,58 27,89	118,79 17,04

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 EUR per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, secondo comma, quarta frase, della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

- 75 EUR per ogni ingresso,
- 40 EUR per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

FINLANDIA

L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 EUR per persona al giorno.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).

ALLEGATO 11

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto**INDICE**

BELGIO	pag. 213
DANIMARCA	pag. 214
GERMANIA	pag. 215
GRECIA	pag. 217
SPAGNA	pag. 218
FRANCIA	pag. 220
ITALIA	pag. 222
LUSSEMBURGO	pag. 223
PAESI BASSI	pag. 224
AUSTRIA	pag. 225
PORTOGALLO	pag. 226
FINLANDIA	pag. 227
SVEZIA	pag. 227
ISLANDA	pag. 227
NORVEGIA	pag. 228

Questo documento corrisponde all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune.

BELGIO

- Carte d'identité d'étranger
Identiteitskaart voor vreemdelingen
Personalausweis für Ausländer
(Carta d'identità per stranieri)
- Certificat d'inscription au registre des étrangers
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister
(Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)
- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
 - Carte d'identité diplomatique
Diplomatieke identiteitskaart
Diplomatischer Personalausweis
(Carta d'identità diplomatica)
 - Carte d'identité consulaire
Consulaire identiteitskaart
Konsularer Personalausweis
(Carta d'identità consolare)
 - Carte d'identité spéciale — couleur bleu
Bijzondere identiteitskaart — blauw
Besonderer Personalausweis — blau
(Carta d'identità speciale — colore blu)
 - Carte d'identité spéciale — couleur rouge
Bijzondere identiteitskaart — rood
Besonderer Personalausweis — rot
(Carta d'identità speciale — colore rosso)
 - Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleu ou d'une carte d'identité — couleur rouge
Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood
Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren von privilegierten Ausländern, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises — rot — oder eines besonderen Personalausweises — blau — sind
(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)
- Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans
Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de twaalf jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto
Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild
(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

DANIMARCA

Carte di soggiorno

EF/EØS — opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)

- Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)
(Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)
- Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)
(Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)
- Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne
(Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)
- Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne
(Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)

- Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse
(Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)
- Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse
(Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)
- Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde
(Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)
- Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse
(Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)
- Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse
(Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)
- Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse
(Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)
- Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge
(Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri)

Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.

Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.

Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni:

- Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde
(Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)
- Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse
(Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo)
- Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)
[Vignetta D. Familiari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori)]
- Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse
(Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Vignette rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

- Sticker E — Diplomatsk visering
[(Vignetta E. — visto diplomatico) — è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen]
- Sticker F — Opholdstilladelse
(Vignetta F. — permesso di soggiorno) — è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.
- Sticker S (i kombination med sticker E eller F)
[(Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)]
Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

Altri documenti:

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea
- Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale D

GERMANIA

- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG
(Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea)
- Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland
(Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

- Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.
Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo («Aufenthalts gestattung für Asylbewerber») autorizzano l'ingresso senza visto.
 - Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
 - Diplomatenausweis
(Tessera per agenti diplomatici) (rossa)
 - Ausweis für bevorrechtigte Personen
(Tessera per persone privilegiate) (blu)
 - Ausweis
(Tessera) (gialla)
 - Ausweis
(Tessera) (rosso scuro)
 - Personalausweis
(Carta d'identità) (verde)
 - Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder:
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca)
 - Ausweis
(Tessera) (grigia)
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca sbarrata da tratti verdi)
 - Ausweis
(Tessera) (gialla)
 - Ausweis
(Tessera) (verde)
 - Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)
 - Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Artikel 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)
 - Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D.
 - Protokollausweis für Verwaltungspersonal
(tessera protocollare per il personale amministrativo)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB.
 - Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal
(tessera protocollare per il personale domestico di servizio)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP.
 - Protokollausweis für Ortskräfte
(tessera protocollare per agenti locali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK.
 - Protokollausweis für privates Hauspersonal
(tessera protocollare per il personale domestico privato)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP.
 - Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen
(tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO.
- I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

GRECIA

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di lavoro)
- Άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές
(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di studio)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio]
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (beige-giallo)
[Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da uno a cinque anni]
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού
(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco)
[Rilasciato ai rifugiati statutari ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951]
- Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού
(Carta d'identità per stranieri) (verde)
[Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni]
- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige)
[Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale]
- Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (rosa)
[Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata]
- Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου
(Carta di identità per diplomatici) (bianco)
Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου
(Carta di identità per funzionari consolari) (bianco)
Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού
(Carta di identità per funzionari di organizzazioni internazionali) (bianco)
Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής
(Carta di identità per funzionari amministrativi del corpo diplomatico) (azzurro)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Nota Le prime quattro categorie saranno valide fino alla loro scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001.

SPAGNA

Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.

I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:

- Permiso de residencia inicial
(Permesso di soggiorno iniziale)
- Permiso de residencia ordinario
(Permesso di soggiorno ordinario)
- Permiso de residencia especial
(Permesso di soggiorno speciale)
- Tarjeta de estudiante
(Tessera per studente)
- Permiso de residencia tipo a
(Permesso di soggiorno tipo A)
- Permiso de residencia tipo b
(Permesso di soggiorno tipo b)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo B
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo B)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo C
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo C)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo d
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo d)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo D)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo E
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo E)
- Permiso de trabajo fronterizo tipo F
(Permesso di lavoro di frontiera tipo F)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo P
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo P)
- Permiso de trabajo y de residencia tipo Ex
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex)
- Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (artículo 16 de la Ley 7/85)
(Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — articolo 16 della Legge 7/85)
- Permiso de residencia para refugiados
(Permesso di soggiorno per rifugiati)
- Lista de Personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea
(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

- Tarjeta de familiar residente comunitario
(Documento per familiare di un cittadino comunitario)
- Tarjeta temporal de familiar de residente comunitario
(Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:

- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad» (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado Consular. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a... Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

FRANCIA

1. Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé
(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)
- Carte de résident
(Permesso di residenza)
- Certificat de résidence d'Algérie comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)
(Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni)
- Certificat de résidence d'Algérie portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)
(Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni)
- Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)
(Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni)
- Carte de séjour de l'Espace économique européen
(Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo)
- Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères
Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri
- Titoli di soggiorno speciali
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CMD/A** délivrée aux chefs de mission diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CMD/A** rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CMD/M** délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CMD/M** rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CMD/D** délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CMD/D** rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CD/A** délivrée aux agents du corps diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CD/A** rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CD/M** délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CD/M** rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CD/D** délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CD/D** rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **CC/C** délivrée aux fonctionnaires consulaires (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **CC/C** rilasciato ai funzionari consolari)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **AT/A** délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **AT/A** rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **AT/C** délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **AT/C** rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)
 - Titre de séjour spécial portant la mention **AT/M** délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **AT/M** rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

- Titre de séjour spécial portant la mention **AT/D** délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **AT/D** rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention **SE/A** délivrée au personnel de service d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **SE/A** rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)
- Titre de séjour spécial portant la mention **SE/C** délivrée au personnel de service d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **SE/C** rilasciato al personale di servizio dei consolati)
- Titre de séjour spécial portant la mention **SE/M** délivrée au personnel de service d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **SE/M** rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention **SE/D** délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **SE/D** rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention **PP/A** délivrée au personnel privé d'un diplomate (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **PP/A** rilasciato al personale privato dei diplomatici)
- Titre de séjour spécial portant la mention **PP/C** délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **PP/C** rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)
- Titre de séjour spécial portant la mention **PP/M** délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **PP/M** rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention **PP/D** délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **PP/D** rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)
- Titre de séjour spécial portant la mention **EM/A** délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **EM/A** rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate)
- Titre de séjour spécial portant la mention **EM/C** délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **EM/C** rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati)
- Titre de séjour spécial portant la mention **EF/M** délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione **EF/M** rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero)
- Titoli monegaschi
 - Carte de séjour de résident temporaire de Monaco
(Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)
 - Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco
(Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)
 - Carte de séjour de résident privilégié de Monaco
(Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)
 - Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque
(Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco).

2. Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:

- Document de circulation pour étrangers mineurs
(Documento di circolazione per stranieri minori)

- Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)
(Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori)

- Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation
(Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione)

3. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Nota 1:

Va notato che le ricevute (*récépissé*) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.

Nota 2:

Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune (documenti elencati dal punto 1 al punto 6).

ITALIA

- Carta di soggiorno (validità illimitata)

- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
 1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della convenzione di Dublino
 2. Permesso di soggiorno per cure mediche
 3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

- Carta d'identità MAE.
(Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)
 - Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
 - Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico
 - Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

- Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consolari onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

N.B. I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

LUSSEMBURGO

- Carte d'identité d'étranger
(Carta d'identità per stranieri)
- Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national
(Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale)
- Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères
(Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
- Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des ambassades
(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate)
- Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg
(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

PAESI BASSI

- Formulari seguenti:
 - Vergunning tot vestiging (modello «A»)
(Permesso di residenza)
 - Toelating als vluchteling (modello «B»)
(Titolo di ammissione con lo status di rifugiato)
 - Verblijf voor onbepaalde duur (modello «C»)
(Titolo di soggiorno a tempo indeterminato)
 - Vergunning tot verblijf (modello «D»)
(Permesso di soggiorno)
 - Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modello «D» met aantekening «voorwaardelijk» (condizionale)]
(Permesso di soggiorno condizionale)
 - Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (modello «E»)
(Carta di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro della CEE)
- Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)
[Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)]
- Vreemdelingendocument accompagnato dal codice «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» o «F3»
(Documento per stranieri)
- Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten
(Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status
(Carta d'identità per i funzionari con status speciale)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties
(Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali)
- Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd
(Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede)
- Visum voor terugkeer
(Visto di ritorno)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Commento relativo ai trattini 1 e 2

Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1° marzo 1994 (il rilascio del modello «D» e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1° giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1° gennaio 1997 al più tardi.

Commento relativo al trattino 3

Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1° marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto.

Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il permesso di soggiorno condizionale è corredato del codice F1, F2 o F3.

Commento relativo al trattato 7

La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i famigliari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

1. Agenzia spaziale europea — ASE (European Space Agency — ESA)
2. Ufficio europeo dei brevetti
3. Associazione internazionale per la promozione del tè — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA)
4. Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research — ISNAR)
5. Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA)
6. Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies — UNU-INTECH)
7. African Management Services Company (AMSCO SA)

AUSTRIA

- Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel
(Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno)
- [A partire dal 1° gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto» si utilizzano attualmente le seguenti diciture:
«Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltsurlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)]
- Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1° gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata):
[«Wiedereinreise – Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise – Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle Rappresentanze estere, sotto forma di un timbro;
«Gewöhnlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1° settembre 1996 in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95;
«Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale]
- Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993
(Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1° gennaio 1993)
- Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
(Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal ministero federale degli Affari esteri)
- Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:

- Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 FremdenGesetz 1997
(Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'articolo 85 della legge sugli stranieri del 1997)
- Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung
(Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via)
- Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet;
(Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione)
- Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991
(Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991)
- Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag
(Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta)

PORTOGALLO

- Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo Consular, chefe de missão (Corpo consolare, capo di missione)

- Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo Consular, funcionário de missão (Corpo consolare, agente di missione)

- Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Pessoal auxiliar de missão estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera)

- Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Funcionário administrativo de missão estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera)

- Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo Diplomático, chefe de missão (Corpo diplomatico, capo di missione)

- Cartão de identidade, (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)
Corpo Diplomático, funcionário de missão (Corpo diplomatico, agente di missione)

- Título de residência (1 ano)
(Titolo di soggiorno — 1 anno)

- Título de residência anual (1 ano)
(Titolo di soggiorno annuale — 1 anno)

- Título de residência anual (cor de laranja)
(Titolo di soggiorno annuale — arancione)

- Título de residência temporário (5 anos)
(Titolo di soggiorno temporaneo — 5 anni)

- Título de residência vitalício
(Titolo di soggiorno permanente)

- Cartão de residência de nacional de um Estado membro da Comunidade Europeia
(Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea)

- Cartão de residência temporário
(Permesso di soggiorno temporaneo)

- Cartão de residência
(Permesso di soggiorno)

- Autorização de residência provisório
(Autorizzazione di soggiorno provvisoria)
- Título de identidade de refugiado
(Titolo d'identità per rifugiati)

FINLANDIA

- Pysyvä oleskelulupa
(Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta
- Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työluupa
(Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni:
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5
E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 o
B.1, B.2, B.3, B.4
E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 o
D.1 e D.2
- Oleskelulupa uppehållstillstånd
(Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari
- Henkilökortti A, B, C et D
(Carta d'identità) rilasciata dal ministero degli Affari esteri al corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari
- Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus
(Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

SVEZIA

- Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Svezia certificato di residenza permanente) apposta sul passaporto
- Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd» (Svezia permesso di soggiorno temporaneo) apposta sul passaporto

La Svezia non rilascia carte/documenti per diplomatici ma appone un timbro sul loro passaporto (cfr. doc. 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLANDIA

- Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi
(Permesso provvisorio)
- Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku
(Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare)
- Óbundið dvalarleyfi
(Permesso di soggiorno permanente)

- Leyfi til vistráðningar
(Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari)
- Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns
(Permesso di lavoro per studente)
- Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi
(Permesso permanente)
- Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000
(Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e n. 82/2000)
- Takmarkað dvalarleyfi
(Permesso di soggiorno temporaneo)
- Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
 - Diplómatískt Persónuskilríki
(Carta d'identità diplomatica)
 - Persónuskilríki
(Carta d'identità)

NORVEGIA

- Oppholdstillatelse
(Permesso di soggiorno)
- Arbeidstillatelse
(Permesso di lavoro)
- Bosettingstillatelse
(Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente)

I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno.

I permessi summenzionati non sono considerati documenti di viaggio. Qualora il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti figuranti in appresso può essere utilizzato come complemento del permesso di lavoro, di soggiorno o del permesso di eleggere domicilio.

- Un documento di viaggio per rifugiati («Resebevis» — blu)
- Un passaporto per immigranti («Utlendingspass» — verde)

Il titolare di uno di questi documenti di viaggio ha la sicurezza di essere riammesso sul territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.

- Carta SEE
rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro familiari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate.
- Identitetskort for diplomater
(Carta d'identità per diplomatici — rosso)

- Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon
(Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare — marrone)
 - Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon
(Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — blu)
 - Identitetskort for utsendte konsuler
(Carta d'identità per consoli — verde)
 - Residence/Visa sticker
(Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta)
rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale
-

ALLEGATO 12

Modelli di fogli aggiuntivi**INDICE**

BELGIO	pag. 231
DANIMARCA	pag. 233
GERMANIA	pag. 233
GRECIA	pag. 234
SPAGNA	pag. 234
FRANCIA	pag. 235
ITALIA	pag. 236
LUSSEMBURGO	pag. 237
PAESI BASSI	pag. 239
AUSTRIA	pag. 242
PORTOGALLO	pag. 242
FINLANDIA	pag. 243
SVEZIA	pag. 243
ISLANDA	pag. 243
NORVEGIA	pag. 243

BELGIO

No

**Autorisation tenant lieu de visa / Visumverklaring
Authorization in lieu of a visa**

Valable pour / Geldig voor / Valid for (pays du Benelux) / (Beneluxland)
Benelux /

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

La présente autorisation est valable pour mois / jours / maanden / dagen
Deze verklaring is geldig voor maanden / dagen
This authorization is valid for months / days

à partir du / van af / de la date de la première entrée / de datum van de eerste binnenkomst / the date of first entry
from

Pour un / plusieurs voyage (s) / Voor een / meerdere reis (zen) / For a single / several journey (s)

Première entrée avant / Eerste binnenkomst voor
First entry before

Durée de séjour ininterrompu / Duur ononderbroken verblijf mois / jours / maanden / dagen
Duration of uninterrupted stay months / days

Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no
Slechts geldig tezamen met identiteitspapier no
Valid only if accompanied by identity paper no

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

au nom de / ten name van
at the name of

Attention ! Faites estamper cette autorisation à la frontière
Opgelet ! Deze verklaring aan de grens laten afstempelen
Attention ! This authorization is to be stamped at the frontier

Timbre
Zegel

Signature et sceau
Handtekening en stempel

No

Autorisation tenant lieu de visa de transit
Transitvisumverklaring
Authorization in lieu of a transitvisa

Valable pour (pays du Benelux)
 Geldig voor Benelux / (Beneluxland)
 Valid for

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

La présente autorisation est valable pour un / deux transit(s)
 Deze verklaring is geldig voor een / twee doorreizen
 This authorization is valid for one / two transit(s)

À effectuer avant
 te volbrengen voor.....
 to be completed before

Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no
 Slechts geldig tezamen met identiteitspapier no.....
 Valid only if accompanied by identity paper no

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

au nom de
 ten name van.....
 at the name of

Attention! Faites estampiller cette autorisation à la frontière
 Opgelet ! Deze verklaring aan de grens laten afstempelen
 Attention! This authorization is to be stamped at the frontier


Timbre
 Zegel

Signature et sceau
 Handtekening en stempel

DANIMARCA

La Danimarca non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto. Se non c'è lo spazio necessario per apporre la vignetta visto in un documento di viaggio, il titolare di quest'ultimo è invitato a richiedere un nuovo passaporto.

GERMANIA



GRECIA

1. SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO

Ufficio passaporti

N.

TRANSITO/NORMALE

Valido per ... giorni

Apposizione di un timbro che ammonta

a ... dracme per l'ingresso nel

territorio senza visto consolare

Direzione della sicurezza dello Stato

L'UFFICIALE DI SERVIZIO

2. SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO

Ufficio passaporti

N.

TRANSITO/NORMALE

Valido per ... giorni

Apposizione di un timbro che ammonta

a ... dracme per l'ingresso nel

territorio senza visto consolare

Direzione della sicurezza dello Stato

L'UFFICIALE DI SERVIZIO

SPAGNA

Qualora non vi sia spazio sufficiente nel documento di viaggio, si potranno a tal fine utilizzare o un lasciapassare — come avviene in Francia — o un foglio vergine di un passaporto dello Stato di rilascio, considerato il carattere uniforme dell'attuale passaporto comunitario.

FRANCIA

FRANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

POLICE DE L'AIR
ET DES FRONTIÈRES

TAMBEAU DU SERVICE

SAUF-CONDUIT

N° 09854

Déjà à (M., M^{me}) Nom _____ Prénom _____

Né (e) le _____ à _____

Nationalité _____

Document de voyage ou d'identité produit (1) _____

Date de délivrance _____

Lieu de délivrance _____

Provenance du voyageur (2) _____

Destination _____

Motif du voyage (3) _____

L'intéressé est autorisé à se rendre à _____

Durée du séjour autorisé _____

Date limite de sortie _____

OBSERVATIONS : _____

Fait à _____ le _____

NOM, GRADE ET FONCTION
DU SIGNATAIRE :

signature
et
scellé

IN 5 : Le présent sauf conduit sera retenu à son titulaire à l'occasion de sa sortie de France et retourné au service qui l'a délivré, avec l'état de séjour.

(1) : Donner la nature du document, le cas échéant.
(2) : Pays de provenance ; coordonnées du moyen de transport utilisé.
(3) : Travail, séjour de tour, etc.

ITALIA

(INTESTAZIONE DELL'UFFICIO)
LASCIA PASSARE

Numero 1 _____

Rilasciato a:
Cognome/Surname: _____

Nome/Given Names: _____

Sesso/Sex: _____

Luogo di nascita/Place of Birth: _____

Data di nascita/Date of Birth: _____

Numero Documento/Document Number: _____

Data Scadenza Documento/Document Expiration: _____

Valido dal/Valid from _____ al/until _____

Applicare Foto

APPLICARE LO STICKER

Luogo e data rilascio _____

LUSSEMBURGO

No

Autorisation tenant lieu de visa de transit
Transitvisumverklaring
Authorization in lieu of a transitvisa

Valable pour _____ (pays du Benelux)
 Geldig voor Benelux / _____ (Beneluxland)
 Valid for _____

Délivré le / Afgegeven op / Issued on _____

La présente autorisation est valable pour un / deux transit(s)
 Deze verklaring is geldig voor een / twee doorreis(zen)
 This authorization is valid for one / two transit(s)

à effectuer avant _____
 te volbrengen voor _____
 to be completed before _____

Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no _____
 Slechts geldig tezamen met identiteitspapier no _____
 Valid only if accompanied by identity paper no _____

Délivré le / Afgegeven op / Issued on _____

au nom de _____
 ten name van _____
 at the name of _____

Attention! Faites estampiller cette autorisation à la frontière
 Opgelet ! Deze verklaring aan de grens laten afstempelen
 Attention! This authorization is to be stamped at the frontier

Timbre
 Zegel

Signature et sceau
 Handtekening en stempel

Grand-Duché de Luxembourg



**AUTORISATION TENANT LIEU DE VISA
VISUMVERKLARING
AUTHORIZATION IN LIEU OF VISA**



Délivrée le / Afgegeven op / Issued on par / door / by

Valable du / Geldig van / Valid from jusqu'au / tot / until

Au nom de / Op naam van / At the name of (nom / voornaam / first name)

Nationalité / Nationaliteit / Nationality le / op / on

Adresse / Adres / Address



SPECIMEN

**Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no
Slechts geldig zesamen met het identiteitsdocument nr.
Valid only if accompanied by the identity document nr.**

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

Valable du / Geldig van / Valid from au / tot / until

PAESI-BASSI

No

**Autorisation tenant lieu de visa / Visumverklaring
Authorization in lieu of a visa**

Valable pour
Geldig voor Benelux / (pays du Benelux)
Valid for (Beneluxland)

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

La présente autorisation est valable pour mois / jours
Deze verklaring is geldig voor maanden / dagen
This authorization is valid for months / days

à partir du / de la date de la première entrée
van af / de datum van de eerste binnenkomst
from / the date of first entry

Pour un / plusieurs voyage (s)
Voor een / meerdere reis (zen)
For a single / several journey (s)

Première entrée avant
Eerste binnenkomst voor
First entry before

Durée de séjour ininterrompu mois / jours
Duur ononderbroken verblijf maanden / dagen
Duration of uninterrupted stay months / days

Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no
Slechts geldig tezamen met identiteitspapier no
Valid only if accompanied by identity paper no

Délivré le / Afgegeven op / Issued on

au nom de
ten name van
at the name of

Attention ! Faites estampiller cette autorisation à la frontière
Opgelet ! Deze verklaring aan de grens laten afstempelen
Attention ! This authorization is to be stamped at the frontier

Timbre
Zegel

Signature et sceau
Handtekening en stempel

No

Autorisation tenant lieu de visa de transit
Transitvisumverklaring
Authorization in lieu of a transitvisa

Valable pour _____ (pays du Benelux)
 Geldig voor Benelux / _____ (Beneluxland)
 Valid for _____

Délivré le / Afgegeven op / Issued on _____

La présente autorisation est valable pour un / deux transit(s)
 Deze verklaring is geldig voor een / twee doorreis(zen)
 This authorization is valid for one / two transit(s)

à effectuer avant _____
 te volbrengen voor _____
 to be completed before _____

Valable seulement si elle est accompagnée du document d'identité no _____
 Slechts geldig tezamen met identiteitspapier no _____
 Valid only if accompanied by identity paper no _____

Délivré le / Afgegeven op / Issued on _____

au nom de _____
 ten name van _____
 at the name of _____

Attention! Faites estampiller cette autorisation à la frontière
 Opgelet ! Deze verklaring aan de grens laten afstempelen
 Attention! This authorization is to be stamped at the frontier

Timbre
 Zegel

Signature et sceau
 Handtekening en stempel

N° :

Autorisation de séjour provisoire / Machtiging tot voorlopig verblijf
Authorization for provisional sojourn

Délivré le / Afgegeven op / Issued on ...

Valable pour entrer dans

Geldig voor binnenkomst in Benelux / (pays du Benelux / Beneluxland)

Valid for entry in

en vue de se rendre en/au(x)

ten einde zich te begeven naar (pays de destination / land van bestemming)

in order to proceed to

Entrée avant

Binnenkomst voor

Entry before

Se présenter à

Zich melden bij

Report to

Dans les

Binnen ...

Within

jours suivant l'entrée

dagen na binnenkomst

days after arrival

Attention! Faites estampiller votre passeport à la frontière
Opgelet! Paspoort aan de grens laten afstempelen
Attention! Passport to be stamped at the frontier

Timbre
Zegel

Signature et sceau
Handtekening en stempel

AUSTRIA

Questi documenti non esistono in Austria.

PORTOGALLO

PORTUGAL



**MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS**

PF

APELIDO: _____
Nome/Name

Nome próprio _____
Nome próprio/First name

DATA DE NASCIMENTO: _____
Data of birth/Date of birth

NACIONALIDADE: _____
Nacionalidade/Nationality

PASSAPORTE N°: _____ **AUTORIDADE EMISSORA:** _____
Passaporte/Passport Issuing authority/Autoridade de emissão

LOCAL DE EMISSÃO: _____
Local de emissão/Place of issue

DATA DE EMISSÃO: _____ **VÁLIDO ATÉ:** _____
Data of issue/Date of issue

VISTO

DATA: _____
Data/Date

ASSINATURA: _____
Assinatura/Signature

FINLANDIA

Questi documenti non esistono in Finlandia.

SVEZIA

La Svezia non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto.

ISLANDA

Questi documenti non sono utilizzati in Islanda.

NORVEGIA

Questi documenti non sono utilizzati in Norvegia.

ALLEGATO 13

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri**INDICE**

BELGIO	pag. 245
DANIMARCA	pag. 258
GERMANIA	pag. 262
GRECIA	pag. 274
SPAGNA	pag. 276
FRANCIA	pag. 296
ITALIA	pag. 306
LUSSEMBURGO	pag. 309
PAESI BASSI	pag. 312
AUSTRIA	pag. 314
PORTOGALLO	pag. 316
FINLANDIA	pag. 320
SVEZIA	pag. 324
ISLANDA	pag. 325
NORVEGIA	pag. 327


BELGIO


Modello I — Colore: giallo

Recto



Verso








Modello II — Colore: verde


Recto



Verso









Modello III — Colore: blu


Recto



Verso








Modello IV — Colore: rosso


Recto



Verso







KIND VAN BEVOORRECHT VREEMDELING_____
Naam_____
Voornamen_____
Geboorteplaats en -datum_____
Nationaliteit_____
Ingeschreven te

Afgegeven te Brussel, op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.

op

De Protocolchef,

ENFANT D'ETRANGER PRIVILEGIE_____
Nom_____
Prénoms_____
Lieu et date de naissance_____
Nationalité_____
Inscrit(e) à

Délivré à Bruxelles, au Ministère des Affaires
étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement.

le

Le chef du Protocole,

KIND EINES BEVORRECHTIGTEN AUSLÄNDERS_____
Name_____
Vornamen_____
Geburtsort und Geburtsdatum_____
Staatsangehörigkeit_____
Eingetragen in

Ausgestellt in Brüssel im Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel
und Entwicklungszusammenarbeit.

den

Der Chef des Protokolls,

DANIMARCA

Vignette

- Vignetta E (vignetta rosa/bianco) Diplomatsk visering/Diplomatic Residence Permit (visto diplomatico) è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen.



- Vignetta F (vignetta rosa/bianco) Opholdstilladelse/Residence permit (permesso di soggiorno) è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari, nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.



- Vignetta S (vignetta rosa/bianco) (corredato di una vignetta E o F). Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

DANMARK/ DENMARK		MEDFØLGENDE SLÆGTNINGE/ ACCOMPANYING RELATIVES	
GÆLDER IKKE FOR INDREISE I FÆRØERNE OG GRØNLAND NOT VALID FOR ENTRY INTO FAROE ISLANDS AND GREENLAND			
S			
EFTERV. _____		PASSEI NR./PASSPORT NO. _____	
GÆLDER FOR FØLGENDE I PASSEI OPTAGTE PERSONER VALID FOR THE FOLLOWING PERSONS LISTED IN THE PASSPORT			
FØRSTENAVN _____		FØDSELSDATO/DATE OF BIRTH _____	
EFTERNAVN _____		FØDSELSDATO/DATE OF BIRTH _____	
BØRNENAVN _____		FØDSELSDATO/DATE OF BIRTH _____	
MIDTNAVN _____		FØDSELSDATO/DATE OF BIRTH _____	
CIVILSTANDE _____		STAMP/HEL OG UNDERSKRIFT/NAME AND SIGNATURE _____	

SPECIMEN

Carte d'identità

— Carte rosse

N. R = numero della carta d'identità

N. D = numero d'identità per i diplomatici

N. I = numero d'identità per i funzionari di altissimo livello delle organizzazioni internazionali



— Carte verdi:

N. G = numero della carta d'identità

N. T = numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le ambasciate

N. I = numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le organizzazioni internazionali



— Carte bianche:

N. H = numero della carta d'identità

N. L = numero d'identità per il personale d'ambasciata assunto in loco

Nr. I = numero d'identità per il personale delle organizzazioni internazionali assunto in loco

N. S = numero d'identità per il personale di servizio (autisti, personale domestico, ecc.)



Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico e/o amministrativo, al personale di servizio ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto dato che tali carte di identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

GERMANIA

Tessere rilasciate ai membri di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali

1. Su domanda, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei protocollo) rilascia le seguenti tessere ai membri delle missioni diplomatiche
 - a) *Tessere rosse per gli agenti diplomatici*

Sono rilasciate agli agenti diplomatici e ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.



b) *Tessere blu*

Sono rilasciate ai membri del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione diplomatica nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.



c) *Carte d'identità verdi*

Sono rilasciate ai domestici privati dei membri di una missione diplomatica, purché non abbiano residenza permanente nella Repubblica federale di Germania.



d) *Tessere gialle*

Sono rilasciate ai membri di missioni diplomatiche aventi residenza permanente nella Repubblica federale di Germania nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto, purché non siano di nazionalità tedesca ai sensi della legge fondamentale. Queste tessere sono inoltre rilasciate alle persone che sono entrate nella Repubblica federale di Germania munite di un visto valido al fine di lavorare presso una missione diplomatica e che non sono state accreditate dal loro governo.



2. Peraltro, a richiesta, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei Protocollo) rilascia inoltre i seguenti documenti

a) *Tessere rosa*

Sono rilasciate ai membri non privilegiati della rappresentanza commerciale della Federazione russa e dei dipartimenti commerciali dell'ambasciata delle repubbliche ceca e slovacca nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.



b) *Tessere speciali rosso scuro*

Sono rilasciate agli impiegati stranieri delle rappresentanze di organizzazioni internazionali e sovranazionali e di istituzioni intergovernative, che lavorano in permanenza nel territorio federale nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto e che hanno nazionalità straniera.



3. Su domanda, le autorità competenti dei Länder rilasciano i seguenti documenti:

a) *Tessere bianche*

Sono rilasciate ai membri del corpo consolare, agli impiegati dei consolati nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.



b) *Tessere grigie*

Sono rilasciate agli altri impiegati nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.




Konsularischer
AUSWEIS



c) *Tessere bianche sbarrate da tratti verdi*

Sono rilasciate agli agenti consolari onorari.



d) *Tessere gialle*

Sono destinate ai membri delle rappresentanze consolari (manodopera locale) aventi residenza permanente nella Repubblica federale nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto, purché non siano di nazionalità tedesca ai sensi della Legge fondamentale.



e) *Tessere verdi*

Sono rilasciate ai membri del personale domestico privato di agenti consolari accreditati, purché non abbiano residenza permanente nella Repubblica federale di Germania.



Dato che le summenzionate persone non hanno residenza permanente nella Repubblica federale di Germania, per potervi entrare devono essere munite di un permesso di soggiorno valido sotto forma di visto che le autorizza a esercitare la loro attività esclusivamente presso un agente consolare accreditato. Il permesso di soggiorno è rilasciato soltanto per questo motivo e per una durata di un anno. Può essere prolungato più volte, ma non può tuttavia superare la durata della missione del datore di lavoro. Alla scadenza del permesso di soggiorno, il domestico privato deve lasciare il paese. Non può cambiare datore di lavoro senza aver presentato un'altra domanda dall'estero.


Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)

- Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)
 - Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D.
- Protokollausweis für Verwaltungspersonal
(tessera protocollare per il personale amministrativo)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB.
- Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal
(tessera protocollare per il personale domestico di servizio)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP.
- Protokollausweis für Ortskräfte
(tessera protocollare per agenti locali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK.
- Protokollausweis für privates Hauspersonal
(tessera protocollare per il personale domestico privato)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP.
- Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen
(tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)
 - Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO.

I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.

GRECIA


Personale amministrativo




Personale delle rappresentanze consolari




Personale delle rappresentanze diplomatiche



Impiegato presso un'organizzazione internazionale



Personale di servizio




Tessere n. 2 e 3 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione


«Cuerpo diplomático» («Corpo diplomatico»)

«Documento de identidad» («Documento d'identità»)

rilasciata al personale accreditato presso tutte le missioni diplomatiche con status diplomatico.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 4 e 5 (di colore giallo)

Tessera speciale recante la menzione

«Misiones diplomáticas»

(«Missioni diplomatiche»)


«Personal administrativo y técnico»

(«Personale amministrativo e tecnico»)

«Documento de identidad»

(«Documento d'identità»)

rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata, ad eccezione dei cittadini spagnoli e dei residenti ordinari.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.




Tessere n. 6 e 7 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione


«*Tarjeta de identidad*»

(«Carta d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale accreditato, con determinati privilegi, presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.




Tessere n. 8 e 9 (di colore rosso)


Tessera speciale recante la menzione

«*Tarjeta diplomática de identidad*» («Carta diplomatica d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 10 e 11 (di colore rosso)


Tessera speciale recante la menzione

«Organismos internacionales» («Organizzazioni internazionali»)


«Estatuto diplomático» («Status diplomatico»)

«Documento de identidad» («Documento d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 12 e 13 (di colore azzurro)


Tessera speciale recante la menzione

«Organismos internacionales» («Organizzazioni internazionali»)


«Personal administrativo y técnico» («Personale amministrativo e tecnico»)

«Documento de identidad» («Documento d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 14 e 15 (di colore verde)

Tessera speciale recante la menzione


«Funcionario consular de carrera»

(«Funzionario consolare di prima categoria»)


«Documento de identidad»

(«Documento d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 16 e 17 (di colore verde)


Tessera speciale recante la menzione

«Empleado consular» («Impiegato consolare»)


«Expedido a favor de ...» («Rilasciata a ...»)

«Documento de identidad» («Documento d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna.



La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.



Tessere n. 18 e 19 (di colore grigio)

Tessera speciale recante la menzione

«Personal de servicio»	(«Personale di servizio»)
«Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales»	(«Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali»)
«Expedido a favor de ...»	(«Rilasciata a ...»)
«Documento de identidad»	(«Documento d'identità»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari).

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el _____

El Introdactor de Embajadores,
(SELLO)

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el _____

El Introdactor de Embajadores,
(SELLO)

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el _____

El Introdactor de Embajadores,
(SELLO)

PERSONAL DE SERVICIO



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

**MISIONES DIPLOMATICAS,
OFICINAS CONSULARES
Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

OCTUBRE 2002

La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el

El Introdutor de Embajadores,

(SELLO)

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el

El Introdutor de Embajadores,

(SELLO)

La validez del presente Documento de Identidad se prorroga hasta el

El Introdutor de Embajadores,

(SELLO)

PERSONAL DE SERVICIO



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

**MISIONES DIPLOMATICAS,
OFICINAS CONSULARES
Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

(F)

ANULADO

Caratteristiche generali

1. *Documenti da 1 a 15 compreso:*

Cartone (in pelle sintetica) con trittico che si può aprire all'interno per eventuali rinnovi.

Sul recto, in alto è riportato lo stemma della Spagna, nel centro e in basso sono riportate le varie menzioni, con incisioni dorate.

Il formato generale dello stemma è di 25 × 25 mm, tranne per i documenti n. 4, 5, 12 e 13 (formato: 17 × 17 mm).

Viene compilato manualmente e munito di fotografia incollata e timbrata negli angoli con il timbro della Dirección General de Protocolo.

La durata di validità è di due o tre anni (indicazione stampata sui documenti), prorogabili annualmente fino a tre volte massimo dalla prima data di scadenza.

Non ha misure speciali di sicurezza.

Dimensioni dei documenti:

115 × 77 mm (tranne per il documento n. 6).

Il rilascio può essere esteso a figli minori di 12 anni in possesso di un passaporto individuale.

2. *Documenti da 16 a 19*

Cartoncino, con quattro facciate, piegato a metà.

Sul recto è riportato lo stemma della Spagna (formato 17 × 17 mm) e sotto le altre menzioni con il nome del titolare sulla linea punteggiata. Tutte le menzioni sono state effettuate in nero.

Viene compilato a mano o dattilografato, munito di fotografia del titolare incollata e timbrata con il timbro della Dirección General de Protocolo.

La durata di validità è di due anni (menzione stampata), con due rinnovi annuali al massimo.

Sul retro figura lo spazio riservato ai due rinnovi.

Va sottolineato che i documenti 18 e 19 sono rilasciati indistintamente per domestici particolari e personale di servizio, menzione che figura nella parte interna sinistra di tali documenti.

Dimensioni dei documenti: 115 × 75 mm.

FRANCIA

colore bianco

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SPECIMEN



CORPS
DIPLOMATIQUE

CETTE CARTE DOIT ÊTRE RENVOYÉE AU
SERVICE DU PROTOCOLE LORSQUE LE TITULAIRE
EST APPELÉ À D'AUTRES FONCTIONS

N^o

PHOTOGRAPHIE

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
certifie que le titulaire de la présente
carte est

et il prie les Autorités Civiles et Mili-
taires de vouloir bien lui accorder les
facilités compatibles avec l'exécution
des Règlements.

VALABLE

jusqu'au

31 DÉCEMBRE

P. le Ministre et p. a. :



Le Ministre Plénipotentiaire,

Chef du Protocole,

SPÉCIMEN

Signature du porteur :

colore arancione



colore bianco

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CESTE CARTE DOIT ÊTRE RENVOYÉE AU SERVICE
DU PROTOCOLE LORS DU DÉPART DU TITULAIRE
En cas de perte, cette carte ne pourra être remplacée
que par une attestation de perte



ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

N°

PHOTOGRAPHIE

SPÉCIMEN

Signature du porteur :

*ASSIMILÉ À UN CHEF
DE MISSION DIPLOMATIQUE*

VALABLE jusqu'au 31 décembre


Le MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
certifie que le titulaire de la présente
carte est

et il prie les Autorités Civiles et Mili-
taires de vouloir bien lui accorder les
facilités compatibles avec l'exécution
des Règlements.

P. le Ministre et p. a. :
*Le Ministre plénipotentiaire,
Chef du Protocole,*

70 P

colore blu



colore verde



colore verde



colore beige



colore grigio

VALIDITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SPECIMEN



CARTE SPÉCIALE

Cette carte doit être renvoyée au Ministère des Affaires Étrangères lorsque le titulaire est appelé à d'autres fonctions.

Tenant lieu de titre de séjour, délivrés au personnel privé, de nationalité étrangère, au service des agents diplomatiques ou assimilés, des fonctionnaires consulaires et des fonctionnaires internationaux.

IMPRIMERIE NATIONALE 3 011138 F 77 - 309 F •

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CARTE SPÉCIALE N° PP 00000

PHOTOGRAPHIE

NOM : SCHENGEN

Prénoms : Specimen

Né(e) le 07 Aout 1997

à MAASTRICHT (Pays-Bas)

Nationalité : française

Qualité :
Fonctionnaire au Bureau de FRANCE

SIGNATURE DU TITULAIRE

SPECIMEN

VALABLE jusqu'au 06 AOUT 1998

07 AOUT 1997

Pour le Ministre des Affaires Étrangères, et p. a. :
Pour le Chef du Protocole :



Jacques STURM



colore grigio

VALIDITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



SPECIMEN

CARTE SPÉCIALE

Cette carte doit être renvoyée au Ministère des Affaires Étrangères lorsque le titulaire est appelé à d'autres fonctions.

Tenant lieu de titre de séjour, délivrée au personnel de service, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales.

DIPLOMATIE NATIONALE 501947DF 36 - 110 F

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CARTE SPÉCIALE N° SE 0000

SCHENGEN

PHOTOGRAPHIE

NOM : Specimen

Prénoms : 07 Aout 1997

Né(e) le MAASTRICHT (Pays-Bas)

à française

Nationalité :

SIGNATURE DU TITULAIRE : *Specimen*

SPECIMEN

VALABLE jusqu'au 06 AOUT 1998

07 AOUT 1997

Paris le

Pour le Ministre des Affaires Étrangères, et p. a. :

Pour le Chef du Protocole :




Jacques STURM

colore blu-grigio




ITALIA

Carta d'identità n. 1

Carta d'identità — Corpo diplomatico

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri del corpo diplomatico.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.




Carta d'identità n. 2

Carta d'identità — Organizzazioni internazionali o missioni estere speciali

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri di organizzazioni internazionali o missioni estere speciali.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre cinque anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.




Carta d'identità n. 3

Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 2 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

**Carta d'identità n. 4**

Carta d'identità — Corpo consolare

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri del corpo consolare.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 5 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.



Carta d'identità n. 5

Carta d'identità — Uffici consolari (impiegati consolari)

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri agli impiegati degli uffici consolari esteri.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento d'identità a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.




Carta d'identità M.A.E. — Corpo diplomatico (Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)

- Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
- Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico
- Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
- Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio
- Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio
- Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

N B: I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

LUSSEMBURGO

di colore giallo



di colore blu

SPECIMEN

Titre valable jusqu'au _____

Prorogé jusqu'au _____

Prorogé jusqu'au _____

Le présent titre est à résotuer par l'entremise de l'autorité qui en a autorisé l'établissement lorsque les conditions sur la base desquelles il a été délivré viennent à disparaître.

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES



Carte d'Identité

N°: _____

Le porteur du présent titre jouit d'immunités analogues à celles des membres du Corps diplomatique

Photo

Signature du titulaire:

Nom et Prénoms _____

Lieu de naissance _____

Date de naissance _____


Nationalité _____

Qualité: _____

Luxembourg, le _____
Pour le Ministre des Affaires Étrangères _____

0002

di colore blu



PAESI BASSI

Status

Ad ogni persona privilegiata viene assegnato uno status che precisa la relativa categoria di appartenenza. Detto status è indicato sul documento per persone privilegiate mediante un codice.

Sono utilizzati i seguenti codici:

Presso le ambasciate

<u>Status</u>	<u>Codice</u>
Personale diplomatico	AD
Personale tecnico e amministrativo	BD
Personale di servizio	ED
Domestici privati	PD

Presso i consolati

<u>Status</u>	<u>Codice</u>
Personale consolare	AC
Personale tecnico e amministrativo	BC
Personale di servizio	EC
Domestici privati	PC

Presso le organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi

<u>Status</u>	<u>Codice</u>
Personale equiparato al personale diplomatico	AO
Personale tecnico e amministrativo	BO
Personale di servizio	EO
Domestici privati	PO

Casi particolari

In caso di rilascio di documenti d'identità a cittadini olandesi o a stranieri che risiedono in modo permanente nei Paesi Bassi, il precitato status di residenza viene corredato dei seguenti codici:

- NL, per i cittadini olandesi,
- DV, per i residenti permanenti.



AUSTRIA

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri

Carte d'identità speciali (Legitimationskarten) per i beneficiari di privilegi e immunità.

Il ministero federale degli Affari esteri rilascia le seguenti carte d'identità speciali, i cui modelli figurano in allegato, di colore:

- rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari,
- giallo per i consoli e i relativi familiari,
- blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari.


Carta di colore rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari



Carta di colore giallo per i consoli e i relativi familiari



Carta di colore blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari



PORTOGALLO

O Chefe do Protocolo

REPUBLICA PORTUGUESA
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Corpo Consular


O Director do Serviço de Estrangeiros

CARTÃO DE IDENTIDADE

Solicita-se a todas as autoridades a quem for apresentado este cartão, que prestem a seu titular a ajuda e protecção de que careça, ao abrigo da legislação em vigor.

Cartão n°
CC
Data de emissão
Termo de validade
Nome
Cargo
Posto consular
Indicações eventuais
Assinatura do titular

ANULADA



Solicita-se a todas as autoridades a quem for apresentado este cartão, que prestem ao seu titular o auxílio e protecção de que careça, ao abrigo da legislação em vigor.

Chefe do Protocolo

Director do Serviço de Estrangeiros

REPÚBLICA  PORTUGUESA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

**Funcionário Administrativo
de Missão estrangeira**

CARTÃO DE IDENTIDADE

Pede-se a todas as autoridades civis e militares a quem for apresentado este cartão, que prestem ao seu titular todo o auxílio e protecção que lhes sejam solicitados e que lhe dispensem as facilidades de que careça, ao abrigo da legislação em vigor.

Chefe do Protocolo

Director do Serviço de Estrangeiros

REPUBLICA  PORTUGUESA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Corpo Diplomático

CARTÃO DE IDENTIDADE

Pede-se a todas as autoridades civis e militares a quem for apresentado este cartão, que prestem ao seu titular todo o auxílio e protecção que lhes sejam solicitados e que lhe dispensem as facilidades de que careça, ao abrigo da legislação em vigor.

Chefe do Protocolo

Director do Serviço de Estrangeiros

REPÚBLICA  PORTUGUESA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Corpo Diplomático

CARTÃO DE IDENTIDADE

FINLANDIA

A. Personale diplomatico e familiari (blu)

Recto



Verso




B. Personale tecnico e amministrativo delle missioni e familiari (rosso)

Recto



Verso



C. Personale di servizio delle missioni (autisti, personale domestico, cuochi, ecc.) (giallo)

Recto



Verso



D. Altri (marrone)

Recto



Verso



SVEZIA

colore: blu e rosa



colore: blu e marrone



ISLANDA

Il ministero degli Affari esteri rilascia le carte d'identità seguenti al personale diplomatico e consolare:

Carta d'identità blu (cfr. modello)

- Questa carta d'identità è rilasciata al personale amministrativo, tecnico e di servizio delle ambasciate straniere in Islanda nonché ai familiari (coniugi e figli di età compresa fra 12 e 18 anni).

Si tratta di una carta plastificata (8,2 cm × 5,4 cm) recante sul recto la fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza e la data di validità. Sul verso è indicato, in islandese e inglese, che la carta deve essere restituita al ministero degli Affari esteri alla data di partenza del titolare.

Recto

The image shows the front side of an Icelandic identity card. At the top, it is labeled 'ISLAND' and 'ICELAND'. The title 'Persónuskilríki (Identity Card)' is centered. On the left, there is a box for a photograph. Below the title, there are fields for 'Nafn' (Name), 'Land' (Country), 'Stofnun' (Institution), and 'Giltig til' (Valid until). At the bottom, it says 'Utvefningarmynd' and 'Prófkollbjörg'. A large 'SPECIMEN' watermark is overlaid diagonally across the card.

Verso

The image shows the back side of the identity card. It contains instructions in Icelandic: 'Skifteini þessu ber að skila til utanríkisáðuneytisins við brottfarir frá Íslandi.' and in English: 'This Identity Card should be returned to the Ministry for Foreign Affairs upon departure of the bearer.' A large 'SPECIMEN' watermark is overlaid diagonally across the text.

Carta d'identità diplomatica di colore giallo (cfr. modello)


- Questa carta d'identità è rilasciata ai diplomatici stranieri e ai familiari (coniugi e figli di età compresa fra 12 e 18 anni).

Si tratta di una carta plastificata (8,2 cm × 5,4 cm) recante sul recto la fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza e la data di validità. Sul verso è indicato in islandese che il titolare gode dell'immunità diplomatica e i suoi spostamenti non possono essere in alcun modo ostacolati. È inoltre indicato, in islandese e inglese, che la carta deve essere restituita al ministero degli Affari esteri alla data di partenza del titolare.

Recto



Verso



NORVEGIA

Carta d'identità per diplomatici (di colore arancione)

Recto



Verso




Carta d'identità per console onorario (di colore rosa)

Recto



Verso



Carta d'identità per il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche (di colore blu)

Recto

IDENTITETSKORT
for administrativt og teknisk
personale ved diplomatisk stasjon


Navn _____
Født _____
Bøying _____

Nr. B _____
Gyldig til _____

Oslo _____ 19____
For Utenriksministeren

Prøve

Verso



Carta d'identità per console (di colore verde)

Recto

IDENTITETSKORT
for utsendte konsulter

Navn _____
Født _____
Sted _____

Nr. C _____
Gyldig til: _____

Oslo _____ 19__
For Utenriksministeren

Protokollsjef _____

Verso

Innehaveren av dette kort har krav på ukrenkelighet i h.h.t. Wienkonvensjonen om konsularrett sanksjonert av 1963. Norske myndigheter plikter i h.h.t. samme konvensjon å behandle innehaveren av kortet med friberlig respekt og ta alle passende tiltak for å hindre angrep på innehaverens person, frihet eller verdighet.

Carta d'identità per il personale delle rappresentanze diplomatiche (di colore marrone)

Recto

IDENTITETSKORT
for hjelpepersonale
ved diplomatisk stasjon

Navn _____
Født _____
Bilting _____

Nr. D _____ Oslo _____ 19 _____
Gyldig til: _____ For Utenriksministeren
Protokollaget

Verso

Innehaveren av dette kort har krav på sikkerhet for tjenesteforholdene i h.h.t. Wienkonvensjonen om diplomatisk immunitet.
Norske myndigheter plikter i h.h.t. samme konvensjon å behandle innehaveren av kortet med tilbørlig respekt og brette påsende tilak for å hindre angrep på innehaverens person, frihet eller verdighet.

Residence/Visa Sticker (visto di soggiorno sotto forma di vignetta)

NORGE NORWAY

N-UD - 0000000

PASSETS INNEHAVER ER I SAMSVAR MED WIEN-KONVENSJONENE OM HHV. DIPLOMATSKIKON-SULERT SAMKVEM, JFR UTREISELOVENS § 43 OG UTLENDINGSFORSKRIFTENS § 15, TILMELDT

In accordance with the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations, the holder of this passport has been recognized

SOM/As _____

VED/ar _____

GJELDER FOR OPPHOLD FOR DENNE TJENESTE INNTIL

Valid for this purpose until _____

VISER/FOR _____ INNREISER

Visas for _____ entries

DET KGL. UTEENRIKSDEPARTEMENT

Royal Ministry of Foreign Affairs

STEMPEL OG UNDERSKRIFT/Stamp and signature

ALLEGATO 14

Rilascio del visto uniforme in frontiera

Il presente documento corrisponde alla decisione del comitato esecutivo del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 2].

Allegato relativo al rilascio del visto uniforme in frontiera

1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, il visto uniforme è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle parti contraenti e, se del caso, dalle autorità designate conformemente all'articolo 17. Tale articolo prevede in particolare al paragrafo 3, lettera c), che il comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di rilascio dei visti in frontiera.

Peraltro, il manuale comune (parte II, punto 5) precisa che se «per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, uno straniero non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata».

Il manuale comune subordina tale rilascio ad una serie di condizioni:

- lo straniero deve essere in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera,
 - soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sub a), c), d) ed e), della convenzione,
 - deve far valere un motivo «imprevedibile ed imperioso» d'ingresso comprovato da un documento giustificativo,
 - il suo viaggio di ritorno nel paese di origine o il suo transito verso un paese terzo devono essere garantiti.
2. Si evince chiaramente che il visto è di norma rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e che il rilascio del visto in frontiera riveste quindi carattere eccezionale, in determinati casi debitamente motivati.
 3. Il visto rilasciato in frontiera può essere, a seconda dei casi, conformemente alle norme nazionali e con riserva dell'osservanza delle condizioni sopra enunciate o
 - un visto uniforme, senza limiti di validità territoriale o
 - un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione di applicazione.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più di un ingresso. In caso di visto di breve soggiorno la sua validità non deve essere superiore a 15 giorni.

4. Trattandosi di stranieri che appartengono a categorie di persone sottoposte alla consultazione delle autorità centrali di una o più parti contraenti, il visto non sarà rilasciato, in linea di massima, in frontiera, tenuto conto, in particolare, del termine di risposta pari ad almeno 7 giorni.

Tuttavia, a titolo eccezionale, si potrà rilasciare un visto in frontiera per queste categorie di persone. In tal caso il visto non potrà che essere un visto con validità territoriale limitata allo Stato di rilascio. Tale visto verrà rilasciato soltanto nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, vale a dire per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. Il suo rilascio dovrà essere notificato senza indugio alle autorità centrali delle altre parti contraenti.

5. Il rilascio dei visti in frontiera sarà assicurato dalle autorità addette ai controlli di frontiera, conformemente alle disposizioni nazionali. Concretamente il rilascio del visto può consistere nell'apposizione della vignetta visto Schengen o nell'apposizione di un timbro speciale.
6. I visti rilasciati in frontiera dovranno essere registrati in un elenco statistico. Le parti procederanno mensilmente allo scambio di tale elenco mediante il segretariato generale.

—

ALLEGATO 14a

Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

Questo documento corrisponde all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.

Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto ⁽¹⁾

A. Transito aeroportuale	10 euro
B. Transito (uno, due o più ingressi)	10 euro
C1. Brevissima durata (massimo 30 giorni)	Da 15 a 25 euro
C2. Breve durata (massimo 90 giorni)	30 EUR + 5 EUR a partire dal 2° ingresso, in caso di più ingressi
C3. Ingressi molteplici, validità un anno	50 euro
C4. Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni	50 EUR + 30 EUR per anno supplementare
D. Visti nazionali per soggiorni di lunga durata	Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente.
— Validità territoriale limitata	Importo non inferiore al 50 % di quello fissato per i visti A, B o C
— Rilasciati in frontiera	Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente
— Visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone)	10 EUR + 1 EUR per persona
— Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (id.)	30 EUR + 1 EUR per persona
— Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (id.)	30 EUR + 3 EUR per persona

Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.

Principi

- I. Diritti, in euro, da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto ⁽²⁾.
- II. In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico.
- III. I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni.

⁽¹⁾ Conformemente alla decisione del Consiglio (CE) n. 44/2002 del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), articolo 3.

⁽²⁾ Testo modificato dalla decisione 2002/44/CE del Consiglio (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), cfr. articolo 3.

ALLEGATO 14b

Lista delle richieste di visto soggette alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2

CONFIDENZIALE
